

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

COMUNE DI



COMMUNE DE

BIONAZ

VARIANTE SOSTANZIALE AL PRGC
IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 11/1998 ED AL PTP

- TESTO PRELIMINARE -

NTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sindaco: Sig. Valter NICASE

Tecnici incaricati: Arch. Franco MANES
Dott. Forestale Silvana PELLISSIER
Geologo Paolo CASTELLO

Coordinatore: Arch. Franco MANES

DATA:

29 dicembre 2023

ADOZIONE:

Del. di C.C. n° del

APPROVAZIONE:

Del. di G.R n° del

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI DIRETTIVE.....	5
CAPO I - FONTI.....	7
Art. 1 – Terminologia	9
Art. 2 – Modalità di lettura del PRG	10
Art. 3 – Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico – PRG.....	11
Art. 4 – Contenuti del PRG	12
Art. 5 – Elaborati costituenti il PRG	13
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI	17
Art. 6 – Infrastrutture e servizi	19
Art. 7 – Strumenti attuativi del PRG.....	20
Art. 8 – Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia	21
Art. 9 – Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali	23
Art. 10 – Usi e attività.....	24
Art. 11 – Equilibri funzionali	28
Art. 12 – Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero	29
Art. 13 – Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione	30
Art. 14 – Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento	31
Art. 15 – Equilibri funzionali relativi agli usi e attività	33
Art. 16 – Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi	35
Art. 17 – Convenzioni urbanistiche	36
Art. 18 – Distanze e fasce di rispetto.....	37
Art. 19 – Difesa del suolo	38
Art. 20 – Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico.....	40
Art. 21 – Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria.....	41
Art. 21 bis – Capacità edificatoria.....	42
TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE	43
CAPO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI	45
Art. 22 – Unità di paesaggio	47
Art. 23 – Componenti strutturali del paesaggio	48
Art. 24 – Tutela dei beni paesaggistici.....	55
Art. 25 – Classificazione e disciplina dei beni esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale.....	56
Art. 26 – Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.....	61
Art. 27 – Percorsi storici	62
CAPO II - ELEMENTI, USI E ATTREZZATURE CON PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA	63
Art. 28 – Trasporti.....	65
Art. 29 – Sorgenti, pozzi	66
Art. 30 – Corsi d’acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, “brantse”	69
Art. 32 – Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature.....	71
Art. 32bis – Distanze minime delle stalle e concimaie.....	72
Art. 33 – Viabilità.....	73
Art. 34 – Oleodotto e acquedotto.....	77
Art. 35 – Gestione dei rifiuti	78
Art. 36 – Industria e artigianato	79
Art. 37 – Siti e impianti di radiotelecomunicazione	80
Art. 38 – Cimitero comunale	82
Art. 39 – Aree sciabili, piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche.....	83

CAPO III - TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA	85
Art. 40 – Siti e beni di specifico interesse naturalistico.....	87
Art. 41 – Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica	91
Art. 42 – Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale	92
CAPO IV - ZONIZZAZIONE, SERVIZI E VIABILITÀ.....	93
Art. 43 – Suddivisione del territorio in sottozone	95
Art. 44 – Sottozone di tipo “A”	100
Art. 45 – Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”	105
Art. 46 – Sottozone di tipo “Ba”	106
Art. 46 bis – Sottozone di tipo “Bb”	109
Art. 46 ter – Sottozona di tipo “Bc”	110
Art. 46 quater – Sottozona di tipo “Bd”	111
Art. 46 quinquies – Sottozone di tipo “Be”	113
Art. 47 – Sottozone di tipo “Ca”	114
Art. 47 bis – Sottozone di tipo “Cb”	115
Art. 47 ter – Sottozona di tipo “Cc”	116
Art. 47 quater – Sottozona di tipo “Cd”	117
Art. 47 quinquies – Sottozone di tipo “Ce”	118
Art. 48 – Sottozone di tipo “D”	119
Art. 49 – Sottozone di tipo “Ea”	120
Art. 50 – Sottozone Eb.....	124
Art. 51 – Sottozone Ec.....	134
Art. 52 – Sottozone Ed.....	141
Art. 53 – Sottozone Ee.....	144
Art. 54 – Sottozone Ef.....	148
Art. 55 – Sottozone di tipo “Eg”	151
14) Sono ammessi interventi di spietramento, decespugliamento e bonifica agraria nei limiti delle indicazioni specifiche concordati con le strutture regionali competenti	161
Art. 56 – Sottozone di tipo “Eh”	163
Art. 57 – Sottozone di tipo Ei	167
Art. 58 – Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E 170	
Art. 59 – Beni strumentali a servizio dell’attività agricola.....	171
Art. 60 – Sottozone di tipo “Fb”.....	174
Art. 61 – Aree destinate a servizi.....	176
Art. 62 – Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali.....	183
CAPO V - AMBITI INEDIFICABILI	185
Art. 63 – Aree boscate.....	187
Art. 64 – Zone umide e laghi	188
Art. 65 – Terreni sedi di frane	189
Art. 65bis – Terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa.....	190
(art. 35, comma 2, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.)	190
Art. 66 – Terreni a rischio di inondazione	191
Art. 67 – Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine	192
Art. 68 – Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.....	193
TITOLO III - Disposizioni finali	195
Art. 69 – Destinazioni d’uso in atto	197
Art. 70 – Attendamenti stagionali e temporanei.....	198
Art. 71 – Vigilanza e sanzioni	199
Art. 72 — Poteri di deroga.....	200

TITOLO I – DISPOSIZIONI DIRETTIVE

CAPO I - FONTI

Art. 1 – Terminologia

- 1) Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
- a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della l.r. 11/98, art. 11;
 - b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della l.r. 11/98, art. 12, comma 4;
 - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della l.r. 11/98, art. 48;
 - d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della l.r. 11/98, art. 52, comma 1, lettera b), art. 52bis;
 - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della l.r. 11/98, art. 53;
 - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con l.r. 10 aprile 1998, n. 13;
 - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della l.r. 13/98, art. 1, comma 2, lettera c);
 - h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
 - i) PST = Programma di sviluppo turistico l.r. 11/98, art. 47;
 - j) PSR = Piano di sviluppo rurale;
 - k) Scia = Segnalazione certificata di inizio attività, l.r. 11/98, art. 59, 61;
 - l) PC = Permesso di Costruire, l.r. 11/98, art. 59, 60, 60bis;
 - m) altro titolo abilitativo = altro titolo comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, l.r. 11/98, art. 59;
 - n) L. = legge dello Stato
 - o) l.r. = legge della Regione Valle d'Aosta
 - p) PTA = Piano di tutela della acque – ai sensi dell'art. 44 del d.leg.vo 152/2006 e smi
 - q) D.lgs) = decreto legislativo dello Stato.

Art. 2 – Modalità di lettura del PRG

- 1) Per l'individuazione delle disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare, oltre alle disposizioni contenute nel Titolo I, nel Titolo II e Titolo III delle presenti norme, tutte le specifiche norme di settore con le seguenti verifiche:
 - a) le prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone di cui agli artt. Dal 44 al 57 del Capo IV del Titolo II;
 - b) la verifica del rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt. dal 11 al 15 del Capo II, Titolo I;
 - c) gli ambiti inedificabili e le relative prescrizioni di cui agli artt. dal 63 al 68 del Capo V del Titolo II e altri studi di settore aventi efficacia ai sensi di legge;
 - d) le aree o siti di specifico interesse e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli articoli del Capo I e Capo III del Titolo II;
 - e) le aree ed attrezzature che comportano specifiche limitazione agli usi ed agli interventi di cui agli articoli del Capo II, del Titolo II;
 - f) le aree destinate a servizi pubblici o di interesse generale e applicazioni delle relative prescrizioni contenute negli articoli 61 e 62 del Capo IV, del Titolo II;
 - g) altre verifiche non ricomprese nelle lettere precedenti derivanti dal rispetto di altre disposizioni delle presenti NTA e/o derivanti dall'applicazione di leggi regionali o nazionali.
- 2) Le note in calce alle presenti norme non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
- 3) La verifica di cui al comma 1 deve essere dimostrata nella relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi.
- 4) Le sottozone omogenee di tipo A, B, C e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico di grado medio o alto sono contrassegnate con un asterisco “*” sia nella tavola P4 che nei relativi articoli delle NTA e per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di settore¹.

¹ I.r. 11/98 e smi, “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta” e smi, artt. 35, 36 e 37.

Art. 3 – Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico – PRG

- 1) Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della vigente legislazione urbanistica regionale².
- 2) Il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP ai sensi delle sue NAPTP³.

² l.r. 11/98, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", art. 11, comma 1.

³ NAPTP, art. 3.

Art. 4 – Contenuti del PRG

- 1) I contenuti del PRG sono definiti dalla vigente legislazione urbanistica regionale⁴ e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP⁵.

⁴ l.r. 11/98, art. 12, commi 1bis, 2, 3.

⁵ NAPTP, TITOLO II – Norme per parti di territorio – e TITOLO III – Norme per settori.

Art. 5 – Elaborati costituenti il PRG

1) Gli elaborati⁶ costituenti il PRG sono i seguenti:

a) **Relazione (R)**

Relazione di Sintesi (RS)

b) **Carte Motivazionali (M)**

M1a1 – Assetto generale del territorio e dell'uso turistico – scala 1:10.000

M1a2 – Assetto generale del territorio e dell'uso turistico – scala 1:10.000

M1a3 – Assetto generale del territorio e dell'uso turistico – scala 1:10.000

M1b1 – Assetto generale del territorio e dell'uso turistico – scala 1:5.000

M1b2 – Assetto generale del territorio e dell'uso turistico – scala 1:5.000

M1b3 – Assetto generale del territorio e dell'uso turistico – scala 1:5.000

M2a1 – Carta di analisi dei valori naturalistici – scala 1:10.000

M2a2 – Carta di analisi dei valori naturalistici – scala 1:10.000

M2a3 – Carta di analisi dei valori naturalistici – scala 1:10.000

M2b1 – Carta di analisi dei valori naturalistici – scala 1:5.000

M2b2 – Carta di analisi dei valori naturalistici – scala 1:5.000

M2b3 – Carta di analisi dei valori naturalistici – scala 1:5.000

M3a1 – Uso del suolo e strutture agricole – scala 1:10.000

M3a2 – Uso del suolo e strutture agricole – scala 1:10.000

M3a3 – Uso del suolo e strutture agricole – scala 1:10.000

M3b1 – Uso del suolo e strutture agricole – scala 1:5.000

M3b2 – Uso del suolo e strutture agricole – scala 1:5.000

M3b3 – Uso del suolo e strutture agricole – scala 1:5.000

M4a1 – Analisi del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:10.000

M4a2 – Analisi del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:10.000

M4a3 – Analisi del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:10.000

M4b1 – Analisi del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:5.000

M4b2 – Analisi del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:5.000

M4b3 – Analisi del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:5.000

M5a1 – Vincoli d. lgs. 42/2004 (ex L. 431/1985) – scala 1:10.000

M5a2 – Vincoli d. lgs. 42/2004 (ex L. 431/1985) – scala 1:10.000

M5a3 – Vincoli d. lgs. 42/2004 (ex L. 431/1985) – scala 1:10.000

M5b1 – Vincoli d. lgs. 42/2004 (ex L. 431/1985) – scala 1:5.000

M5b2 – Vincoli d. lgs. 42/2004 (ex L. 431/1985) – scala 1:5.000

M5b3 – Vincoli d. lgs. 42/2004 (ex L. 431/1985) – scala 1:5.000

c) **Carte Prescrittive (P)**

P1a1 – Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:10.000

⁶

l.r. 11/98, art. 12, comma 4. Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.

- P1a2 – Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:10.000
 P1a3 – Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:10.000
- P1b1 – Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:2.000
 P1b2 – Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:2.000
- P2a1 – Elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica – scala 1:10.000
 P2a2 – Elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica – scala 1:10.000
 P2a3 – Elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica – scala 1:10.000
- P2b1 – Elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica – scala 1:2.000
 P2b2 – Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica – scala 1:2.000
- P3a1 – Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica – scala 1:10.000
 P3a2 – Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica – scala 1:10.000
 P3a3 – Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica – scala 1:10.000
- P3b1 – Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica – scala 1:2.000
 P3b2 – Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica – scala 1:2.000
- P4a1 – Cartografia della zonizzazione, servizi e viabilità del prg – scala 1:10.000
 P4a2 – Cartografia della zonizzazione, servizi e viabilità del prg – scala 1:10.000
 P4a3 – Cartografia della zonizzazione, servizi e viabilità del prg – scala 1:10.000
- P4b1 – Cartografia della zonizzazione, servizi e viabilità del prg – scala 1:2.000
 P4b2 – Cartografia della zonizzazione, servizi e viabilità del prg – scala 1:2.000
- P4c – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG: Classificazione degli edifici – scala 1:1.000

d) **Norme Tecniche di Attuazione** (NTA)

e) **PRGDati**: tabelle dei dati territoriali su supporto informatico.

il PRG è completato dai seguenti altri elaborati:

f) **Cartografia degli ambiti inedificabili**, di cui al Titolo II, Capo V delle presenti NTA⁷.

- 2) Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si applicano le disposizioni di legge⁸ e le relative procedure⁹.
- 3) La rappresentazione degli immobili e delle infrastrutture su base catastale non certifica la loro esatta ubicazione e le relative dimensioni planimetriche, né legittima eventuali costruzioni

⁷ Comprende la cartografia di cui al Titolo V della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e relative norme tecniche.

⁸ l.r. 11/98, art. 14, comma 7, lettera a): dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.

⁹ l.r. 11/98, art. 17. (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG).

realizzate in assenza od in difformità del titolo autorizzativo ai sensi di legge.

- 4) In caso di discordanze grafiche, prevalgono quelle dettagliate a scala maggiore.
- 5) Gli elaborati di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1, hanno valore motivazionale ed esplicativo dello stato di fatto nonché delle scelte di pianificazione; gli elaborati di cui alle lettere c) e d) hanno valore prescrittivo e vincolante nell'attuazione degli interventi sul territorio.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 – Infrastrutture e servizi

- 1) Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali¹⁰.
- 2) Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP¹¹ nonché le disposizioni della l.r. 11/1998 e relativi provvedimenti attuativi¹² e le specifiche norme di settore.
- 3) Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, qualora:
 - a) l'acquedotto sia capace di fornire la dotazione idrica giornaliera per abitante prevista dalla vigente legislazione e dai relativi piani di settore¹³;
 - b) il sistema di trattamenti dei reflui sia capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) l'accessibilità avvenga mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33.
- 4) L'amministrazione comunale verifica una volta ogni anno l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi stabiliti dalla normativa regionale¹⁴.

¹⁰ Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999.

¹¹ NAPTP, Art. 23, commi 9 e 10.

¹² l.r. 6 aprile 1998, n. 11, Art. 23. (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza). Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI.

¹³ Piano regionale di tutela delle acque. Capitolo 2 Scheda 3.A.3.

¹⁴ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 517/XI, provvedimento attuativo dell'art. 23 della l.r. 11/1998.

Art. 7 – Strumenti attuativi del PRG

- 1) Il PRG si attua mediante la formazione di PUD di cui alla legislazione regionale¹⁵, programmi integrati, concertazioni ed intese per la riqualificazione del territorio di cui alla legislazione regionale¹⁶. Nelle zone di tipo A l'attuazione può avvenire anche mediante apposita normativa d'attuazione¹⁷.
- 2) Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure previsti dalla legislazione regionale¹⁸ nonché qualsiasi altro titolo abilitativo previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico rilasciabili in assenza di PUD e le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere pubbliche comunali¹⁹, nonché i titoli abilitativi di cui alla l.r. 11/98²⁰.
- 3) Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
- 4) Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammesso procedere direttamente con titolo abilitativo e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi. I casi e le modalità applicative del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) seguono le rispettive disposizioni legislative in materia²¹.
- 5) Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio del titolo abilitativo, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge²², comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione²³.
- 6) L'attuazione degli interventi che determinano trasformazioni urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali, di cui al comma 1 dell'art. 9 delle presenti NTA è subordinata alla formazione e all'approvazione di PUD, di iniziativa pubblica o privata, comunque denominati, piani paesaggistici o piani o programmi di settore ai sensi di legge, programmi e progetti integrati secondo le disposizioni del PTP.
- 7) Gli interventi nelle zone di tipo A, eccedenti quelli ammessi in assenza di strumenti attuativi dalla vigente legislazione²⁴ sono soggetti all'obbligatoria formazione di apposita Normativa di attuazione²⁵ o di PUD²⁶.

¹⁵ l.r. 11/98, artt. 48, 49, 50, 52ter - NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti - deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.

¹⁶ l.r. 11/98, art. 51.

¹⁷ l.r. 11/1998 e smi, art. 52bis della l.r. 11/1998 - NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti; DGR 2515/1999.

¹⁸ l.r. 11/1998 e smi, TITOLO IV – art. 26, 27, 28, 29, 30, 31.

¹⁹ l.r. 11/98, art. 62.

²⁰ l.r. 11/98, art. 59, 60, 61, 61bis.

²¹ l.r. 11/98 e smi, artt. 60 e 61.

²² l.r. 11/98, art. 68 (Concessione gratuita).

²³ l.r. 11/98, Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III – Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72.

²⁴ l.r. 11/98 e smi, art. 52, comma 2.

²⁵ Art. 52bis della l.r. 11/1998.

²⁶ Art. 52ter della l.r. 11/1998.

Art. 8 – Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia

- 1) Gli interventi, comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo secondo quanto stabilito dalla legge, sono definiti dalla normativa regionale; le presenti norme definiscono gli interventi ammessi sul territorio comunale, qualora individuati nelle NTAtab per ogni sottozona, che costituiscono una declinazione delle categorie d'intervento definite dalla stessa normativa regionale²⁷, a cui vanno di volta in volta ricondotti; essi si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione ed altri interventi come di seguito declinato:
 - a) interventi di recupero²⁸:
 - 1) la manutenzione straordinaria;
 - 2) il restauro;
 - 3) il risanamento conservativo;
 - 4) la ristrutturazione edilizia.
 - b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:
 - 1) la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a); la realizzazione di tamponamenti per la chiusura di piani pilotis e porticati, con incremento delle superfici urbanistiche oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a); gli interventi di sostituzione edilizia che comportino una diversa volumetria, una diversa articolazione della sagoma o uno spostamento di sedime;
 - 2) la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
 - 3) l'installazione di torri e tralici per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
 - 4) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
 - 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali ad esempio: roulotte, camper, case mobili, container, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o conseguenti a situazioni di emergenza”;
 - 6) i beni strumentali e le strutture sussidiarie alle attività agricole, le strutture pertinenziali a servizio degli edifici esistenti, ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
 - 7) la sostituzione o la ricostruzione di ruderi²⁹;
 - c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati,

²⁷ DGR n. 1759/2014.

²⁸ Deliberazione della Giunta regionale 17. 04.1999 n. 2515 e s.m - “Approvazione di disposizioni attuative della l.r. 11/98, Capitolo 2 - Paragrafo G - l.r. 11/98, art. 52 (Disciplina Applicabile Nelle Zone Territoriali Di Tipo A). Deliberazione della giunta regionale 17 Aprile 2000, n. 1180 - “Precisazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione N. 2515 del 26 luglio; DGR 2761 del 09/08/2004.
DGR 1729/2014.

²⁹ Manufatti che presentano tracce di murature perimetrali e/o strutture orizzontali che non consentano però l'individuazione precisa della sagoma.

attrezzature e impianti;

d) altri interventi:

- 1) il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della l.r. 11/98, articoli 73 e 74;
- 2) demolizione e ricostruzione a pari volumetria³⁰;

2) Per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), punti 1), 2), 3), 4) senza ampliamento planivolumetrico, sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la superficie coperta, l'altezza massima, le distanze tra le costruzioni e dai confini. L'applicazione del presente comma avviene su volumi esistenti legittimati da titolo abilitativo e non può prescindere dal rispetto dei diritti di terzi.

³⁰ DGR 1759/2014.

Art. 9 – Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali

- 1) Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli comportanti significative trasformazioni del territorio. Tali interventi si attuano mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge; in merito, pure a titolo non esaustivo, si richiamano gli interventi seguenti:
 - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
 - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto comportanti rilevanti modificazioni nell'assetto edilizio ed infrastrutturale;
 - c) valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori degradanti in esse presenti³¹;
 - d) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a 2,00 ha;
 - e) sistemazioni agrarie riguardanti aree con superficie superiore a 5,00 ha³²;
 - f) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg riguardanti superfici superiori a 1,00 ha;
 - g) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5,00 ha..
- 2) Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera dell'Assessorato competente in materia di agricoltura³³ e, comunque, fatto salvo il parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio, ove necessario.

³¹ NAPTP, art. 40.

³² NAPTP, art, 26, comma 6, : Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.

³³ NAPTP, art 26, norma cogente.

Art. 10 – Usi e attività

- 1) Le categorie di usi ed attività di cui alla legislazione regionale³⁴ sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 11.
- 2) Destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a). Questa comprende le destinazioni relative alla conservazione e all'osservazione scientifica, l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo, il turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta.
- 3) La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - b1) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia;
 - b2) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia;
 - b3) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura;
 - b4) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura;
 - b5) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura;
 - b6) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura;
 - b7) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
 - b8) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
 - b9) attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
 - b10) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b11) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate;
 - b12) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate;

³⁴ l.r. n. 11/1998, art. 73 - NAPTP, art. 9, comma 3.

-
- b13) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche;
 - b14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche;
 - b15) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
 - b16) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b17) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
 - b18) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
 - b19) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi;
 - b20) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: usi turistico-ricreativi;
 - b21) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie;
 - b22) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale : attività pastorizie;
 - b23) centri di turismo equestre aventi carattere agro-silvo-pastorale, non provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione;
 - b24) agriturismo;
 - b25) serre mobili di cui all'art. 59 delle NTA;
 - b26) serre fisse di cui all'art. 59 delle NTA;
- 4) La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- c1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
 - c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
 - c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.
-

-
- 5) La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- d1) abitazione permanente o principale.
Rientrano in questa categoria anche studi professionali, ambulatori e uffici realizzati nell'ambito dell'abitazione quando non prevedano carichi urbanistici superiori a quelli propri dell'abitazione;
 - d2) bed and breakfast.
- 6) La destinazione ad abitazione temporanea³⁵:
- dbis) la destinazione ad abitazione temporanea³⁶.
- 7) La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- e1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale;
 - e2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale;
 - e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
 - e4) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
 - e5) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
 - e6) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;
 - e7) serre mobili di cui all'art. 59 delle NTA;
 - e8) serre fisse di cui all'art. 59 delle NTA.
- 8) La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- f1) esercizi di vicinato;
 - f2) medie strutture di vendita di minori dimensioni;
 - f3) commercio su aree pubbliche.
- 9) La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- g1) alberghi;
 - g1bis) albergo diffuso;
 - g2) residenze turistico-alberghiere;
 - g3) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
 - g4) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;
 - g5) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;
-

³⁵ Art. 73 l.r. 11/1998 come modificato dall'art. 45 della l.r. 21 del 29 dicembre 2003.

³⁶ Art. 73 l.r. 11/1998 come modificato dall'art. 45 della l.r. 21 del 29 dicembre 2003.

- g6) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs);
 - g7) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;
 - g8) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio;
 - g9) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici;
 - g10) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;
 - g11) sosta temporanea autocaravan;
 - g12) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanza;
 - g13) centri di turismo equestre dotati di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione.
- 10) La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- l1) impianti sportivi coperti;
 - l2) impianti sportivi all'aperto;
 - l3) impianti per pubblici spettacoli;
 - l4) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
 - l5) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture.
 - l6) discoteche, locali notturni e simili;
- 11) La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse³⁷ (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- m1) attività pubbliche di servizio di rilievo locale o di pubblico interesse di rilievo locale, ivi compresi gli edifici religiosi;
 - m2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi;
 - m3) impianti di radio - telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
 - m4) altri impianti di radio - telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;
 - m5) cabine di trasformazione dell'energia elettrica;
 - m6) depuratori di interesse collettivo;
 - m7) depositi reflui zootecnici di interesse collettivo;
 - m8) discarica di materiale inerte.
- 12) Le attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale di cui alla categoria m1 e m2, del precedente comma 11, sono ammesse sull'intero territorio comunale in quanto sono da ritenersi infrastrutture di tipo primario e secondario di interesse collettivo.

³⁷ Per la definizione di pubblico interesse DGR 4243/2006.

Art. 11 – Equilibri funzionali

- 1) Gli equilibri funzionali, ai sensi della legislazione regionale³⁸, attengono agli aspetti seguenti:
 - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
 - b) tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9;
 - c) usi e attività di cui all'art. 10;
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
- 2) Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati dall'Ufficio Tecnico Comunale via via che pervengono le istanze.
- 3) Qualora nel corso dell'anno venga accertato il superamento dei rapporti massimi, ogni determinazione viene sospesa.

³⁸ l.r. 11/98, art. 12, comma 2.

Art. 12 – Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero

- 1) Fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di recupero edilizio sono attuabili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 3.
- 2) Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste il richiedente il titolo abitativo potrà provvedere, al fine del rilascio del Permesso di costruire, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune ai sensi dell'art. 17, comma 4.
- 3) Nelle sottozone di tipo E, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi è da considerarsi garantito con semplice accesso pedonale, con acquedotto anche privato e con sistemi di smaltimento dei reflui diversi dalla pubblica rete fognaria, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene. Il richiedente il titolo abilitativo per eventuali interventi edilizi, dovrà stipulare con il Comune apposita convenzione in cui indichi:
 - di ritenere adeguata l'infrastrutturazione esistente e/o da quest'ultimo proposta;
 - di rinunciare a richiedere ulteriori infrastrutture come previste al comma 3 del precedente art. 6.
- 4) Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, in tutte le sottozone territoriali i fabbricati esistenti con destinazione d'uso diversa da quelle ammesse per la sottozona di appartenenza potranno mantenere la destinazione in atto anche senza le condizioni di cui all'art. 6, comma 3. Non potrà essere richiesta all'Amministrazione Comunale alcuna opera di urbanizzazione e/o servizi, condizione da esplicitare con atto unilaterale d'obbligo.

Art. 13 – Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione

- 1) Fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 3.
Nelle sottozone di tipo Ea, Eb, Ed, Ee, Ef, Eg, Eh è considerato sufficiente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 3, lettere a) e b). Tali verifiche sono effettuate via via che pervengono le istanze.
- 2) Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste il richiedente il titolo abitativo potrà provvedere, al fine del rilascio del Permesso di costruire, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune ai sensi dell'art. 17, comma 4.
- 3) Gli interventi relativi a infrastrutture e servizi finalizzati al rispetto degli equilibri funzionali e/o all'incremento dell'infrastrutturazione sono assentibili in ogni sottozona, fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili.
- 4) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, comma 7, NAPTP.

Art .14 – Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento

- 1) Nelle sottozone di tipo E, fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10, sono consentiti e sono attuabili alle condizioni³⁹ di seguito indicate:
 - a) venga acquisito il parere di razionalità⁴⁰ espresso dalle competenti strutture regionali;
 - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura;
 - c) vi sia coerenza con i programmi di settore;
 - d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale.
- 2) Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti.
 - a) Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e di contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i necessari fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento e connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
 - b) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
 - c) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto espresso dal giudizio di razionalità;
- 3) Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività artigianali, sono attuabili ad una delle condizioni di seguito indicate⁴¹:
 - a) che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente;
 - b) ammessi nella sottozona;
 - c) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale⁴².
- 4) Il permesso di costruire o titolo abilitativo equivalente/sostitutivo per realizzare le opere di cui al comma 2, è subordinato alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo, o di una convenzione con il Comune, a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici⁴³.
- 5) Nelle sottozone di tipo Ba sono assentibili nuove abitazioni temporanee (dbis1), di cui all'art. 10, comma 6, fino ad esaurimento della Sur indicata nelle tabelle di zona (art. 46, comma 4)⁴⁴.
- 6) Ove espressamente ammessi nelle tabelle di sottozona, gli interventi di nuova edificazione per abitazioni permanenti o principali, di cui all'art. 10, comma 5, lettera d1), sono sempre

³⁹ NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a) .

⁴⁰ DGR n. 1356 del 25 settembre 2015.
L.R. 11/1998, art. 22, comma 2, lett. e).

⁴¹ NAPTP art. 25, comma 4, 5 e 7.

⁴² NAPTP art. 25, comma 4, 5 .

⁴³ Art. 26, comma 8 delle NAPTP.

⁴⁴ NAPTP art. 24, comma 3.

assentibili⁴⁵.

- 7) Sui fabbricati esistenti, sui quali grava un vincolo di destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale, la destinazione d'uso non può essere trasformata in abitazione temporanea sino alla data di cessazione del vincolo temporale riportato nella specifica convenzione sottoscritta con il Comune e registrata ai sensi di legge.
- 8) Sono assentibili nuove aziende alberghiere, di cui art. 10, comma 9, lettere g1) e g2), prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto e mediante il completamento delle sottozone di tipo B.
- 9) Sono assentibili case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, di cui art. 10, comma 9, lettere g3), g4), g7), prioritariamente mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti.
- 10) La ratio dei commi 8) e 9) di tale norma è la seguente:
tenuto conto che tali destinazioni d'uso con nuova costruzione sono di fatto assentite esclusivamente nella sottozona Bd1 si evidenzia che al fine di incentivare il recupero del patrimonio storico esistente il comune agevolerà attraverso politiche mirate prioritariamente la realizzazione di queste destinazioni d'uso mediante il recupero (ad esempio eventuale agevolazioni fiscali ai sensi di legge, ottimizzazione delle reti tecnologiche, riqualificazione pubblica dei borghi interessati dal recupero).

⁴⁵ NAPTP art. 24, commi 2 e 3.

Art. 15 – Equilibri funzionali relativi agli usi e attività

- 1) Nelle sottozone di tipo E il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli, da agro-silvopastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

strutture d'alpeggio e loro strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili ecc.):

- fabbricati aventi capienza inferiore a 15 capi o volumetria inferiore a 300 mc, nel caso l'alpeggio non abbia più un appropriato comprensorio di riferimento oppure quest'ultimo sia già adeguatamente servito da altre strutture d'alpeggio;
- fabbricati con volumetria superiore a 300 mc, nel caso gli stessi non siano più ritenuti idonei all'uso agricolo.

In ogni caso il cambio di destinazione d'uso è ammesso a condizione che non sia necessaria l'esecuzione di una strada di accesso e il fabbricato sia stato realizzato prima del 6/7/1984;

altre strutture agricole:

- fabbricati costruiti prima del 1945, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore ai 600 mc, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore;
- fabbricati costruiti prima del 1945, non più idonei all'uso agricolo, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato pari o superiore ai 600 mc, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore;
- fabbricati non più idonei all'uso agricolo realizzati nel periodo compreso dal 1945 al 6/7/1984;

strutture agrituristiche:

- la variazione d'uso delle strutture agrituristiche è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. È ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agriturbistica derivi dal recupero del patrimonio rurale preesistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.

- 2) L'idoneità all'uso agricolo delle strutture è determinata dagli uffici dell'Assessorato competente in materia di agricoltura su istanza presentata, tramite il Comune, dal proprietario interessato al cambio di destinazione d'uso. Il Comune verifica che la richiesta del privato sia compatibile con le disposizioni del PRG e, se il caso, trasmette alla struttura regionale la richiesta. L'istanza dev'essere corredata da uno studio redatto da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario interessato alla mutazione della destinazione d'uso. Lo studio, oltre a fornire tutti i dati progettuali e dimensionali relativi al fabbricato agricolo e alla sua accessibilità, riporta le seguenti informazioni:

- individuazione del comprensorio agricolo di riferimento e descrizione delle sue caratteristiche (presenza o meno di infrastrutture agricole, pendenza, fertilità, ecc.). L'estensione del comprensorio dovrà preliminarmente essere concordata con gli uffici dell'Assessorato competente in materia di agricoltura;
- individuazione e descrizione delle strutture agricole presenti nel comprensorio;
- individuazione delle aziende agricole operanti nel comprensorio;
- individuazione e descrizione dei fabbricati posti in un raggio di 100 metri dal fabbricato oggetto della richiesta;
- motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo del fabbricato.

- 3) Il Consiglio comunale, tenuto conto del parere notificato dall'Assessorato competente in materia di agricoltura, si esprime in merito alla richiesta.

- 4) Nelle sottozone di tipo A, B, C ed F, la modificazione di uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi altro uso previsto in tabella di sottozona è soggetta alla verifica della sufficienza delle infrastrutture e servizi; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12. I fabbricati di volume superiore ai 600 m³, realizzati dopo il 1945 e che non presentano caratteristiche di pregio architettonico, dovranno attuare modifiche architettoniche tendenti ad inserire l'edificio nel contesto edificato adiacente.
- 5) Sul territorio comunale non è presente l'equilibrio funzionale tra nuove abitazioni temporanee e strutture ricettive⁴⁶.
- 6) I fabbricati costruiti, ristrutturati o ampliati con finanziamenti pubblici o che hanno usufruito di deroghe ai sensi dell'art. 71 delle NTA non possono essere mutati di uso prima dell'estinzione del relativo vincolo. Nel caso di strutture ricettive di tipo alberghiero, non più soggette a eventuali vincoli di destinazione, la variazione d'uso è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo extralberghiero di cui alla l.r. 11/96, ad esclusione degli ostelli per la gioventù case appartamenti per vacanze e RTA. Non è pertanto ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale.
- 7) Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Capo V delle presenti NTA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.

⁴⁶ NAPTP, art. 24, comma 4; art. 27, commi 2 e 3.

Art. 16 – Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi

- 1) Nelle tabelle di ogni sottozona sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.
- 2) Sono assentibili nuove abitazioni temporanee (dbis1), di cui all'art. 10, comma 6, fino ad esaurimento della Sur indicata nelle tabelle di zona (art. 46, comma 4; art. 47, comma 4) nel limite massimo di 150 m² di Sur all'anno ogni 150 m² di sur derivante dal recupero dei centri storici sempre nell'anno di riferimento.

Art. 17 – Convenzioni urbanistiche

- 1) Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla legislazione regionale⁴⁷.
- 2) Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla legislazione regionale⁴⁸.
- 3) Tra Comune e privati possono essere sottoscritte convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP⁴⁹ e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
- 4) I privati interessati possono proporre all'Amministrazione Comunale convenzioni urbanistiche volte a creare le condizioni che costituiscono presupposto dell'edificazione. Tali convenzioni, se approvate, hanno la funzione di dare ai privati la possibilità di creare le condizioni di equilibrio previste dalle presenti norme essenzialmente mediante:
 - a) la dismissione di aree;
 - b) l'esecuzione diretta di opere.

Poiché tali convenzioni hanno la funzione di anticipare nel tempo i presupposti per le edificazioni, gli oneri conseguenti sono posti a carico dei proponenti e lo scomputo dei contributi stabiliti per il rilascio del permesso di costruire è limitato alla quota prevista dalla deliberazione del Consiglio Regionale n°2450 del 06.02.2002 e successive modificazioni.

Le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite con le caratteristiche proprie delle infrastrutture comunali e seguendo la normativa dei lavori pubblici vigente.

Adeguate garanzie finanziarie dovranno essere determinate a copertura del costo di realizzazione delle opere e a garanzia della loro esatta e corretta esecuzione.

Nel caso di opere consistenti in condutture, potranno essere trascritti a favore del Comune anche i relativi diritti di servitù di passaggio qualora le infrastrutture non siano collocate nel suolo pubblico o in aree comunque da dismettere.

Il Comune potrà imporre l'esecuzione di lavori che si ritengano ulteriormente necessari per rendere le opere stesse correttamente e perfettamente eseguite.

⁴⁷ l.r. 11/1998 e smi, art. 49, comma 2, lettera d).

⁴⁸ l.r. 11/98, art. 67, comma 2.

⁴⁹ NAPTP, art. 28, comma 3.

Art. 18 – Distanze e fasce di rispetto

- 1) Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II delle presenti norme.
- 2) Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, le fasce di tutela, di rispetto e di protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano, sono soggette alle disposizioni comuni di cui alla legislazione regionale⁵⁰ e delle relative norme di settore.
- 3) Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
- 4) La distanza dai confini⁵¹ non può essere inferiore a quanto previsto per ogni sottozona, salvo accordo tra i confinanti, trascritto nei registri immobiliari, e comunque nel rispetto delle distanze minime tra i fabbricati. Le distanze dai confini devono essere rispettate da qualsiasi manufatto edile nel rispetto delle presenti Norme, del Codice Civile e della giurisprudenza acquisita.
- 5) Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 la nuova edificazione è condizionata dalle diverse disposizioni contenute negli articoli relativi alle singole infrastrutture o dettate dagli Enti proprietari o gestori dei servizi o indicate da specifiche norme di settore.

⁵⁰ I.r. 11/98, Titolo V, Capo II.

⁵¹ Deliberazione Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/11, Allegato A, Capitolo II, paragrafo C, comma 2; D.lgs.vo 152/2006 e smi.

Art. 19 – Difesa del suolo

- 1) In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP⁵². È comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui alla legislazione regionale⁵³ e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:
 - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP⁵⁴; la realizzazione deve in ogni caso adottare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture, la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile. In ogni caso, gli interventi non dovranno provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza delle aree adiacenti.
- 2) Al fine di prevenire fenomeni di dissesto e di instabilità dei terreni, in tutto il territorio comunale ogni intervento edilizio ed urbanistico deve seguire i seguenti criteri:
 - a) essere fondato su specifiche valutazioni geologiche e geotecniche, rese ai sensi di legge, che tengano conto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali in rapporto alla tipologia e all'entità delle opere previste. Particolare rilievo assumono, quindi, la definizione del modello geologico, la caratterizzazione geotecnica finalizzata alla modellazione geotecnica di insieme e la quantificazione numerica dei parametri geotecnici del terreno interagente con le costruzioni;
 - b) essere compatibile con il diverso grado di rischio derivante dalle indicazioni contenute nelle carte di inedificabilità e con le puntuali caratteristiche geotecniche dei terreni;
 - c) essere stato valutato attentamente relativamente alle azioni ambientali e naturali, e più specificatamente quelle sismiche, del vento, della temperatura e della neve, al fine di prevenire, proteggere o mitigare attraverso opportune misure strutturali e/o non strutturali;
 - d) essere condotto con adeguate cautele operative riferite al grado di rischio esistente, al tipo di opere e alla natura dei terreni, adottando, se del caso, apposite soluzioni tecniche atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni e assicurare il mantenimento degli equilibri statici al contorno;
 - e) essere prevista ed assicurata una corretta manutenzione delle opere eseguite e delle aree interessate dall'intervento al fine di garantire nel tempo la persistenza delle condizioni di sicurezza e di stabilità del suolo.
- 3) In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità

⁵² NAPTP, art. 33, comma 1: Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio regionale:

- a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
- b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;
- c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
- d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;
- e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimenterne il conseguente deflusso;
- f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
- g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.

⁵³ l.r. 11/1998 Titolo V Capo I°.

⁵⁴ NAPTP art. 33, comma 1.

esecutive⁵⁵:

- a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
 - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile, curando comunque lo smaltimento delle acque in modo da renderli idonei dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterare la qualità delle acque del corpo idrico ricettore;
 - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;
 - d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove l'acclività dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
 - e) le acque superficiali di qualunque tipo, ad eccezione di quelle destinate all'irrigazione, captate, deviate o raccolte all'interno di opere artificiali, dovranno essere restituite all'interno di strutture naturali o artificiali idonee per tipologia e portata, curando di evitarne la dispersione su pendii aperti con modalità tali da consentire la formazione di erosioni, dilavamenti o colamenti.
- 4) Le modificazioni dell'assetto del suolo, quali ad esempio i disboscamenti che determinano alterazioni della copertura forestale e le sistemazioni agrarie dei terreni, devono garantire la compatibilità idrogeologica ed ambientale da verificarsi all'atto del rilascio di titolo abilitativo ed in sede di PUD, per gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali di cui al comma 1 del precedente art. 9 delle presenti NTA.
 - 5) Gli interventi su terreni sedi di frane, a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine sono assoggettati alla disciplina indicata al Capo V delle presenti NTA.
 - 6) Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E) non evidenzia la presenza di attività estrattive. Eventuali impianti estrattivi di futura attivazione, sono subordinati alla verifica di compatibilità idrogeologica ed ambientale⁵⁶;
 - 7) Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi devono essere autorizzati dai competenti uffici regionali⁵⁷.

⁵⁵ NAPTP, art. 33, comma 2.

⁵⁶ NAPTP, art. 34, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

⁵⁷ Regio Decreto 30.12.1923, n° 3267.

Art. 20 – Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico

- 1) Il PRG si attua anche mediante gli strumenti attuativi formati dalla Regione su proposta dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines⁵⁸ quali:
 - a) progetti operativi integrati di rilievo regionale denominati PTIR;
 - b) progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale denominati PTIL;
 - c) programmi integrati di interesse regionale denominati PMIR .
- 2) L'attuazione del PRG prescinde dalla formazione del programma di sviluppo turistico (PST)⁵⁹.

⁵⁸ NAPTP, art. 5.

⁵⁹ l.r. 11/98 e smi, art. 47.

Art. 21 – Perequazione urbanistica⁶⁰ e trasferimento della capacità edificatoria

- 1) Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1, dell'art. 18, concorrono all'edificabilità sul lotto e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area del lotto interessato o su terreni contigui appartenenti alla medesima sottozona anche se separati da strade veicolari e/o pedonali fino alla concorrenza del raddoppio, nell'area di utilizzazione, dell'indice applicabile nelle sottozone stesse e nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle strade regionali e comunali e dalle costruzioni.
- 2) Con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua, nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle strade e dalle costruzioni.
- 3) Nelle sottozone edificabili, le aree comprese negli Ambiti inedificabili di cui al Titolo II, Capo V delle NTA, ed individuate nelle carte prescrittive degli ambiti inedificabili, concorrono all'edificabilità sul lotto e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area del mappale medesimo o ad uno ad esso contiguo.
- 4) La capacità edificatoria può essere trasferita in un lotto di terreno appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona; qualora il lotto di terreno non sia contiguo a quello che ha generato la capacità edificatoria, il trasferimento può avvenire solo tramite piano urbanistico di dettaglio (PUD). Nel trasferimento di capacità edificatoria tra lotti contigui è incluso anche il trasferimento che interessa terreni eventualmente separati da strade veicolari e/o pedonali.

⁶⁰ La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree.

Art. 21 bis – Capacità edificatoria

- 1) La Superficie Urbanistica (Sur) si calcola come prodotto della Superficie Fondiaria (SF) e della Densità Fondiaria (I) prevista nelle singole sottozone.
- 2) Qualora le superfici non residenziali Snr e Snrs siano realizzate fuori terra, la Superficie complessiva (Scu) deve essere inferiore o uguale alla Superficie urbanistica (Sur).
- 3) Per la verifica di cui al comma precedente non vengono computate le superfici non residenziali (Snr o Snrs) fuori terra relative a balconi, terrazze, logge e scale esterne, a scale comuni interne che collegano più unità immobiliari, a scale interne a singole unità residenziali abitative ad esclusione del pianerottolo d'arrivo, alle parti di sottotetti privi dei requisiti di agibilità.

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

CAPO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI

Art. 22 – Unità di paesaggio

- 1) Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nella tavola *M4 - Analisi del paesaggio e dei beni culturali* e nella carta *P1 - Carta di tutela e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*; il PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità.
- 2) Le unità di paesaggio rappresentate nella carta sono le seguenti:
 - AG** – Unità di paesaggio d’alta montagna: paesaggio dei ghiacciai;
 - AL** – Unità di paesaggio d’alta montagna: paesaggio lacustre;
 - AC** – Unità di paesaggio d’alta montagna: paesaggio di conche d’alta quota;
 - BI** – Unità di paesaggio dei boschi: paesaggio di insediamenti diffusi nel bosco;
 - VF** – Unità di paesaggio di valloni: paesaggio di vallone in forte pendenza;
 - GS** – Unità di paesaggio di fondovalle: paesaggio di gole e strettoie.
- 3) I piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e la valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23 – Componenti strutturali del paesaggio

1) Nella tavola prescrittive *P1 – Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, sono evidenziate, ai sensi del PTP, le seguenti componenti strutturali⁶¹ del paesaggio riconosciute sul territorio comunale:

a) **Aree di specifico interesse paesaggistico:**

aree di pertinenza dei laghi:

LA1. Lago d'Orein (PTP cod. L15 - Tav. P4: Ee3)

LA2. Lago di Places de Moulin (PTP cod. L17 - Tav. P4: Ee2)

LA3. Lago di Livourneyaz (PTP cod. L16 - Tav. P4: Ee4)

altre aree di specifico interesse paesaggistico:

IP1. Les Dzovennoz, Plan Bouc, Crétaz (PTP cod. P13 - Tav. P4: Ee1)

b) **Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale:**

Ha - Hameau:

Ae1 – Les Places

Ae2 – Chentre

Ae3 – Les Balmes

Ae4 – Les Dzovennoz

Ae5 – Les Rus

Ae6 – Chez-les-Merloz

Ae7 – Les Rey

Ae8 – Le Moulin

Ae9 – Les Ley

Ae10 – Les Crêtes

Ae11 – Caserma

Ae12 – Perquis

Ae13 – Plan-de-Veyne

Ae14 – Chez-Noyer, Les Vagères

Ae15 – La Quelod

Ae16 – Le Vianoz

Ae17 – Le Clos Neuf

Ae18 – Chez-Chenoux

Ae19 – La Ferrère

⁶¹ NAPTP, art. 30, comma2 . Tra l'altro : Laghi. Torrenti. Cascate e gli altri elementi principali del sistema idrografico. Versanti terrazzati, i sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale di coerente e consolidato impianto, nonché gli alberi monumentali e le macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica. Gli agglomerati d'interesse storico artistico, documentario o ambientale con le relative attrezzature, nonché i beni culturali isolati costituenti emergenze o fulcri essenziali di riferimento visivo. Aree di specifico interesse paesaggistico. Beni culturali isolati di rilevanza maggiore, media e minore. Visuali particolari. Monumenti o documenti Percorsi storici . Margini edificati degli agglomerati storici individuati nelle unità locali.

c) Beni culturali isolati di rilevanza minore:

1. Forno (Comune)
inserito anche nell'elenco dei Monumenti (M) e Documenti (D) con il n. 1
2. Cappella di Saint Roch (PTP cod. C72)
inserita anche nell'elenco dei Monumenti (M) e Documenti (D) con il n. 2
3. Forno (Comune)
inserito anche nell'elenco dei Monumenti (M) e Documenti (D) con il n. 9
4. Forno (Comune)
inserito anche nell'elenco dei Monumenti (M) e Documenti (D) con il n. 10
5. Cappella di Notre Dame des Neiges (PTP cod. C69)
inserita anche nell'elenco dei Monumenti (M) e Documenti (D) con il n. 11
6. Impianto di lavorazione del rame a Busache (PTP cod. C73)
7. Forno (Comune)
inserito anche nell'elenco dei Monumenti (M) e Documenti (D) con il n. 42
8. Forno (Comune)
inserito anche nell'elenco dei Monumenti (M) e Documenti (D) con il n. 29
9. Forno (Comune)
inserito anche nell'elenco dei Monumenti (M) e Documenti (D) con il n. 35
10. Miniera di Chalon (PTP cod. C74)
11. Cappella della Madonna del Carmine (PTP cod. C71)
inserita anche nell'elenco dei Monumenti (M) e Documenti (D) con il n. 38
12. Cappella di Santa Barbara e San Rocco (PTP cod. C68)
inserita anche nell'elenco dei Monumenti (M) e Documenti (D) con il n. 39
13. Cappella di Santa Maria Maddalena (PTP cod. C70)
inserita anche nell'elenco dei Monumenti (M) e Documenti (D) con il n. 40

d) Visuali particolari:

1. Situata lungo la strada regionale n. 28 in località Plan Praz: visuale panoramica verso l'Aguille-de-l'Arolletta ed il Col du Freyty
2. Situata lungo la strada regionale n. 28 in località di Les Dzovennoz: visuale panoramica verso il fondo valle e verso le catene montuose meridionali della Valle d'Aosta
3. Situata in località Chez-Chenoux: visuale panoramica verso le frazioni meridionali del comune, verso il fondo valle e verso le catene montuose meridionali della Valle d'Aosta
4. Situata in località La Ferrère: visuale panoramica verso nord sulla stretta valle che precede la diga di Place Moulin e le catene montuose settentrionali della Valle d'Aosta
5. Situata in località Chamin-Déré-le-Melet: visuale panoramica verso nord sulla stretta valle che precede la diga di Place Moulin
6. Situata in località Place Moulin: visuale verso nord sul lago di Place Moulin

e) Monumenti (M) o Documenti (D):

1. Forno (D)
2. Cappella di Saint-Roch (M)
3. Edificio privato - ex scuola fondata nel 1773 (D)
4. Edificio privato (D)
5. Edificio privato (D)
6. Edificio privato - Rascard (D)

7. Edificio privato - Rascard (D)
8. Edificio privato (D)
9. Forno (D)
10. Forno (D)
11. Cappella di Notre Dame des Neiges (M)
12. Forno (D)
13. Edificio privato (D)
14. Edificio privato (D)
15. Forno (D)
16. Edificio privato (D)
17. Fontana (D)
18. Forno (D)
19. Forno (D)
20. Forno (D)
21. Edificio privato (D)
22. Forno (D)
23. Edificio privato - Rascard (D)
24. Edificio privato - ex Grenier (D)
25. Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita con campanile (M)
26. Casa Parrocchiale (M)
27. Ostello "La Batise" (D)
28. Edificio privato (D)
29. Forno (D)
30. Edificio privato - Rascard (D)
31. Edificio privato (D)
32. Forno (D)
33. Edificio privato - Rascard (D)
34. Edificio privato - Rascard (D)
35. Forno (D)
36. Edificio privato - Rascard (D)
37. Edificio privato (D)
38. Cappella della Madonna del Carmine (M)
39. Cappella di Santa Barbara e San Rocco (M)
40. Cappella di Santa Maria Maddalena (M)
41. Edificio privato - Rascard (D)
42. Forno (D)
43. Cappella del Sacro Cuore di Gesù (M)
44. Edificio privato - Rascard (D)
45. Fontana (D)

f) **Percorsi storici:**percorsi storici individuati dal PTP:

- PS1. Dalla strada regionale, presso l'abitato di Lexert, fino all'incrocio con il PS2 nei pressi di Les Rus
- PS2. Da Les Rus fino a Berrier, incrociando il percorso PS1 e passando per le località di Primo e Baou di Bouque
- PS3. Da Les Rey fino a Chez-les-Merloz
- PS4. Da la Caserma fino a Les Crêtes
- PS6. Dal percorso storico PS5, nei pressi del Bivouac Spataro passando dal Colle de Crête-Sèche e proseguendo nel territorio elvetico
- PS10. Dall'incrocio con il percorso storico PS24, nei pressi dell'abitato di La Léchère, passando dalle località Pouillayes, Lecherettes, Bachar, Arp-Damon, Baraques, Tsa de Culoz e dal Colle de Cuney e proseguendo nel comune di Nus
- PS11. Dall'incrocio con il percorso storico PS10 a valle della località Léchère proseguendo per circa 800 metri verso sud
- PS12. Dal parcheggio della Diga di Place Moulin, costeggiando il lago, fino alla località Prarayer
- PS13. Dal Torrent de Valcornière presso Plan-de-l'Arp fino all'incrocio con il percorso storico PS14 nei pressi della località Livourneyaz
- PS14. Dal Torrente de Livourneyaz, presso lo sbocco nel Lago di Place Moulin, incrociando il percorso storico PS13 e passando per la località Tsa de Livourneyaz e il Colle de Livourneyaz nel comune di Nus
- PS15. Dalla località Bas-Orein, passando dalle località Grand-Orein, Garda, Grand-Place, a valle del rifugio du Col Collon e dal Col Collon e proseguendo del territorio elvetico
- PS16. Dal percorso storico PS12 a Prarayer, incrociando i percorsi storici PS17 e PS18, fino al rifugio Aosta
- PS20. Dalla strada regionale, presso Les Places, fino alla strada regionale presso Chentre
- PS21. Dal cimitero lungo la strada comunale Plan-de-Veyne - Diga di Place Moulin, incrociando i percorsi storici PS5, PS7 e PS10
- PS22. Da Plan-de-Veyne fino a Les Quelod, passando per Propéraz, Les Vagères ed incrociando il percorso storico PS23
- PS23. Dall'incrocio con il percorso storico PS22 fino a Le Vianoz

Percorsi storici individuati dal Comune

- PS5. Dal Col Faudery fino ad incrociare il percorso storico PS24 nei pressi della località di La Léchère, passando per il Bivouac Spataro, il rifugio de Crête-Sèche e per le località Grand-Chemin, La Tsa e Berrier
- PS7. Dall'incrocio con il percorso storico PS24, nei pressi dell'abitato di Pouillayes, fino all'incrocio con i percorsi storici PS8 e PS9 a valle della località La Tsa
- PS8. Dall'incrocio con i percorsi storici PS7 e PS9 a valle della località La Tsa fino all'incrocio con i percorsi storici PS5 e PS9 in località La Tsa
- PS9. Dall'incrocio con i percorsi storici PS7 e PS8 a valle della località La Tsa fino all'incrocio con i percorsi storici PS5 e PS8 in località La Tsa
- PS17. Dal percorso storico PS16 nei pressi del Torrente Buthier de Valpelline, in destra orografica, fino al percorso storico PS16, in sinistra orografica del medesimo Torrente, passando per le località Gorge e Deré-La-Vileille

PS18. Dal percorso storico PS16 nei pressi del Torrente Buthier de Valpelline, in destra orografica, fino al percorso storico PS16, in sinistra orografica del medesimo Torrente, a circa 700 metri dal rifugio Aosta

PS19. Dalla prosecuzione del percorso storico PS13, dal Torrent de Valcornière presso Plan-de-l'Arp fino al Col de Valcornière e proseguendo nel comune di Valtournenche

g) **Versanti terrazzati, sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale, di coerente e consolidato impianto, nonché gli alberi monumentali e le macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica:**

- larice monumentale

(gli alberi monumentali sono riportati anche nelle tavole motivazionali *M2 – Carta di analisi dei valori naturalistici* e nelle tavole prescrittive *P3 – Tavole di tutela e valorizzazione naturalistica*)

h) **Aree archeologiche:**

AA1. Areale di pertinenza della Chiesa parrocchiale di Santa Margherita in località Plan-de-Veyne, risalente al XVII secolo

AA2. Areale di pertinenza dell'abitato storico di Prarayer, posto alla confluenza delle direttrici per il Col Collon, la Valpelline e la Valtournenche

AA3. Areale di specifico interesse relativo al Col Collon, passaggio usato fin da epoca preistorica

- Specifico interesse archeologico dei percorsi storici PS15 (Col Collon), PS19 (Col de Valcornière), in virtù della loro valenza di collegamenti d'alta quota frequentati in periodo preromano, romano e medievale.

i) **Le cascate e gli altri elementi principali del sistema idrografico:**

1. Marmitta dei giganti.

l) **Rûs:**

Il seguente elenco dei Rûs è estratto dal libro "*Gli antichi rû della Valle d'Aosta*" di Giovanni Vauterin:

1. Rû des Côtes
2. Rû Tsablet
3. Rû de l'Alpe Arbëre
4. Rû Batendière
5. Rû Chamos des Rovines
6. Rû Croix
7. Rû Croix Désot
8. Rû Lilla
9. Rû Pessey Desot
10. Rû Praz Mondzou

11. Rû Propéraz
12. Rû Verney
13. Rû Lecher
14. Rû Petitjaques
15. Rû Planbouque
16. Rû Chez Les Merloz
17. Rû Crête
18. Rû Croux
19. Rû Desot Les-Éve
20. Rû Fontanelle Dessus
21. Rû Fontanelle Desot
22. Rû Grand Grondanes
23. Rû Grondane Dameun
24. Rû Grondane Mellé
25. Rû Joui
26. Rû Le Lex
27. Rû Les Rey
28. Rû Norat
29. Rû Pouillaye
30. Rû Baou de Bousque
31. Rû Collet
32. Rû des Ecalines
33. Rû Pieds des Pareus
34. Rû La Sisa
35. Rû Vertsan
36. Rû Vertsan Damon
37. Rû des Iles
38. Rû La Rive
39. Rû Berrine
40. Rû Chez-Veyne Desot
41. Rû Chez-Veyne
42. Rû Corne
43. Rû Cornet
44. Rû de Dzovennoz
45. Rû Derré Le Mêtso
46. Rû Lechère Desot
47. Rû L'Aquelou

- 48. Rû du Tsentri
- 49. Rû Molliane
- 50. Rû Pré Damon de Barthélemy
- 51. Rû Pré Désot de Barthélemy
- 52. Rû Riva
- 53. Rû Souedzo
- 54. Rû Tsantë des Grondanes
- 55. Rû Voison
- 56. Rû Montagnaye
- 57. Rû Alpe Orén
- 58. Rû des Morts.

- 2) Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità.
- 3) Le opere di manutenzione idraulica sui canali irrigui, i rûs, le "brantse", ad esclusione dei reticoli al servizio dei singoli appezzamenti funzionalmente necessarie dovranno consentire, senza pregiudicare la funzionalità dei canali medesimi e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, un grado di percolazione delle acque atto a garantire il mantenimento dei biotopi dipendenti da tale fonte idrica. I principali rûs sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.⁶²
- 4) Le visuali devono essere tutelate e non devono essere eseguiti interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità.

⁶² NAPTP art. 26, comma 11.

Art. 24 – Tutela dei beni paesaggistici

- 1) Nella carta motivazionale M5 “*Carta dei vincoli paesaggistici e ambientali*” sono indicate le aree tutelate per legge (ex legge 431 del 1985).
- 2) Nella carta prescrittiva P1 “*Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*” sono indicate le aree individuate quali “bellezze naturali” (ex legge 1497/1939) presenti sul territorio comunale:
 - D.M. 22 febbraio 1967
- 3) Alle aree di cui ai commi 1 e 2 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici.
- 4) La disciplina di cui al comma 3 non trova applicazione nei casi indicati dall'art. 142, commi 2 e 3, del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42.
- 5) I seguenti percorsi storici, in virtù della loro valenza di collegamenti d’alta quota frequentati in periodo preromano, romano e medievale, presentano un interesse archeologico: PS15 (Col Collon) – PS19 (Col de Valcornière).
Ogni intervento nel sottosuolo mirante ad una variazione degli stessi percorsi è assoggettato al parere preventivo della struttura regionale competente in materia ad esclusione delle normali operazioni legate alla manutenzione stessa del tracciato viario.

Art. 25 – Classificazione e disciplina dei beni esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale

- 1) I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole motivazionali M4 – *Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali*, nelle tavole prescrittive P1 – *Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* e nella carta P4c – *Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A*.

Tali beni sono di seguito elencati:

- a) monumenti, integri o diroccati, isolati o inseriti in contesti insediati (cat. A) ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione, in attesa della quale, si segnalano a titolo non esaustivo:

- 38. Cappella della Madonna del Carmine (M)
in località Pouillayes - mappale E del foglio n. 18
- 39. Cappella di Santa Barbara e San Rocco (M)
in località La Léchère - mappale C del foglio n. 20
- 40. Cappella di Santa Maria Maddalena (M)
in località Prarayer - mappale D del foglio n. 10
- 43. Cappella del Sacro Cuore di Gesù (M)
in località Novailloz - mappale E del foglio n. 10.

Nelle more della puntuale classificazione sono monumento (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano e per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati e classificati monumento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/1998 quali:

- 1. castelli, torri, cinte murarie, case forti e fortificazioni;
- 2. reperti archeologici;
- 3. ponti antichi e strutture viarie antiche;
- 4. edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi; edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane, al Parco o altri enti e istituti legalmente riconosciuti la cui edificazione risale ad oltre 70 anni.

- b) documenti, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB) ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione, in attesa della quale, si segnalano a titolo non esaustivo:

- 17. Fontana (D)
classificato come "B2 - Edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)" nella tavola della Classificazione dei fabbricati
in località Le Moulin - su strada comunale a valle del mappale n. 318 del foglio n. 31
- 18. Forno (D)
classificato come "B2 - Edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)" nella tavola della Classificazione dei fabbricati
in località Le Moulin - mappale n. 318 del foglio n. 31
- 44. Edificio privato - Rascard (D)
classificato come "B1 - Rascards, greniers, städels" nella tavola della Classificazione dei fabbricati
in località Novailloz - mappale n. 374 del foglio n. 10

integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano e realizzati antecedentemente al 1945, qualora siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari degli edifici elencati e classificati documento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/1998 quali:

1. rascard, grenier;
 2. edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, scuole, fontanili e lavatoi);
 3. edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere ed edifici o manufatti correlati all'attività estrattiva, centrali idroelettriche);
 4. edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico (es. alberghi di inizio secolo), rappresentativo, politico, sociale, militare e connessi a particolari momenti o eventi storici.
- c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. Dc) ai sensi della normativa regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione.

Nelle more della puntuale classificazione di tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle sottozone di tipo "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945 e che non siano tra quelli individuati alle precedenti lettere a) e b), sono riconosciuti come fabbricati storici tradizionali e cautelativamente sono classificati edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale (cat. C) o, nel caso in cui presentassero dei dissesti statici, edifici diroccati assimilabili ad edifici di pregio per il valore intrinseco (cat. Dc).

- 2) Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del comma 1, qualsiasi intervento deve ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni culturali e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.
- 3) Per gli edifici considerati di pregio storico architettonico di cui alla lettera c) del comma 1, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi in termini di tutela spetta alla competenza della sola amministrazione comunale e della struttura regionale competente in materia di paesaggio, nel caso in cui il fabbricato ricadesse in un ambito vincolato o gravasse su questo la necessità di parere a seguito di specifiche leggi regionali.
- 4) Sugli edifici di cui al comma 1 sono ammessi gli interventi di seguito indicati:
 - relativamente ai monumenti e ai documenti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - relativamente agli edifici di pregio: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione è ammessa con le limitazioni di cui al successivo comma 9;
 - relativamente ai diroccati assimilabili a documento o edificio di pregio: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione (per i soli DC) con le limitazioni di cui al successivo comma 9, nonché interventi di ripristino e ricostruzione nel rispetto delle preesistenze dimostrate con le modalità disciplinate dalla l.r. 11/1998, art. 52, comma 2, lettera e).

-
- 5) Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1 e nelle relative aree di pertinenza F1, sono soggetti alle disposizioni di legge in materia di beni culturali, nonché alle disposizioni delle NAPTP, fermo restando che gli interventi consentiti di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro devono tendere:
- ad eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - ad eliminare gli eventuali elementi di contrasto;
 - a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi dintorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
 - a interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine quantomeno, allo studio progettuale della uniformazione dei prospetti visibili da suolo pubblico;
 - a salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
 - a destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili.
- 6) Sugli edifici di cui alla lettere a) e b), di cui al comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché altri usi che sottraggano i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi.
- 7) Le aree libere degli edifici di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tutelate e assoggettate alla disciplina di cui al successivo art. 26: sui bassi fabbricati accessori su di esse esistenti, salvo eliminazione ritenuta opportuna dalle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro ed adeguamento tipologico.
- 8) I fontanili e gli abbeveratoi che presentano tipologia tradizionale (lastre di pietra) e realizzati antecedentemente al 1945 costituiscono infrastrutture oggetto di tutela, pertanto gli interventi devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nei quali sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni culturali.
- 9) Gli interventi sugli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 devono tendere:
- ad eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - ad eliminare gli eventuali elementi di contrasto;
 - a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi dintorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
 - a interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine quantomeno, allo studio progettuale della uniformità dei prospetti visibili da suolo pubblico;
 - a salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico - architettoniche;
-

- a destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico - architettoniche degli immobili.

In particolare si adotteranno le disposizioni seguenti:

- a) un sottotetto esistente, se non ha già preventivamente l'altezza media regolamentare prescritta o non ha già destinazione abitativa, non può essere oggetto di ampliamento in elevazione per essere reso agibile;
- b) l'ampliamento in elevazione per l'adeguamento igienico sanitario dei vari piani deve essere contenuto nel minimo indispensabile;
- c) gli ampliamenti in elevazione ammissibili devono essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti;
- d) i progetti e gli interventi edilizi devono rispettare le seguenti regole:

- utilizzare le strutture portanti esistenti interne ed esterne; ove tali strutture debbano essere integrate per effettuare degli ampliamenti consentiti nel presente articolo, o da norme vigenti, o per ripristinare tratte murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere, quanto ai materiali usati, alle tecniche costruttive impiegate e, ove nel caso, all'organizzazione dei volumi, devono armonizzarsi con le tipologie esistenti;
- l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di porzioni di fabbricato totalmente in legno non possono, di norma, comportare lo smontaggio e il rimontaggio delle strutture lignee; solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di rinnovare alcuni elementi fortemente degradati e tali da pregiudicare la staticità delle strutture, è possibile smontare l'organismo edilizio, sostituendo gli elementi lignei irrecuperabili;
- ove negli edifici oggetto dell'intervento siano presenti elementi caratteristici di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.), tali elementi devono essere conservati e l'intervento deve tendere alla loro integrazione formale senza falsificazione delle parti mancanti;
- è ammessa la ristrutturazione con le limitazioni di cui ai punti precedenti del presente comma 9 nonché con interventi volti a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:
 - le volte;
 - gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
 - i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola);
 - i forni o le macine ad uso privato;
 - gli atri, gli androni e/o le aree comuni;
 - le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
 - l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capriate;
 - qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.

- 10) Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui alla lett. c) del comma 1 afferenti a specifiche leggi regionali, sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni paesaggistici ed architettonici. Al fine di consentire il recupero nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, agli edifici così individuati alla lettera c) del precedente comma 1, saranno applicati i limiti imposti dal comma 9 lettere b), c) e d).

- 11) Sui beni di cui al comma 1 sono ammesse le destinazioni d'uso previste nelle specifiche sottozone di appartenenza o comunque quelle in atto.
- 12) Sui bassi fabbricati accessori, salvo eliminazione ritenuta opportuna dalla Commissione Edilizia o dalle competenti strutture regionali di tutela negli ambiti sottoposti a vincolo, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e adeguamento tipologico.
- 13) Sugli edifici diroccati presenti in aree esterne alle sottozone A, si opererà con le modalità delle analoghe strutture nelle sottozone A. Inoltre, se si tratta di edifici diroccati assimilabili a documento (DB) o comunque presenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sarà necessario conseguire il preventivo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di beni culturali o paesaggistici. Non è ammesso il recupero in aree soggette a calamità naturali o inedificabili per altri vincoli di legge.
- 14) Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista⁶³ sono soggetti a tutela ed eventuali interventi sugli stessi, previa autorizzazione da parte delle strutture regionali in materia di beni culturali, devono essere volti alla riqualificazione e conservazione.
- 15) Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge⁶⁴.

⁶³ D.Lgs. 42/2004, art. 11, comma 1, lettera a).

⁶⁴ l.r. 56/1983, art. 6.

Art. 26 – Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico

- 1) Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nella tavola P1 – tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni e nella tavola P4 – zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, quali sottozone di tipo Ee⁶⁵:
Ee1 Boschi di Dzovenno-Plan Bouc;
Ee2 Lago Places de Moulin;
Ee3 Lac d'Orein;
Ee4 Lac de Livourneyaz.
- 2) Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela vigenti.⁶⁶
- 3) Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
- 4) Per le aree F1 di potenziale interesse archeologico di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - Areale di pertinenza della Chiesa parrocchiale di Santa Margherita in località Plan-de-Veyne.
- 5) Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa. In tali aree devono essere eliminati gli elementi in contrasto mentre gli elementi caratterizzanti come le pavimentazioni, muri in pietra e gli elementi di pregio devono essere tutelati e mantenuti.
La valutazione degli interventi ammessi su tali aree è di competenza esclusiva dell'amministrazione comunale.
- 6) Le seguenti aree sottoposte a speciale limitazione (LM) sono riportate sulla tavola P1 e sulla tavola P4: ogni attività di modifica del sottosuolo o delle strutture storiche esistenti è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - Areale di pertinenza dell'abitato storico di Prarayer;
 - Area di specifico interesse legata al passaggio del Col Collon.
- 7) I seguenti percorsi storici, in virtù della loro valenza di collegamenti d'alta quota frequentati in periodo preromano, romano e medievale, presentano un interesse archeologico: PS15 (Col Collon) – PS19 (Col de Valcornière).
Ogni intervento nel sottosuolo mirante ad una variazione degli stessi percorsi è assoggettato al parere preventivo della struttura regionale competente in materia ad esclusione delle normali operazioni legate alla manutenzione stessa del tracciato viario.

⁶⁵ Ai sensi della DGR 15 febbraio 1999, n. 421, Capitolo II, paragrafo E, numeri 6 e 7, per la quale le aree di specifico interesse costituiscono zona di tipo Ee ove situate in un contesto agro-silvo-pastorale.

⁶⁶ D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, NAPTP, art. 40.

Art. 27 – Percorsi storici

- 1) I percorsi storici sono individuati nelle tavole motivazionali *M4 – Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali* e nelle tavole prescrittive *P1 – Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* inoltre, nella tavola P1 sono individuati i percorsi storici di particolare interesse culturale, paesaggistico e archeologico meritevoli di specifica tutela; nella fattispecie i nn. PS15 (Col Collon) e PS19 (Col de Valcornière).
- 2) Gli interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
- 3) Ogni azione di trasformazione che possa interferire con le reti dei percorsi di cui al comma 1, o minacciarne la conservazione o la fruibilità deve essere preceduta da accurati rilievi storici e topografici estesi agli interi ambiti interessati⁶⁷; deve comunque essere evitato ogni intervento che possa determinare interruzioni o significative modificazioni al tracciato, avuto anche riguardo alle pavimentazioni originarie.
- 4) Negli interventi di manutenzione e recupero dei percorsi storici devono essere mantenuti in opera o reimpiegati (conservando inalterata la tipologia originaria) gli elementi lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e le altre strutture tradizionali – di qualunque materiale – attinenti ai sentieri medesimi.
- 5) Negli interventi di ripristino e valorizzazione della rete viaria storica, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell'area di intervento o con caratteristiche similari.
- 6) Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza non è ammessa la realizzazione di linee elettriche e telefoniche lungo i percorsi storici, per cui trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 25.
- 7) Gli interventi sui percorsi storici di cui al comma 1, individuati come “di particolare pregio” alla lettera n) del precedente art. 23 delle presenti NTA, che eccedano la manutenzione straordinaria, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
- 8) I seguenti percorsi storici, in virtù della loro valenza di collegamenti d'alta quota frequentati in periodo preromano, romano e medievale, presentano un interesse archeologico: PS 15 (Col Collon) – PS 19 (Col Valcornière). Ogni intervento nel sottosuolo, o mirante ad una variazione degli stessi percorsi, o riguardante gli edifici fortificati, è assoggettato al parere preventivo della struttura regionale competente in materia ad esclusione delle normali operazioni legate alla manutenzione stessa del tracciato viario.

⁶⁷ NAPTP, art.37 commi 5 e 6.

**CAPO II - ELEMENTI, USI E ATTREZZATURE CON PARTICOLARE RILEVANZA
URBANISTICA**

Art. 28 – Trasporti

- 1) Nelle tavole prescrittive *P2 – Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, non sono previsti interventi⁶⁸ diretti alla riqualificazione delle reti di trasporto.

⁶⁸ NAPTP, art. 20.

Art. 29 – Sorgenti, pozzi

- 1) Nelle tavole prescrittive *P2 – Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi⁶⁹ e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione⁷⁰ ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio. Nella carta medesima sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza di eventuali “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”.
- 2) Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nelle tavole di cui al suddetto comma, sono costituite dalle aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni; esse devono avere l'estensione prevista dalla legislazione vigente. Le zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nelle tavole di cui al suddetto comma, sono costituite dalle porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta. Nelle zone di rispetto, eventualmente articolate in “Zone di rispetto ristrette” e “Zone di rispetto allargate” sulla base di idonea relazione idrogeologica in rapporto alla tipologia dell'opera di presa o captazione ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, opera la disciplina prevista dalla vigente legislazione⁷¹. In ogni caso sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti⁷²:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) concimazione per irrigazione;
 - d) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - e) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - f) aree cimiteriali;
 - g) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - h) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - i) gestione di rifiuti;
 - j) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - k) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l) pozzi perdenti;
 - m) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta eventualmente

⁶⁹ Art. 2, D.leg.vo 2 febbraio 2001 n. 31.

⁷⁰ Art. 94, D. Leg.vo 3 aprile 2006, n° 152.

⁷¹ Del. CR 792/XI del 28.07.1999, All. B., Capo I, paragrafo A, comma2: semicerchio di almeno 200 m. di raggio a monte ed a fianco della emergenza della sorgente.

⁷² Comma 4, art. 94, D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152.

individuata⁷³;

- n) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame⁷⁴;
- o) usi e attività non compresi alle lettere precedenti, che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano⁷⁵;
- 3) Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, si dovranno adottare tutte le misure necessarie per il loro allontanamento dalla zona di rispetto in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza⁷⁶
- 4) Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza di eventuali "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente", qualora individuate ed elencate in eventuali autorizzazioni regionali all'utilizzazione⁷⁷.
- 5) Al fine di valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche⁷⁸, sono da sottoporre a specifica verifica le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
- a) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- b) opere viarie, ed in genere infrastrutture di servizio;
- c) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera d) del comma 3.
- 6) Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto e di protezione, deve esserne verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali⁷⁹.
- 7) Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività.
- 8) Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge⁸⁰.

⁷³ Dlgs 152/2006, art. 94.

⁷⁴ Del.C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b).

⁷⁵ Del.C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c).

⁷⁶ Dlgs 152/2006, art. 94, comma 5.

⁷⁷ - Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm;
 - D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm;
 - Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm;
 - D. Leg.vo 4 agosto 199, n. 339;
 - L. 24 ottobre 2000, n. 323;
 - Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003
 - l.r. 13 marzo 2008, n° 5.

⁷⁸ D. Leg.vo 3 aprile 2006, n° 152.

⁷⁹ Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 4, D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm.

⁸⁰ - Art. 94, D. Leg.vo 3 aprile 2006, n° 152;
 - D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm.;

- 9) Con riferimento alle opere di stoccaggio interrato è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi della legislazione regionale⁸¹. La zona di tutela assoluta delle opere di stoccaggio dell'acqua non deve essere inferiore a 10 m dalle pareti esterne dei manufatti di contenimento dell'acqua: in tale fascia valgono i divieti di cui al comma 2 del presente articolo.
- 10) Nelle tavole di cui al comma 1, sono indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale.

⁸¹ - l.r. 11/98, art. 42 – vv. ALL 3.1 – pag. 14;
- Del. C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B.
l.r. 11/98 art. 42, commi 1 e 2.

Art. 30 – Corsi d’acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, “brantse”

- 1) Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall’applicazione di quanto stabilito dalla legislazione regionale⁸², ai lati dei corsi d’acqua naturali di cui agli appositi elenchi, valgono le disposizioni contenute nel PTA⁸³ e le limitazioni d’uso previste per le fasce così come definite sempre dalla legislazione regionale⁸⁴.
- 2) Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna, è stabilita una fascia di protezione non inferiore a 10 m dal bordo del canale o dal perimetro delle vasche, nella quale, oltre all’inedificabilità, deve essere garantita la possibilità di manutenzione dell’opera stessa mediante servitù di passaggio per ispezioni, manutenzione, manovra alle chiuse ecc. Devono inoltre essere assicurati adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di ammissibili interventi previsti in tale fascia devono essere accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
- 3) Relativamente ai canali irrigui, ai rûs, alle “brantse”, nelle sottozone E vengono stabilite fasce di rispetto non inferiori a m 2,50. Nelle altre sottozone la fascia di rispetto è pari a m 5,00; in tali fasce è unicamente consentita la realizzazione di infrastrutture pubbliche a rete o puntuali, nonché opere di miglioramento fondiario richieste da Consorzi o da singoli privati. Oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del valore storico culturale dei canali irrigui, dei rûs, e delle “brantse” anche in relazione a quanto disciplinato al precedente articolo 23, comma 3.
- 4) Le determinazioni progettuali e le modalità esecutive delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico devono assicurare il migliore inserimento possibile nell’ambiente interessato dalle opere medesime e la ricomposizione del suolo e del soprassuolo alterati.
- 5) Ai sensi dell’articolo 43, comma 1 delle NTA del Piano Tutela delle Acque, lungo il torrente Buthier deve essere rispettata la fascia di inedificabilità di 20 metri, mentre per i restanti corsi d’acqua la fascia di rispetto sarà pari a 10 metri.
- 6) Ai sensi dell’articolo 43, comma 1 delle NTA del Piano Tutela delle Acque, laddove vi siano alberi lungo fiumi o torrenti, essi dovranno essere conservati, così come, laddove vi siano destinazioni ad uso agricolo del suolo lungo i corsi d’acqua, le stesse potranno essere mantenute a condizione che restino oltre i 15 metri dalla sponda dei torrenti.

⁸² l.r. 11/98, art. 36.

⁸³ Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell’art. 44 del D.leg.vo 152/2006 e smi.

⁸⁴ l.r. 11/98, art. 41 e sm; DGR 518/XI.

Art. 31 – Reti di trasporto e distribuzione dell'energia

- 1) Nel territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV, e agli interventi negli ambiti inedificabili o di cui al capo V del Titolo II, nonché alle disposizioni regionali in ordine all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici⁸⁵, sono ammessi:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica di bassa e media tensione, la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti.
- 2) Per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici, si devono osservare le seguenti indicazioni:
 - a) sono da preferire impianti collettivi o frazionali posti a terra in posizione visivamente defilata rispetto all'abitato.
- 3) Fatte salve le indicazioni di cui all'art. 4 della l.r. n. 13 del 2007, l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici è consentita su tutto il territorio comunale sul tetto o sulle pareti degli edifici, purché siano a raso o complanari al manto di copertura.
Qualora gli edifici presentassero copertura piana i pannelli solari e/o fotovoltaici potranno essere installati su detta copertura a condizione che l'estremità superiore degli stessi non superi la quota dell'estradosso del cornicione che contiene la copertura.
- 4) Non sono ammessi impianti eolici installati nelle sottozone di tipo "A" o in posizione tale da determinare un impatto visivo.
- 5) Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza su terreni in ambiti inedificabili, nel territorio comunale le linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione e media devono preferibilmente essere realizzate con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili:
 - a) nelle aree di specifico interesse naturalistico e paesaggistico;
 - b) nelle sottozone di tipo A;
 - c) lungo i percorsi panoramici e nei relativi punti di osservazione, con specifico riferimento a quelli indicati nella tavola P1 "Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali".
- 6) Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza su terreni in ambiti inedificabili, nel territorio comunale la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica deve essere eseguita in via prioritaria in interrato o in posizioni visivamente defilate⁸⁶.
- 7) Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio nelle fasce di rispetto delle linee elettriche sono sottoposti alle vigenti normative di settore⁸⁷.

⁸⁵ DGR 9/2011.

⁸⁶ NAPTP, art. 22, comma 2 lettera d).

⁸⁷ l.r. 8/2011.

Art. 32 – Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature

- 1) Nelle tavole prescrittive *P2 – Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, sono indicate le reti fognarie e gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione. I progetti di rifacimento, potenziamento e nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP⁸⁸ nonché delle leggi e dei piani di settore⁸⁹.
- 2) Le fasce di rispetto relative dalle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile⁹⁰, come segue:
 - a) impianti di depurazione: 100,00 m;
 - b) fosse di depurazione tipo Imhoff di tipo comunitario a servizio di frazioni: 10,00 m.
- 3) Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento⁹¹.
- 4) Gli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale.

⁸⁸ NAPTP, Art. 22, comma 4.
la riorganizzazione funzionale ed il completamento delle reti per la raccolta e l'adduzione a impianti di depurazione, delle acque nere;
la riorganizzazione ed il completamento delle reti per la raccolta, e l'adduzione nei corsi d'acqua naturali o nei canali irrigui, delle acque meteoriche cadenti sulle aree impermeabilizzate, nonché delle acque di drenaggio e dei fontanili;
la razionalizzazione e l'esecuzione degli impianti comunali e sovracomunali per la depurazione delle acque nere e il trattamento dei relativi fanghi, nel rispetto delle specifiche limitazioni disposte per la difesa del suolo e delle risorse primarie;
il controllo dell'efficacia intrinseca degli impianti di depurazione;
l'immissione dei reflui industriali nella rete fognaria delle acque nere civili previa depurazione e verifica dell'accettabilità ai sensi di legge;
la distribuzione degli impianti di depurazione in modo da tenere in conto le variazioni di carico in funzione di presenze turistiche saltuarie.

⁸⁹ l.r. 8 settembre 1999, n. 27; D.lgs 152/2006 Parte Terza.

⁹⁰ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento; D. Leg.vo 3 aprile 2006, n.152.

⁹¹ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento; D. Leg.vo 3 aprile 2006, n.152.

Art. 32bis – Distanze minime delle stalle e concimaie

- 1) Non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni, salvo quelle finalizzate a ospitare il conduttore dell'azienda zootecnica, i suoi coadiuvanti e dipendenti, a una distanza dalle stalle e concimaie inferiore a 50 metri. Sono ammesse le seguenti eccezioni:
 - a) realizzazione di strutture agrituristiche per le quali valgono le distanze stabilite all'art. 3 delle disposizioni igienico-sanitarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1148 del 13 maggio 2011;
 - b) realizzazione di altre strutture turistico-ricettive a servizio dell'azienda zootecnica. In tal caso la distanza minima è pari a 25 metri.
- 2) Non è consentito l'ampliamento in emergenza di strutture abitative esistenti poste a una distanza dalle stalle e concimaie inferiore a 25 metri, allorché l'ampliamento determini una riduzione della distanza già in essere.
- 3) Non è consentito il cambio di destinazione d'uso, a favore di destinazioni che implicano la presenza duratura di persone, per edifici posti a una distanza inferiore a 25 metri da stalle e concimaie esistenti.

Tale distanza minima non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni della sottozona (sottozona A, B e C) poiché trattasi di strutture destinate, nel breve o medio periodo, alla chiusura o delocalizzazione.
- 4) Non è consentito l'insediamento di nuove stalle o concimaie a una distanza dall'edificazione esistente o dal confine delle zone edificabili inferiore a 50 metri.
- 5) Il potenziamento di stalle o concimaie esistenti poste a distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni o dai confini delle aree edificabili può avvenire se queste non comportano la riduzione della distanza già esistente. Sono sempre ammessi interventi volti a migliorare le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza delle stalle e concimaie esistenti.
- 6) Nelle situazioni di cui alle precedenti lettere b), c) e e), tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere, distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

Art. 33 – Viabilità

- 1) Nelle tavole prescrittive *P2 – Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, è indicata la rete stradale pubblica che è composta da⁹²:
 - a) C - strade extraurbane secondarie (regionali);
 - b) E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
 - c) F - strade locali (regionali, comunali, vicinali).
- 2) Le nuove strade comunali, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili⁹³, fatte salve le deroghe ammesse⁹⁴. Deve inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate.
- 3) Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
- 4) Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio, devono possedere i requisiti seguenti, in relazione al volume del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
 - a) carreggiata veicolare adeguata al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata⁹⁵ non inferiore a m 3,00;
 - b) andamento plano-altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico;
 - c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica (per una fascia di m 5,00 prima dell'innesto la pendenza non potrà essere superiore al 5%);
 - d) sistema di raccolta delle acque da realizzare mediante cunette, canali grigliati carrabili, pozzetti con chiusini a caditoia e sistema di allontanamento e scarico nei punti indicati dal Comune;
 - e) eventuale illuminazione per motivi di sicurezza;
 - f) segnaletica stradale conformemente a quanto richiesto dal Codice della strada;
 - g) immissione in una strada pubblica;
 - h) dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche;
 - i) pavimentazione adeguata all'uso ed alla tipologia della strada;
 - j) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
- 5) Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.

⁹² D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.

⁹³ Decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

⁹⁴ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2.

⁹⁵ come definita dal Codice della strada.

- 6) Per le strade di cui ai commi 3, 4 e 5 opera la disciplina delle NAPTP⁹⁶
- 7) In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle strade regionali, comunali e vicinali si applicano le disposizioni seguenti:

Strade	Entro gli insediamenti previsti dal PRG⁹⁷	Fuori gli insediamenti previsti dal PRG⁹⁸	Fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG⁹⁹
C. strade extraurbane secondarie (strada regionale)	-	m 14,00 per strade ≤ m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ¹⁰⁰ e, nelle sottozone E, per i casi previsti dalla legislazione regionale ¹⁰¹ : m 7,50 per strade ≤ m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,00 e ≤ m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ¹⁰²	-
E. strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m 7,50 per strade ≤ m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 m 15,00 per strade > m 8,00 ¹⁰³	-	-
F. strade locali (regionali, comunali, vicinali)	m 7,50 per strade ≤ m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 m 15,00 per strade > m 8,00 ¹⁰⁴	m 14,00 per strade ≤ m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ¹⁰⁵ e, nelle sottozone E, per i casi previsti dalla legislazione regionale ¹⁰⁶ : m 7,50 per strade ≤ m 5,00	-

⁹⁶ NAPTP, art. 21, commi 1 e 2.

⁹⁷ l.r. 11/98 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I.

⁹⁸ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I.

⁹⁹ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹⁰⁰ distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2.

¹⁰¹ l.r. 6 aprile 1998 e s.m.: art. 99, comma 3: fabbricati realizzati per finalità di interesse generale o sociale, nonché fabbricati agricoli in possesso del parere favorevole di cui all'art. 22, comma 2, lettera e) della l.r. 6 aprile 1998 e s.m..

¹⁰² distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 99, comma 1, lettera a), comma 2.

¹⁰³ distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2.

¹⁰⁴ distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2.

¹⁰⁵ distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2.

¹⁰⁶ l.r. 6 aprile 1998 e s.m.: art. 99, comma 3: fabbricati realizzati per finalità di interesse generale o sociale, nonché fabbricati agricoli in possesso del parere favorevole di cui all'art. 22, comma 2, lettera e) della l.r. 6 aprile 1998 e s.m..

Strade	Entro gli insediamenti previsti dal PRG ⁹⁷	Fuori gli insediamenti previsti dal PRG ⁹⁸	Fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ⁹⁹
		m 9,00 per strade > m 5,00 e ≤ m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ¹⁰⁷	

- 8) In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, i fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge¹⁰⁸.
- 9) Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dall'asse stradale, a seguito della avvenuta classificazione delle strade, ai sensi del codice della strada, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

Strade	Centro abitato ¹⁰⁹	Fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹¹⁰	Fuori dai centri abitati ma fuori le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹¹¹
C. strade extraurbane secondarie (strada regionale)	-	m 10,00 ¹¹²	m 30,00 ¹¹³
E. Strade urbana di quartiere (regionali, comunali)	m 5,00 per strade ≤ m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 m 9,00 per strade > m 8,00	m 5,00 per strade ≤ m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 m 9,00 per strade > m 8,00	m 20,00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) ¹¹⁴
F. Strade locali (regionali, comunali, vicinali)	m 5,00 per strade ≤ m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 m 9,00 per strade > m 8,00	m 5,00 per strade ≤ m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 m 9,00 per strade > m 8,00	m 20,00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) ¹¹⁵

- 10) Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e

¹⁰⁷ distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 99, comma 1, lettera a), comma 2.

¹⁰⁸ l.r. 11/98 art. 99, comma 3.

¹⁰⁹ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4.

¹¹⁰ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹¹¹ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹¹² D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2 bis, lettera a)

¹¹³ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera c)

¹¹⁴ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e).

¹¹⁵ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e).

dal relativo regolamento¹¹⁶.

- 11) Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento¹¹⁷.
- 12) Le strade poste ai confini di sottozona diverse comporteranno sui due lati distanze dalle strade corrispondenti a quelle previste dalle rispettive sottozone da esse separate. Nel sottosuolo lungo le strade, dopo opportuna valutazione da parte del Comune o da parte della struttura regionale competente per materia, sono ammesse costruzioni oltre gli allineamenti verso via purché situate al di sotto dei marciapiedi e dei piazzali di sosta e purché non incidano su aree di particolare interesse, classificate di pregio F1, di cui all'art. 26 delle NTA. Tali costruzioni ammesse anche nelle aree classificate F2, in coerenza con il disposto normativo del PUD vigente dovranno avere l'estradosso del solaio di copertura a livello inferiore o uguale a quello della strada a cui sono adiacenti e assicurare la transitabilità mediante la realizzazione di un solaio dimensionato almeno per un sovraccarico di 2.000 Kg/m² se la viabilità è costituita da veicoli di massa inferiore a 3,5 t. e 3.000 Kg/m² se maggiori (è comunque richiesta una verifica statica a firma di un professionista abilitato). Il Comune potrà chiedere l'asservimento gratuito della superficie superiore del solaio a livello stradale. Nel caso che l'estradosso della soletta sia superiore al piano stradale l'edificazione dovrà osservare la distanza minima di m 3,00. dal ciglio stradale.
- 13) La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio ai percorsi storici, individuati nelle tavole prescrittive P1 – *Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, è fissata in metri 5 da misurarsi dall'asse dei percorsi stessi. Tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.
- 14) Per comprovate esigenze pubbliche o di natura idrogeologica o di traffico o di salvaguardia panoramica, l'Amministrazione regionale ed il Comune possono richiedere distanze dalle strade di loro rispettiva competenza anche se difformi da quelle previste dalle presenti NTA, nel rispetto delle norme regionali e nazionali in materia.
- 15) Per quanto riguarda l'intervento su percorsi storici individuati sulla tavola prescrittiva P1 – *Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali* – si rimanda alla disciplina di cui all'art. 27 delle NTA.
- 16) Si applica la norma cogente espressa al comma 1 lettera b) dell'art. 21 delle NAPTP.

¹¹⁶ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

¹¹⁷ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

Art. 34 – Oleodotto e acquedotto

- 1) Nelle tavole prescrittive P2 - *Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, sono indicate le condotte principali dell'oleodotto e dell'acquedotto.
- 2) Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato devono essere segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
- 3) La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
- 4) La fascia di protezione delle condotte di cui al comma 1, è fissata in m 1,50 per lato misurati dall'asse della condotta stessa. All'interno di tale fascia è fatto divieto senza preventiva autorizzazione di eseguire interventi edificatori, di effettuare piantagioni e spandere materiali che possano risultare fonti di inquinamento.¹¹⁸

¹¹⁸ Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II.

Art. 35 – Gestione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi¹¹⁹ è attuato secondo le modalità previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti¹²⁰, dal piano Sub-ATO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dal regolamento comunale¹²¹.

¹¹⁹ NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7.

¹²⁰ D. Leg.vo 152/2006; DCR n. 3188/XIII del 15/04/2003.

¹²¹ D. Leg.vo 152/2006.

Art. 36 – Industria e artigianato

- 1) Per le attività e gli usi artigianali ammessi si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui agli articoli successivi, riguardanti le destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone medesime.
- 2) La destinazione di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, sempre ammessa nelle sottozone di tipo A e Ba, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per nuove attività artigianali purché modeste, non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, compatibili con la destinazione abitativa e subordinate all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale.
- 3) La presenza del complesso della diga e delle strutture tecniche infrastrutturali annesse, tenuto conto che l'infrastruttura strategica della diga è disciplinata da norme nazionali e che il complesso nella sua interezza fa parte di un processo produttivo, il PRG demanda al piano rischi incardinato al gestore dell'attività produttiva e alle risultanze delle specifiche verifiche annuali effettuate ai sensi di legge da parte della proprietà della diga stessa sulle componenti edilizie impiantistiche. Le indicazioni contenute pertanto in tale piano devono essere recepite negli aggiornamenti previsti e necessari nel piano di protezione civile comunale.

Art. 37 – Siti e impianti di radiotelecomunicazione

- 1) La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati per le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazione è disposta dal piano formato dalla Unités des Communes valdôtaines ai sensi di legge¹²².
- 2) Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazione previste negli appositi progetti di rete¹²³, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore¹²⁴, nelle apposite sottozone previste dal PRG o nelle altre sottozone ove ammesso nelle norme relative alle sottozone.
- 3) Nelle more dell'approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radio telecomunicazione, su tutto il territorio comunale e con esclusione delle zone di tipo A, sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) installazione di nuove stazioni radioelettriche esterne ai siti esistenti, anche se non coerenti con le destinazioni di zona del PRG, così come previsto dalla legislazione regionale¹²⁵, previo parere favorevole dell'A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obbiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni e altre strutture, qualora:
 - 1) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
 - 2) tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge¹²⁶;
 - 3) tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti.
 - 4) funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG;
 - 5) funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
 - 6) collegate a specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.
 - b) Per le stazioni e le postazioni radioelettriche esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:
 - 1) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obbiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
 - 2) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la

In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti.

¹²² l.r. 4 novembre 2005, n. 25. Modificazioni alla l.r. n. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazioni) e 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche), art. 6bis, comma 4).

¹²³ l.r. 04 novembre 2005, n. 25, Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla l.r. 11/98 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della l.r. 21 agosto 2000, n. 31.

¹²⁴ l.r. 6/2013.

¹²⁵ l.r. 6/2013.

¹²⁶ l.r. 6/2013.

ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.

- 4) Nelle zone A sono ammesse installazioni di piccole stazioni radioelettriche e reti di comunicazione elettronica al fine di garantire la copertura della banda larga su tutto il territorio comunale.
- 5) Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti¹²⁷.
- 6) Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione, su tutto il territorio comunale, la tipologia costruttiva delle postazioni e delle altre strutture è la seguente:
 - a) gli elementi strutturali metallici dovranno essere opachi e non riflettenti;
 - b) le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto.

¹²⁷ Art. 2 l.r. 25/2005.

Art. 38 – Cimitero comunale

- 1) Nella tavola P2 - *Carta degli elementi e degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, è indicata l'area dell'impianto cimiteriale ove si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia¹²⁸ fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche¹²⁹.

¹²⁸ RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

¹²⁹ Art. 94, D.leg.vo 152/2006, e smi.

Art. 39 – Aree sciabili, piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche

- 1) Le aree sciabili comprendenti le piste di sci nordico sono indicate nella tavola P2 - *Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*.
- 2) Non sono consentite opere permanenti e interventi di modellazione del terreno, se non finalizzati alla restituzione ambientale e alla sicurezza degli utenti¹³⁰.
- 3) Le aree riservate alla pratica dello sci nordico sono destinate ad uso pubblico¹³¹.
- 4) Gli interventi diretti alla riqualificazione delle piste di sci nordico esistenti devono comportare la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico.
- 5) È ammessa la realizzazione di nuove piste di sci nordico o il potenziamento¹³² di quelle esistenti anche mediante interventi di modellamento del terreno che consentano il ripristino del manto vegetale.
- 6) Relativamente alle attrezzature turistiche esistenti e in previsione si osservano le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 29 delle NAPTP.
- 7) Nell'ambito delle aree sciabili di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di opere di rimodellazione del terreno, che possano impedire o rendere difficoltoso o pericoloso l'uso delle piste di sci.
Inoltre, nelle aree destinate allo sci è vietata l'installazione di manufatti e costruzioni emergenti dal suolo anche nelle fasce laterali delle piste in modo da non creare ostacolo alla funzionale pratica dell'attività sciistica, quali recinzioni fisse, vasche, pozzetti ed aste porta irrigatori fisse, ecc..
Per garantire invece le attività agro-silvo-pastorali, le eventuali attrezzature funzionali alla pratica sciistica, di tipo fisso ed emergente dal terreno, devono essere ridotte al minimo indispensabile e quelle mobili devono essere tempestivamente rimosse e debitamente collocate in apposite aree o locali di ricovero alla fine della stagione invernale o comunque alla chiusura degli impianti.

¹³⁰ NAPTP, art. 29, comma 8.

¹³¹ l.r. 17 marzo 1992, n. 9, art. 1.

¹³² NAPTP, art. 29, comma 12.

CAPO III - TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA

Art. 40 – Siti e beni di specifico interesse naturalistico

- 1) I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico¹³³ sono rappresentati nelle tavole P3 – *Tutela e valorizzazione naturalistica*; e relativamente alle aree evidenziate nella tavola “P4 - *Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, quali sottozone di tipo Ef, nell’ambito di zone di tipo E, con specifico riferimento ai siti di interesse naturalistico sono stati individuati come sottozone:

Ef1 - Zona delle Kinzigiti di Places de Moulin (PTP cod. G13): include anche il sito di importanza regionale con valenza vegetazionale (stazione di *Betula pubescens* e *Alnus incana*)

Ef2 - Comba de Lacs: filoni magmatici di pegmatiti nelle kinzigiti (PTP cod. G14)

Ef3 - Apparato morenico del Glacier d’Orein

si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4¹³⁴.

- 2) Costituiscono inoltre beni di specifico interesse naturalistico:

le stazioni delle seguenti specie floristiche di pregio¹³⁵:

COD	SOTTOZONA	LOCALITA' indicativa	SPECIE PRESENTE
C03-1	Ef1	Lungo la diga di Places de Moulin	Stazione di <i>Betula pubescens</i> e <i>Alnus incana</i> .
C03-2	Ea1, Eb8, Ec4	Chatelet	Ampia stazione di <i>Potentilla grammopetala</i>
C03-3	Ec3, Ec10	“Salto della Sposa”	Stazione di <i>Potentilla grammopetala</i> su rupi
S009-1	Ec7	Nei pressi della confluenza del torrente Braoulé con il Buthier	Larice monumentale ai sensi della l.r. 21 agosto 1990, n. 50
S009-2	Eb9	Bois de Léchère	Stazione isolata di <i>Betula pubescens</i>
S009-3	Ea6	Di fronte a Grand Orein	Stazione di <i>Minuartia cherlerioides</i>
S009-4	Ea8	Cresta di Pointe des Fontanelles	Stazione di <i>Minuartia cherlerioides</i>
S009-5	Ea9	Valcornière	Stazione di <i>Minuartia cherlerioides</i>

¹³³ NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione.

1. Sono oggetto di conservazione i siti d’interesse naturalistico comunitario o nazionale indicati dal PTP.

2. Sono altresì oggetto di conservazione le strutture geologiche, i siti d’interesse mine-ralogico, petrografico, geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni floristiche, gli ambiti vegetazionali e le zone umide, indicati dal PTP. Gli strumenti urbanistici possono integrare tali beni naturalistici nonché i siti di cui al comma 1.

3. Sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.

¹³⁴ Art. 38, comma 4 delle NTAPTP.

“Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico in-teresse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguata-mente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica de-gli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all’escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico”.

¹³⁵ L.r. 45/2009 “*Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina*”.

COD	SOTTOZONA	LOCALITA' indicativa	SPECIE PRESENTE
S009-6	Ea6	A ovest di Bas Orein	Stazione di <i>Potentilla grammopetala</i>
S009-7	Ec4	Sentiero da Pralet verso Comba des Lacs	Stazione di <i>Potentilla grammopetala</i>
S009-8	Eb20	Praz de Dieu	Stazione di <i>Potentilla grammopetala</i>
S009-9	Eb10	presso Grésime, immediatamente a valle del punto quotato 2124.6	Stazione di <i>Sedum villosum</i>
S009-10	Eb13	oltre Prarayer, quota 2000 metri nelle vicinanze del sentiero per il Rifugio Aosta	Stazione di <i>Sedum villosum</i>
S009-11	Ec4	a nord di Chamin-Deré-le-Melet, quota 1980 metri	Stazione <i>Campanula alpestris</i>

le seguenti torbiere e zone umide:

COD	SOTTOZONA	LOCALITA' indicativa	HABITAT
C04-1	Ef8	Place	Torbiera del Marais-vivier
C04-2	Ec4	Chamin	Stagno di Chamin

le seguenti aree di interesse faunistico:

COD	SOTTOZONA	LOCALITA' indicativa	INTERESSE
C01-1	Ec11	Localité Rayes d'Adam	Sito riproduttivo di rapaci diurni e notturni
C01-2	Ef4 - Ea13	Comba d'Inverгнаou	Sito riproduttivo di rapaci diurni e notturni
C01-3	Ea11 - Ea13- Ec13	Becca des Rayes Planes	Sito riproduttivo di rapaci diurni e notturni
C01-4	Ea11 - Ec7	Versantenord di Mont Dzalou	Sito riproduttivo di rapaci diurni e notturni
C01-5	Ec11	Localité Rayes d'Adam	Aree vocate per il Gallo forcello
C01-6	Ea11 - Ea12	Comba d'Arbières	Aree vocate per la Pernice bianca
C01-7	Ea9 - Eb18 - Eb19 - Ec7 - Ee4	Versante tra Valcornière e Livourneyaz	Aree vocate per la Pernice bianca
C01-8	Ea6 - Ea7 - Eb15	Destra idrografica della testata di valle del Buthier	Aree vocate per la Pernice bianca

COD	SOTTOZONA	LOCALITA' indicativa	INTERESSE
C01-9	Ea6 - Ef3	Alto vallone dell'Orein	Aree vocate per la Pernice bianca
C01-10	Ea7 - Ea14	Col Collon	Corridoio faunistico per lo spostamento delle popolazioni di Stambecco fra VDA e Valais
C01-11	Eb13 - Ec6 - Ec7 - Ee2	Praz-Rayé	Corridoio faunistico per lo spostamento stagionale del Cervo

- 3) Eventuali interventi che possano interessare le superfici incluse nei siti o le aree prossime¹³⁶ ai beni puntuali di specifico interesse naturalistico dovranno essere preventivamente concordati con la struttura regionale competente in materia di aree protette, al fine di ottenere parere favorevole o favorevole condizionato, preventivo e vincolante e finalizzato alla tutela degli stessi.
- 4) Sono parimenti oggetto di conservazione¹³⁷: i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte¹³⁸.

I seguenti siti di interesse geologico-geomorfologico:

COD	SOTTOZONA	LOCALITA' indicativa	INTERESSE
C08-1	Ef1	Places-de-Moulin	Kinzigiti di micascisti di alto grado metamorfico, particolarmente ben conservati (PTP cod. G13)
C08-2	Ef2	Comba des Lacs	Pegmatiti di Comba des Lacs, filoni magmatici di pegmatiti nelle kinzigiti (PTP cod. G14)
C08-3	Ee3 - Ef3	Orein	Ghiacciaio, apparato morenico e lago d'Orein

sono stati individuati sulla carta P4 - *Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG* come sottozone:

- Ef1 - Zona delle Kinzigiti di Places de Moulin
 Ef2 - Comba de Lacs
 Ee3, Ef3 - Apparato morenico del Glacier d'Orein.

- 5) Gli alberi classificati "monumentali" ai sensi della vigente legislazione in materia¹³⁹, sono oggetto di specifica tutela e gli interventi fito-manutentivi devono essere preventivamente concordati con i competenti uffici regionali; in ogni caso l'abbattimento degli alberi

¹³⁶ Per area prossima ai beni puntuali di specifico interesse naturalistico è da intendersi un areale di m 50.00 di raggio con centro in corrispondenza del baricentro del simbolo grafico riportato nelle tavole inerenti i valori naturalistici.

¹³⁷ NAPTP, Art. 38, comma 3.

¹³⁸ I comuni, d'intesa con i competenti servizi regionali, assicurano - mediante gli strumenti urbanistici, o con altri provvedimenti - forme differenziate di tutela delle aree interessate dai beni di cui ai commi 1, 2, 3, a fini scientifici, didattici, educativi e di pubblico godimento; per i beni di cui al comma 2, i comuni - nella sede anzidetta - sulla base di adeguati approfondimenti tecnici e scientifici e nel rispetto dell'interesse prioritario segnalato dal PTP, precisano le delimitazioni formulate dal PTP e delimitano le aree interessate dai beni che il PTP individua simbolicamente. I comuni assicurano, altresì, forme appropriate di tutela ad altri beni e ambiti di valore ambientale, quali le stazioni pioniere a carattere erbaceo, arbustivo o arboreo, gli ambiti faunistici, ivi compresi le aree di nidificazione di uccelli rapaci, i corridoi di transito degli ungulati, particolari zone di svernamento e riproduzione della fauna selvatica, individuati da specifici studi.

¹³⁹ l.r. 21 agosto 1990, n° 50 e s.m..

monumentali segue le procedure di legge¹⁴⁰.

¹⁴⁰ l.r. 21 agosto 1990, n° 50 e s.m., art. 5.

Art. 41 – Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica¹⁴¹

- 1) I parchi, le riserve e le aree di valorizzazione naturalistica sono rappresentati nelle tavole prescrittive P3 - Tavole di tutela e valorizzazione naturalistica:
 - Riserva naturale regionale di Montagnayes¹⁴²
- 2) Sul territorio comunale, la superficie della Riserva naturale è suddivisa, nella tavola P4 - *Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, nelle sottozone: Ea13, Ef4, Ef5, Ef7.
- 3) Nell'area di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di settore¹⁴³.

¹⁴¹ Art. 39 NTAPTP.

¹⁴² DPR n. 372 del 20 agosto 2013.

¹⁴³ L.R. 30 luglio 1991, n. 30 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette".

Art. 42 – Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale

- 1) Sul territorio Comunale è presente un sito di importanza regionale (SIR):

COD	SOTTOZONA	LOCALITA' indicativa	INTERESSE
C03-1	Ef1	Lungo la diga di Places de Moulin	Stazione di <i>Betula pubescens</i> e <i>Alnus incana</i> .

- 2) Al sito di importanza regionale, perimetrato nella tavola P3 – *Tutela e valorizzazione naturalistica*, si applicano, oltre alle disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4, anche le disposizioni previste dalla normativa in materia di conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatiche¹⁴⁴.

¹⁴⁴ L.R. 21 maggio 2007, n. 8: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.

CAPO IV - ZONIZZAZIONE, SERVIZI E VIABILITÀ

Art. 43 – Suddivisione del territorio in sottozone

- 1) Le zone territoriali di cui alla l.r. 11/98, art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, e rappresentate nella tavola P4 - "Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG", nelle seguenti sottozone:

SOTTOZONE DI TIPO A

(parti di territorio comprendenti agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi)

Ae – Hameaux

(nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio)

- Ae1 – Les Places
- Ae2* – Chentre
- Ae3* – Les Balmes
- Ae4 – Les Dzovennoz
- Ae5* – Les Rus
- Ae6 – Chez-Les-Merloz
- Ae7 – Les Rey
- Ae8* – Le Moulin
- Ae9 – Les Ley
- Ae10 – Les Crêtes
- Ae11* – Caserma
- Ae12* – Perquis
- Ae13* – Plan-de-Veyne
- Ae14* – Chez Noyer, Les Vagères
- Ae15 – La Quelod
- Ae16* – Le Vianoz
- Ae17 – Le Clos Neuf
- Ae18 – Chez-Chenoux
- Ae19* – La Ferrère

SOTTOZONE DI TIPO B

(parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziarie e dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto, totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale)

Ba

(sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza)

- Ba1 – Les Places
- Ba2 – Chentre
- Ba3* – Lexert
- Ba4 – Lexert - Les Dzovennoz
- Ba5 – Les Dzovennoz
- Ba6 – Les Ley

Bd

(sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche)

Bd1* – Lexert

SOTTOZONE DI TIPO E

(parti di territorio destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili)

Ea

(sottozone di alta montagna, sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna)

Ea1 – Alto versante da Mont-Rion alla Comba de la Sassa

Ea2 – Glacier de l'Arolletta

Ea3 – Glacier de Chardonney

Ea4 – Glacier d'Otemma

Ea5 – Haut Glacier d'Orein

Ea6 – Comba d'Orein-Pointes des Noires

Ea7 – Glacier du Mont Braoulé

Ea8 – Glacier des Grandes Murailles

Ea9 – Versante di Bella Tsa-Comba di Valcornière

Ea10 – Glaciers du Dôme du Tsan e Chavacour

Ea11 – Mont Dzalou

Ea12 – Becca des Arbières

Ea13 – Becca des Rayes Planes-Becca d'Invergnaou

Ea14 – Comba d'Orein

Eb

(sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione , ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo)

Eb1 - Mayen di Moulin

Eb2 – Mayens di Puillayes - Lecherettes

Eb3 – Pascolo di Plan Fauderey

Eb4 – Pascoli di Crête Sèche

Eb5 – Pascoli di Chardonney

Eb6 – Mayen del Pessey

Eb7 – Pascoli de La Tsa

Eb8 – Pascoli di Chamin

Eb9 – Mayen di Léchère

Eb10 – Pascoli di Grésime e Plan Vaûon

Eb11 – Pascolo di Arpeyssaou

Eb12 – Pascoli di Comba d'Orein

Eb13 – Pascoli di Praz-Rayer

Eb14 – Pascolo di Braoulé

Eb15 – Pascolo di Rosset

Eb16 – Pascoli di Bella Tsa

- Eb17 – Pascoli di Valcornière
- Eb18 – Pascolo di Arpille
- Eb19 – Pascolo di Livourneyaz
- Eb20 – Pascolo di Praz de Dieu
- Eb21 – Pascolo di Comba des Avées
- Eb22 – Pascolo di Chalet Vieux

Ec

(sottozone boscate, sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale , in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto)

- Ec1 – Bosco Comba Fauderey
- Ec2 – Bosco a sud di Chentre
- Ec3 – Versanti boscati dal torrent du Moulin al vallone de la Tsa
- Ec4 – Versanti boscati dal vallone di Grand Chamin al torrent des Places de Moulin
- Ec5 – Bosco rupicolo in destra idrografica della diga
- Ec6 – Promontorio boscato di Praz-Rayé
- Ec7 – Boschi in testata di valle e in sinistra idrografica della diga
- Ec8 – Bois de Léchère
- Ec9 – Boschi all'ingresso della Comba d'Orein
- Ec10 – Fascia di bosco ripario del Buthier
- Ec11 – Boschi di Rayes d'Adam
- Ec12 – Mayens di Combadox
- Ec13 – Bois d'Envers

Ed

(sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3.000 Kw e similari)

- Ed1 – Les Rus
- Ed2 – Caserma
- Ed3 – Perquis
- Ed4 – Place Moulin

Ee

(sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

- Ee1 – Boschi di Dzovenno - Plan Bouc
- Ee2 – Lago Places de Moulin
- Ee3 – Lac d'Orein
- Ee4 – Lac de Livourneyaz

Ef*(sottozone di specifico interesse naturalistico)*

- Ef1 – Zona delle Kinzigiti di Places de Moulin
- Ef2 – Comba des Lacs
- Ef3 – Apparato morenico del Glacier d'Orein
- Ef4 – Riserva di Montagnayes
- Ef5 – Riserva di Montagnayes
- Ef6 – Riserva di Montagnayes
- Ef7 – Riserva di Montagnayes
- Ef8 – Torbiera del Marais Vivier

Eg*(sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggiere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo)*

- Eg1 – Prato-pascolo di Place
- Eg2 – Terrazzamenti a monte di Place
- Eg3 – Prati-pascoli a sud di Chentre
- Eg4 – Prato-pascolo nei pressi del campo sportivo
- Eg5 – Prati-pascoli di Dzovenno
- Eg6 – Terrazzamenti fra Ru e Crêtes
- Eg7 – Prato-pascolo a valle di Perquis
- Eg8 – Prati-pascoli di Plan de Veyne
- Eg9 – Ex prati-pascoli a monte di Chez-Noyer
- Eg10 – Ex prati-pascoli a monte di Chez-Les-Chenaux
- Eg11 – Ex prati-pascoli di Vianoz
- Eg12 – Prato-pascoli di Champ de Ronc
- Eg13 – Ex prati-pascoli a monte di Champ de Ronc
- Eg14 – Lexert
- Eg15 – Mayen du Buchasse
- Eg16 – Lexert
- Eg17 – Lexert
- Eg18 – Prati pascolo a sud promontorio boscato di Chentre
- Eg19 – Prati-pascolo di Place e Balme
- Eg20 – Prato-pascolo di Chentre

Le sottozone Eg1, Eg5, Eg8, Eg12, Eg19, Eg20 sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale¹⁴⁵.

¹⁴⁵

Ai sensi della lettera g), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

Eh

(sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali).

- Eh1 – Lexert (area snow park)
- Eh2 – Les Crêtes (area arrampicata)
- Eh3 – Lexert (area biathlon)

Ei

(Sottozone che non rientrano in alcuna delle precedenti categorie).

- Ei1 – Place Moulin
- Ei2 – Ex area di scavo per diga

SOTTOZONE DI TIPO F

(parti del territorio comunale destinate agli impianti ed alle attrezzature di interesse generale)

Fb

(sottozone destinate ai servizi di rilevanza comunale).

- Fb1 – Plan-de-Veyne (cimitero)
- Fb2 – Propéraz

Art. 44 – Sottozone di tipo “A”

- 1) Nella tavola P4 - *Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate¹⁴⁶ le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
- 2) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
- 3) Nelle sottozone di tipo “A” ogni intervento sui fabbricati deve conseguire il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico intrinseco valore ed evitare alterazioni agli elementi contestuali che ne possano pregiudicare la leggibilità o il significato; deve inoltre:
 - a) comportare l’eliminazione dei volumi superfetativi;
 - b) deve escludere, anche negli edifici e manufatti privi di intrinseco valore ma in diretto rapporto visuale con tali elementi, le contraffazioni tipologiche o stilistiche, l’introduzione di elementi e materiali estranei alle specifiche tradizioni e regole architettoniche locali, gli interventi mimetici ed i camuffamenti.
- 4) Nelle sottozone di tipo “A” ogni intervento sui fabbricati e sulle loro aree pertinenziali, deve porre particolare attenzione al rapporto con il contesto agricolo e naturale (accessi a sentieri, orti, prati, ruscelli ...)
- 5) In assenza di strumento attuativo di cui all’art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni di cui all’art. 52, comma 2, della l.r. 11/98 con le seguenti ulteriori precisazioni:
 - a) relativamente agli interventi di recupero con cambio di destinazione d’uso, la superficie utile abitabile (Su) di ogni unità immobiliare residenziale abitativa o di altre destinazioni ammesse nella sottozona, non può essere inferiore a 36 m²;
 - b) relativamente ai ruderi o fabbricati diroccati, ripristinabili ai sensi della l.r. 11/98, sono fatte salve le misure preesistenti circa le distanze tra i fabbricati, le altezze, nonché le aree di sedime;
 - c) le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse sottozone non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
 - d) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto, fatta eccezione per gli interventi di ampliamento, dove ammesse. In tal caso si applicano le disposizioni del codice civile; è possibile inoltre derogare le distanze dai confini, tramite autorizzazione scritta del proprietario confinante.
 - e) le infrastrutture ed i servizi, di cui alla l.r. 11/98 e smi, art. 52, comma 2, lettera a), devono sfruttare possibilmente dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri; le autorimesse interrato, prioritariamente da realizzare in forma collettiva, dovranno avere un unico ingresso.
- 6) Gli interventi nelle sottozone di tipo A, esclusi quelli indicati al comma 2 dell’art. 52 della l.r. 11/98 e smi, sono soggetti all’obbligatoria formazione di apposito strumento attuativo.

¹⁴⁶ NAPTP , art. 36, commi 2, 3.

-
- 7) Il rispetto degli standard per i parcheggi, nel numero di un posto auto per ogni unità immobiliare da realizzarsi nel sottosuolo o all'aperto, verrà richiesto solo nel caso di creazione di nuove unità immobiliari, purché non interessino aree di pregio classificate F1 e F2. Qualora detti parcheggi non possano essere localizzati nell'area di pertinenza dell'edificio, potranno essere ricavati su aree esterne al lotto purché queste non ricadano in sottozona di tipo E. Sono altresì da privilegiare le tipologie che prevedono la realizzazione di aree di parcheggio di tipo collettivo.
- In caso di impossibilità ad acquisire le superficie necessarie di cui alle specifiche zone individuate è ammessa la monetizzazione del posto auto a favore del Comune, la cui quantificazione e procedura sarà definita mediante specifico atto deliberativo. Sono altresì da privilegiare le tipologie che prevedono la realizzazione di aree di parcheggio di tipo collettivo.
- 8) Il vincolo di parcheggio e/o dei locali di servizio deve essere asservito all'unità immobiliare con vincolo permanente di destinazione mediante stipula di atto pubblico da registrarsi e trascriversi a cura del proprietario.
- 9) All'interno delle zone di tipo "A" sono ammessi solo interventi di nuova edificazione nel sottosuolo in assenza di strumento attuativo, anche nelle aree pertinenziali degli edifici, oltre che per i necessari volumi tecnici di aerazione, per soddisfare le dotazioni di parcheggio solo ove ricorrano le seguenti condizioni:
- siano ripristinabili le sistemazioni a verde in atto;
 - non aumentino sulle aree vicine i carichi idraulici di smaltimento delle acque;
 - siano risolte tutte le sistemazioni di soprassuolo e i percorsi di accesso in modo compatibile con gli indirizzi di tutela e valorizzazione del centro storico;
 - l'intera nuova struttura sia inserita al di sotto del profilo del terreno di rilievo, con il solo fronte a vista strettamente dimensionato per l'accesso ai locali interrati.
- Qualora non sia consentita la realizzazione di nuova edificazione nel sottosuolo, in alternativa potranno essere realizzati posti auto in superficie aventi idonei sistemi di pavimentazione compatibili con il contesto in cui si inseriscono.
- 10) Sugli edifici classificati "*Monumento*", "*Documento*" e "*di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale*", per opere di restauro o di rinnovamento funzionale, in riferimento all'altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione si applicano le disposizioni del comma 2 e del comma 2bis dell'art. 95 della l.r. 11/98.
- 11) Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione, si applicano i limiti del comma 3 dell'art. 95 della l.r. 11/98.
- Nel caso in cui non sia mantenuta la situazione di fatto dei locali e specificatamente per i fabbricati classificati "monumento", "documento" e di "pregio storico, culturale, architettonico o ambientale", si applicano le disposizioni di cui al comma 3ter dell'art. 95 della l.r. 11/98.
- 12) Nelle aree di particolare interesse, classificate di pregio F1 ed F2, di cui all'art. 26 delle NTA, ogni intervento è finalizzato alla valorizzazione dell'insieme storico architettonico di cui fanno parte o alla valorizzazione della funzione specifica per cui rappresenta l'interesse particolare che ne ha motivato il vincolo. In tali aree è previsto il mantenimento delle destinazioni d'uso in atto ed in particolare nel caso di aree verdi il ripristino, ove venuto meno, degli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (percorsi, rives, filari, vergers, orti, muri ecc.), escludendo ogni intervento che possa compromettere la complessiva leggibilità o fruibilità.
- 13) Le tabelle seguenti individuano le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 ammesse in ogni sottozona.
-

13.1 - Sottozona “**Ae1** Les Places – **Ae2*** Chentre – **Ae3*** Les Balmes – **Ae4** Les Dzovennoz – **Ae5*** Les Rus – **Ae6** Chez-les-Merloz – **Ae7** Les Rey – **Ae8*** Le Moulin – **Ae9** Les Ley – **Ae10** Les Crêtes – **Ae11*** Caserma – **Ae12*** Perquis – **Ae13*** Plan-de-Veyne – **Ae14*** Chez-Noyer, Les Vagères – **Ae15** La Quelod – **Ae16*** Le Vianoz – **Ae17** Le Clos Neuf – **Ae18** Chez-Cenoux – **Ae19*** La Ferrère”

(Sistema insediativi tradizionale - Sottosistema a sviluppo integrato)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ae1 Ae2* Ae3* Ae4 Ae5* Ae6 Ae7 Ae8* Ae9 Ae10 Ae11* Ae12* Ae13* Ae14* Ae15 Ae16* Ae17 Ae18 Ae19*	b1 - zootecnia	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo	PC Scia
	b24 - agriturismo d1 - abitazione permanente d2 - Bed & Breakfast dbis - abitazione temporanea e1 - attività artigianali f1 - esercizi vicinato g1 - alberghi g3 - case per ferie g4 - ostelli per la gioventù g7 - esercizi di affittacamere g10 - aziende della ristorazione g12 - case ed appartamenti per vacanze	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1) b): 1 - nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti c): demolizione (2) d): 1 - mutamento destinazione (3)	PC Scia
<p>(1) Esclusi i fabbricati classificati “Monumento”, “Documento” e di “Pregio architettonico, storico e culturale”.</p> <p>(2) Nel rispetto dell'art. 52 della l.r. 11/98 e del provvedimento 1759/2014.</p> <p>(3) Il cambio di destinazione d'uso è ammesso verso tutte le destinazioni compatibili ma non verso la destinazione b1 “zootecnia”.</p> <p>(-) Per le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, deve essere in ogni caso applicata la disciplina degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della LR 11/1998 e s.m.i..</p>			

14) I limiti di densità e altezza in ogni sottozona sono indicati nella tabella di cui al presente comma:

Sottozona	Località	SLP superficie lorda dei piani	SF superficie fondiaria	Im-le densità fondiaria media, SLP/SFU	Hmax** m
Ae1	Les Places	1 738,90	2 654,20	0,66 0,65 < 0,66	attuale
Ae2*	Chentre	1 471,13	4 571,50	0,32 0,30 < 0,32	attuale
Ae3*	Les Balmes	1 622,12	4 161,60	0,39 0,35 < 0,39	attuale
Ae4	Les Dzovennoz	3 940,20	5 787,65	0,68 0,65 < 0,68	attuale
Ae5*	Les Rus	1 974,19	3 518,37	0,56 0,50 < 0,56	attuale
Ae6	Chez-les-Merloz	332,01	2 256,40	0,15	attuale
Ae7	Les Rey	1 537,02	818,09	1,88 1,80 < 1,88	attuale
Ae8*	Le Moulin	544,90	1 117,82	0,49 0,45 < 0,49	attuale
Ae9	Les Ley	420,44	456,72	0,92 0,90 < 0,92	attuale
Ae10	Les Crêtes	762,37	1 441,93	0,53 0,50 < 0,53	attuale
Ae11*	Caserma	1 441,83	1 711,37	0,84 0,80 < 0,84	attuale
Ae12*	Perquis	3 616,83	4 945,65	0,73 0,70 < 0,73	attuale
Ae13*	Plan-de-Veyne	2 001,59	5 818,99	0,34 0,30 < 0,34	attuale
Ae14*	Chez-Noyer, Les Vagères	1 418,48	5 510,49	0,26 0,25 < 0,26	attuale
Ae15	La Quelod	772,87	1 219,75	0,63 0,60 < 0,63	attuale
Ae16*	Le Vianoz	503,34	1 763,74	0,29 0,25 < 0,29	attuale
Ae17	Le Clos Neuf	1 044,22	993,17	1,05 1,00 < 1,05	attuale
Ae18	Chez-Chemoux	313,46	1 229,91	0,25	attuale
Ae19*	La Ferrère	968,43	1 026,74	0,94 0,90 < 0,94	attuale
** H max è computata all'estradosso della trave di colmo riferita alla quota del terreno esistente; su edifici classificati "Monumento" e "Documento", l'altezza massima è quella esistente.					

15) I futuri strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, dovranno essere estesi all'intera sottozona; la suddivisione in comparti è possibile tramite deliberazione del Consiglio Comunale. Gli strumenti attuativi dovranno definire:

a) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:

- 1) la densità fondiaria massima (le) è quella massima esistente, mentre la densità fondiaria (l), che il PRG deve fissare, deve essere inferiore a quella massima esistente (le) e non quella media in atto;

- 2) le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati.
 - 3) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.
- 16) Le volte, gli archi, i cornicioni, le ringhiere e gli infissi tradizionali sono elementi di pregio e, compatibilmente con il loro stato di degrado, devono essere conservati e ripristinati. Qualsiasi intervento su affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista, è da sottoporre a preventivo parere delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali¹⁴⁷.
- 17) Le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 11 di utilità pubblica e di proprietà pubblica sono sempre ammesse in funzione delle esigenze dell'amministrazione. Eventuali costruzioni dovranno essere previste nell'ambito del PUD ed essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzate utilizzando materiali e tipologie locali. Le cabine elettriche dovranno essere realizzate in interrato.
- 18) Nelle porzioni della sottozona Ae13 caratterizzata da potenziale archeologico¹⁴⁸ ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di Tutela dei beni archeologici.

¹⁴⁷ D.lgs. 42/2004, art. 50.

¹⁴⁸ NTA art. 26.

Art. 45 – Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”

- 1) Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A sono classificati ai sensi della legislazione regionale¹⁴⁹ e indicati nelle tavole prescrittive *P4c – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG: Classificazione di edifici, manufatti e delle aree di particolare interesse* come segue:
 - a) A - monumenti, integri o diroccati, ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, isolati o inseriti in contesti insediati¹⁵⁰;
 - b) B - documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999¹⁵¹, isolati o inseriti in contesti insediati;
 - c) C - edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati¹⁵² ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999;
 - d) D (A; B; C) - edifici diroccati;
 - e) D - ruderi
 - f) E1 - edifici inseriti nell'ambiente;
 - g) E2 - edifici in contrasto con l'ambiente;
 - h) E3 - basso fabbricato inserito nell'ambiente;
 - i) E4 - altri bassi fabbricati;
- 2) Gli interventi sugli edifici in zona A sono disciplinati dall'art. 44 delle presenti NTA.
- 3) Ogni intervento nelle aree classificate di pregio F1 di pertinenza di fabbricati classificati come "Monumento" e "Documento" e nelle aree classificate F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale è sottoposto alla disciplina dell'art. 26 delle NTA.

¹⁴⁹ I.r. 11/98, art. 52 quater.

¹⁵⁰ Sono monumenti:
 A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni
 A2 - reperti archeologici
 A3 - Le Ponti e strutture viarie
 A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi
 A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

¹⁵¹ Sono documenti:
 B1 - rascard, grenier, stadel
 B2 - edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)
 B3 - edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)
 B4 - edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: "maison du sel", terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...) classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla I.r. 21/1991.

¹⁵² Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

Art. 46 – Sottozone di tipo “Ba”

- 1) Nella Tavola P4 - *Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG* sono delimitate le sottozone di tipo Ba ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti prevalentemente residenziali, totalmente o parzialmente edificati nei quali le trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono conseguire gli obiettivi di miglioramento, riordino e riorganizzazione della trama edilizia urbana e di riqualificazione del patrimonio insediativo.
- 2) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
- 3) Le tabelle seguenti individuano gli usi, le attività e le destinazioni d'uso di cui all'art. 10 nonché le modalità e le condizioni di intervento

3.1 - Sottozone “**Ba1** Les Places – **Ba2** Chentre – **Ba3*** Lexert – **Ba4** Lexert - Les Dzovennoz – **Ba5** Les Dzovennoz – **Ba6** Les Ley”

(Sistema insediativi tradizionale - Sottosistema a sviluppo integrato)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ba1 Ba2 Ba3* Ba4 Ba5 Ba6	b1 - zootecnica b24 - agriturismo (1) d1 - abitazione permanente d2 - Bed & Breakfast dbis - abitazione temporanea e1 - attività artigianali f1 - esercizi vicinato g7 - esercizi di affittacamere g10 - aziende della ristorazione g12 - case ed appartamenti per vacanze m1 - attività pubbliche (3) m2 - attività pubbliche (3)	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia b): 1 - nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti c) demolizione d): 1 - mutamento destinazione (2) 2 - demolizione e ricostr.	PC Scia
<p>(1) Destinazione d'uso ammessa solo nelle sottozone in cui sono presenti attività in atto.</p> <p>(2) Il cambio di destinazione d'uso è ammesso verso tutte le destinazioni compatibili ma non verso la destinazione b1 “zootecnia”.</p> <p>(3) Esclusivamente per i mappali nn. 1053 e 1055 del foglio n. 32 e ricompresi nell'area a servizi in previsione ri6.</p> <p>(-) Gli usi sono ammessi solo nelle sottozone in cui sono presenti usi in atto.</p>			

- 4) La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi del comma precedente, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), di Superficie Urbanistica (Sur), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani e la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozone "Ba1 – Ba2 – Ba3* – Ba4 – Ba5 – Ba6"

Destinazioni d'uso	I Densità fondiaria m ² /m ²	Sur m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
b1	/	/	/	/	/	/	/
b24	0,25	/	0,30	8,00	2	10,00	5
d1 /d2	0,26	/	0,35	9,50	2	10,00	5
dbis	0,20	/	0,35	9,50	2	10,00	5
e1	0,50	/	0,60	10,50	2	10,00	5
f1	0,25	/	0,35	9,50	2	10,00	5
g7	0,40	/	0,60	9,50	2	10,00	5
g10	0,40	/	0,60	9,50	2	10,00	5
g12	0,40	/	0,60	9,50	2	10,00	5
m1	/	/	/	/	/	/	/
m2	/	/	/	/	/	/	/

- 5) La nuova edificazione per la destinazione d'uso "g7", dovrà essere vincolata secondo le disposizioni legislative regionali vigenti.
- 6) Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei venti anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere.
- 7) Per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti, anche con ampliamento planivolumetrico, non comportanti mutamento di destinazione d'uso o aumento di unità immobiliari o capacità ricettiva, non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio e di verde privato.
- 8) In tutti i tipi di intervento e nei casi di mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato e verde sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA:

a) Parcheggi:

- categorie "d" di cui al comma 5 dell'art 10: nel caso di interventi di recupero, 1 posto auto per ogni unità residenziale sino a 70 m²; nel caso di interventi di nuova costruzione, per ogni unità residenziale, 1 posto auto sino a 70 m², mentre 2 posti auto sopra i 70 m², sia per fabbricati da recuperare che per nuove edificazioni;
- categoria "f" di cui al comma 8 dell'art. 10: per gli esercizi di vicinato dotazione minima pari a 2 posti auto;
- categorie "g" di cui al comma 9 dell'art.10: nel caso di interventi di nuova costruzione di strutture ricettive extralberghiere di tipo "g7" esercizi di affittacamere, g10 e g12 (solo per il recupero): 1 posto auto ogni camera o unità abitativa; nel caso di interventi di recupero la dotazione sopra richiesta viene ridotta del 50%;

b) Aree verdi:

- categorie "d" di cui al comma 5 dell'art. 10: superficie a verde pari al 20% della superficie del lotto per gli interventi di nuova costruzione; per gli interventi di recupero non è richiesta superficie a verde.
- categoria "f" di cui al comma 8 dell'art. 10: superficie verde non richiesta;
- categoria "g" di cui al comma 9 dell'art. 10: nel caso di interventi di nuova costruzione di strutture extralberghiere di tipo "g7" esercizi di affittacamere: superficie verde pari al 20% della Superficie Utile Agibile (Sua) destinata all'attività; nel caso di interventi di recupero le superfici sopra richieste vengono ridotte del 50%;

- 9) Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ba si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- 10) Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
- 11) Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove tipologie coerenti con i caratteri del contesto.
- 12) Le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 11 di utilità pubblica e di proprietà pubblica sono sempre ammesse in funzione delle esigenze dell'amministrazione.
- 13) Gli interventi ammissibili sui fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 sono definiti all'art. 25 delle presenti NTA.
- 14) La realizzazione di costruzioni interrato per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (g) e di quelle pubbliche (m), non deve superare la soglia massima del 60% della superficie del lotto.

Art. 46 bis – Sottozone di tipo “Bb”

- 1) Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo Bb.

Art. 46 ter – Sottozona di tipo “Bc”

- 1) Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo Bc.

Art. 46 quater – Sottozona di tipo “Bd”

- 1) Nella Tavola P4 - *Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG* sono delimitate le sottozone di tipo Bd ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti a destinazione prevalentemente turistico ricettiva, totalmente o parzialmente edificati nei quali le trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono conseguire gli obiettivi di miglioramento, riordino e riorganizzazione della trama edilizia urbana e di riqualificazione del patrimonio insediativo.
- 2) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
- 3) Le tabelle seguenti individuano gli usi, le attività e le destinazioni d'uso di cui all'art. 10 nonché le modalità e le condizioni di intervento.

3.1 - Sottozone "**Bd1*** Lexert"*(Sistema insediativo tradizionale - sottosistema a sviluppo integrato)*

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Bd1*	d1 - abitazione permanente dbis - abitazione temporanea g2 - residenze turistico-alberghiere g3 - case per ferie g7 - esercizi di affittacamere g8 - parchi di campeggio g10 - aziende della ristorazione, ivi compresi i bar g12 - case ed appartamenti per vacanze	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia b): 1 - nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione	 PC Scia
(-) Eventuali nuovi insediamenti, attrezzature ed impianti, dovranno essere collocati, in area a bassa pericolosità nel rispetto della normativa vigente degli ambiti inedificabili.			

- 4) La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi del comma precedente, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), di Superficie Urbanistica (Sur), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani e la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozona "Bd1**"

Destinazioni d'uso	I Densità fondiaria m ² /m ²	Sur m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
d1	0,20	/	/	9,50	2	10,00	5,00
dbis	0,20	/	/	9,50	2	10,00	5,00
g2	0,40	/	/	9,50	2	10,00	5,00
g3	0,40	/	/	9,50	2	10,00	5,00
g7	0,40	/	/	9,50	2	10,00	5,00
g8	0,35	/	/	9,50	2	10,00	5,00
g10	0,35	/	/	9,50	2	10,00	5,00
g12	0,35	/	/	9,50	2	10,00	5,00

- 6) Nella sottozona Bd1* è ammessa la realizzazione di attività commerciali di tipo f1 "esercizi di vicinato" nella misura non superiore a 200 m² di Sua.
- 7) Per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti, anche con ampliamento planivolumetrico, non comportanti mutamento di destinazione d'uso o capacità ricettiva, non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio e di verde privato.
- 8) Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici è necessario assicurare il decoro della costruzione evitando il disordine visivo.
- 9) Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfettativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove tipologie coerenti con i caratteri del contesto.
- 10) Per interventi di ristrutturazione edilizia, qualora per l'irrigazione delle aree verdi previste l'approvvigionamento idrico non è ottenibile da canali irrigui, sorgenti o pozzi privati, è necessario prevedere la costruzione di una cisterna interrata per la raccolta delle acque piovane oppure prevederne l'allacciamento alla rete acquedottistica con contatore per usi speciali.
- 11) Le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 11, non sono soggette alle prescrizioni del piano in tema di indici di edificabilità. Eventuali costruzioni dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzate utilizzando materiali e tipologie locali. Le cabine elettriche dovranno essere realizzate prevalentemente in interrato.
- 12) Le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 10 di utilità pubblica e di proprietà pubblica sono sempre ammesse in funzione delle esigenze dell'amministrazione.

Art. 46 quinquies – Sottozone di tipo “Be”

- 1) Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo Be.

Art. 47 – Sottozone di tipo “Ca”

- 1) Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo Ca.

Art. 47 bis – Sottozone di tipo “Cb”

- 1) Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo Cb.

Art. 47 ter – Sottozona di tipo “Cc”

- 1) Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo Cc.

Art. 47 quater – Sottozona di tipo “Cd”

- 1) Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo Cd.

Art. 47 quinquies – Sottozone di tipo “Ce”

- 1) Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo Ce.

Art. 48 – Sottozone di tipo “D”

- 1) Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo D.

Art. 49 – Sottozone di tipo “Ea”

- 1) Nelle tavole P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG sono delimitate le sottozone di tipo Ea, costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o comunque caratterizzate da una copertura vegetale discontinua e priva di valore produttivo.
- 2) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
- 3) Le tabelle di cui al presente comma indicano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, degli interventi di cui agli artt. 8, 9 e degli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

3.1 - Sottozone "**Ea2** Glacier de l'Arolletta – **Ea3** Glacier de Chardonney – **Ea4** Glacier d'Otemma – **Ea5** Haut Glacier d'Orein – **Ea7** Glacier du Mont Braoulé – **Ea8** Glacier des Grandes Murailles – **Ea10** Glaciers du Dôme du Tsan e Chavacour – **Ea12** Becca des Arbières – **Ea14** Comba d'Orein"

(Sistema delle aree naturali – Sottosistema dell'alta montagna)

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ea2 Ea3 Ea4 Ea5 Ea7 Ea10 Ea12 Ea14	a - di tipo naturalistico	a): 1 - manutenzione straordinaria	PC Scia
Ea8	a - di tipo naturalistico g5 - rifugi e bivacchi	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1) b): 1 - nuova costruzione (2) 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 2 - demolizioni e ricostr.	PC Scia
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e agli standards definiti dal competente assessorato.</p> <p>(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.2 - Sottozona **"Ea1** Alto versante da Mont Rion alla Comba de la Sassa – **Ea6** Comba d'Orein-Pointes des Noires – **Ea9** Versante di Bella Tsa-Comba di Valcornière – **Ea11** Mont Dzalou – **Ea13** Becca des Rayes Planes-Becca d'Invergnaou"

(Sistema delle aree naturali – Sottosistema delle altre aree naturali)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ea1 (2) Ea6 Ea9 Ea11 Ea13	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1) c): demolizione	PC Scia
	g5 - rifugi e bivacchi	b): 1 - nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti d): 2 - demolizioni e ricostr.	PC Scia

(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.

(2) Sottozona interessata dalla zona di tutela assoluta e/o dalla zona di rispetto di una captazione idrica (art.29 NTA).

(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.

- 4) La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi del comma precedente, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), di Superficie Urbanistica (Sur), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozona "Ea1 – Ea2 – Ea3 – Ea4 – Ea5 – Ea6 – Ea7 – Ea8 – Ea9 – Ea10 – Ea11 – Ea12 – Ea13 – Ea14"

Destinazioni d'uso	I Densità fondiaria m ² /m ²	Sur m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
a	(1)	/	(1)	8,00	2	10,00	5,00
b9	(1)	/	(1)	8,00	2	10,00	5,00
g5	(1)	/	(1)	8,00	2	10,00	5,00

(1) In base alle esigenze funzionali

- 5) Relativamente agli interventi riguardanti le mete, i circuiti turistici, la rete sentieristica rurale d'alta quota, si applicano le disposizioni seguenti¹⁵³:

¹⁵³ NAPTP, art 28, commi 4, 5, 6, 7.

-
- la fruizione delle mete escursionistiche deve essere promossa nelle forme che comportino pressioni antropiche compatibili con la conservazione delle risorse, fatti salvi gli specifici interventi previsti da progetti integrati, ai sensi del PTP, per garantire l'accessibilità a persone con limitate capacità motorie, che non richiedano nuove edificazioni;
 - sono sempre consentiti gli interventi di messa in sicurezza di sentieri e percorsi alpinistici.
 - i progetti di valorizzazione delle mete escursionistiche devono comprendere anche le attrezzature per la loro fruibilità e accessibilità e le aree di pertinenza da tutelare, nonché i percorsi, attrezzati e non, per raggiungere le mete stesse, i posti tappa e le basi di attestamento veicolari;
 - la fruizione delle mete alpinistiche è promossa e disciplinata da piani e provvedimenti specifici riguardanti la valorizzazione e la gestione delle strutture di base e delle relative vie di accesso, in particolare con:
 - la riqualificazione delle aree degradate e delle aree intensamente frequentate, mediante misure ed interventi diretti alla eliminazione degli impatti e degli inquinamenti in atto, all'apprestamento di mezzi e di modalità gestionali per lo smaltimento nelle discariche pubbliche dei rifiuti e alla regolazione degli afflussi alle mete più frequentate;
 - la riqualificazione di attrezzature esistenti, con aumenti della ricettività, ove possibile in relazione alle condizioni ambientali e di affluenza;
 - la realizzazione di nuove attrezzature strettamente funzionali alle esigenze ancora insoddisfatte;
- 6) Gli interventi ammessi nelle sottozone Ea sono prioritariamente finalizzati alla conservazione della naturalità dei luoghi ed al mantenimento degli usi e delle attività in atto, mediante la manutenzione, il consolidamento ed il recupero funzionale degli immobili esistenti e della loro eventuale ristrutturazione, nel rispetto delle loro caratteristiche montane o con il loro adattamento alle tipologie locali.
- 7) Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo di eventuali edifici presenti nelle sottozone di tipo Ea, si osservano le seguenti prescrizioni:
- deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare l'intero edificio;
 - deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
- 8) Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
- 9) Le attività di tipo (m) di utilità pubblica e di proprietà pubblica sono sempre ammesse in funzione delle esigenze dell'amministrazione. Eventuali costruzioni dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzate utilizzando materiali e tipologie locali.
- 10) Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16.
- 11) Nelle porzioni delle sottozone Ea6 ed Ea7 caratterizzate da potenziale archeologico¹⁵⁴ ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale

¹⁵⁴ NTA art. 26.

competente in materia di Tutela dei beni archeologici.

- 12) Sono salvaguardati gli usi in atto non in contrasto con le norme igienico sanitarie specifiche per altre destinazioni d'uso.

Art. 50 – Sottozone Eb

- 1) Nelle tavole P4 - *Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG* sono delimitate le sottozone di tipo Eb, agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo
- 2) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
- 3) Le tabelle di cui al presente comma indicano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, degli interventi di cui agli artt. 8, 9, e degli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

3.1 - Pascoli da mantenere

Sottozone "**Eb3** Pascolo di Plan Faudery – **Eb14** Pascolo di Braoulé – **Eb15** Pascolo di Rosset – **Eb18** Pascolo di Arpille – **Eb22** Pascolo di Chalet Vieux"

(Sistema delle aree naturali – Sottosistema delle altre aree naturali)

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eb3 Eb15	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali	a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo b): 1 - nuova costruzione (5)	PC Scia
Eb14 Eb18 Eb22	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modificazioni ambientali b21 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali, con attività pastorizie g5 - rifugi e bivacchi	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1) b): 1 - nuova costruzione (2) (5) 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (3) (4)	PC Scia

- (1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.
- (2) Limitatamente agli interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e agli standards definiti dal competente assessorato.
- (3) Il mutamento di destinazione d'uso è ammesso compatibilmente con quanto disciplinato dall'art. 74 della l.r. 11/1998.
- (4) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.
- (5) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.
- (-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.

3.2 - Pascoli da mantenere

Sottozona "Eb6 Mayen di Pessey – Eb16 Pascoli di Bella Tsa – Eb17 Pascoli di Valcornière – Eb19 Pascolo di Livourneyaz – Eb20 Pascolo di Praz de Dieu"

(Sistema delle aree naturali – Sottosistema delle altre aree naturali)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eb6 Eb16 Eb17 Eb19 Eb20	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali b21 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali, con attività pastorizie c1 - abitazioni temporanee per attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali g5 - rifugi alpini e bivacchi g6 - posti tappa escursionistici	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1) b): 1 - nuova costruzione (2) (4) 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (3) (5) 2 - demolizioni e ricostr.	PC Scia
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e agli standards definiti dal competente assessorato.</p> <p>(3) Il mutamento di destinazione d'uso da agrosilvopastorale ad altra destinazione può avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 delle NTA" e compatibilmente con quanto previsto dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili per frane e rischio inondazioni (artt. 35 e 36).</p> <p>(4) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(5) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.3 - Pascoli da mantenere

Sottozona **"Eb4** Pascoli di Primo-Crête Sèche – **Eb7** Pascoli de La Tsa – **Eb8** Pascoli di Chamin – **Eb9** Mayen di Léchère – **Eb10** Pascoli di Grésime e Plan Vaûon – **Eb11** Pascolo di Arpeyssaou – **Eb13** Pascoli di Praz-Rayer"

(Sistema dei pascoli)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eb4 (6) Eb7 Eb8 (6) Eb9 Eb10 Eb11 Eb13	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali b21 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali, con attività pastorizie c1 - abitazioni temporanee per attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali g5 - rifugi alpini e bivacchi g6 - posti tappa escursionistici	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1) b): 1 - nuova costruzione (2) (5) 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (3) (4) 2 - demolizioni e ricostr.	PC Scia
	b9 - "attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali"	b): 1 - nuova costruzione (5)(7)	PC Scia

(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.

(2) Limitatamente agli interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e agli standards definiti dal competente assessorato.

(3) Il mutamento di destinazione d'uso da agrosilvopastorale ad altra destinazione può avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 delle NTA" e compatibilmente con quanto previsto dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili per frane e rischio inondazioni (artt. 35 e 36).

(4) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.

(5) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.

(6) Sottozona interessata dalla zona di tutela assoluta e/o dalla zona di rispetto di una captazione idrica (art.29 NTA).

(7) La nuova costruzione è ammessa solo nella sottozona Eb9 per le opere di collegamento con piste trattorabili, esclusivamente per destinazioni d'uso di tipo b9, compatibilmente con quanto ammesso dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili per frane e rischio inondazioni (artt. 35 e 36).

(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.

(-) Nella sottozona Eb13, nei tratti interessati da aree boscate, non sono permesse trasformazioni territoriali.

(-) Nella sottozona Eb13 non è ammessa la riqualificazione relativa alla stalla di base funzionale alla linea di monticazione di Valcornière.

3.4 - **Pascoli da riqualificare**Sottozona "**Eb5** Pascoli di Chardonney – **Eb12** Pascoli di Comba d'Orein"*(Sistema dei pascoli)*

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eb5 (7) Eb12	a - di tipo naturalistico b10 - attività pastorizie comportanti significative modifiche ambientali b17 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali c2 - abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modifiche ambientali g5 - rifugi alpini e bivacchi g6 - posti tappa escursionistici	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1) b): 1 - nuova costruzione (2)(4)(6) 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (3) (5) 2 - demolizioni e ricostr.	PC Scia
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.</p> <p>(2) Dimensioni rapportate ai vigenti criteri di razionalità definiti dal competente Assessorato.</p> <p>(3) Il mutamento di destinazione d'uso da agrosilvopastorale ad altra destinazione può avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 delle NTA".</p> <p>(4) Compatibilmente con quanto ammesso dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili per frane e rischio inondazioni (artt. 35 e 36).</p> <p>(5) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(6) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(7) Sottozona interessata dalla zona di tutela assoluta e/o dalla zona di rispetto di una captazione idrica (art.29 NTA).</p> <p>(-) Limitatamente alla sottozona Eb5, è ammessa la riqualificazione relativa ai fabbricati e alla viabilità di accesso del tramuto di Chardonney.</p> <p>(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p> <p>(-) Sono ammessi solo interventi di manutenzione e conservazione. Non sono ammessi interventi di mutamento delle destinazioni d'uso, potenziamento di attività sino all'approvazione di studi specifici inerenti le criticità geologiche dei versanti a monte della viabilità di accesso.</p>			

3.5 - **Pascoli da mantenere**

Sottozona "Eb2 Mayens di Puillayes – Lecherettes – Eb21 Pascolo di Comba des Avées"

(Sistema boschivo)

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eb2 Eb21	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali b17 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali c1 - abitazioni temporanee per attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali g5 - rifugi alpini e bivacchi g6 - posti tappa escursionistici	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1) b): 1 - nuova costruzione (2) (5) 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (3) (4)	PC Scia
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e agli standards definiti dal competente assessorato.</p> <p>(3) Il mutamento di destinazione d'uso da agrosilvopastorale ad altra destinazione può avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 delle NTA" e compatibilmente con quanto previsto dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili per frane e rischio inondazioni (artt. 35 e 36).</p> <p>(4) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(5) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.6 - **Pascoli da mantenere**

Sottozona "Eb1 Mayen di Moulin"

(Sistema fluviale)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eb1	<p>a - di tipo naturalistico</p> <p>b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b17 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>c1 - abitazioni temporanee per attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>g5 - rifugi alpini e bivacchi</p> <p>g6 - posti tappa escursionistici</p>	<p>a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1)</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (2)(5) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (3) (4)</p>	<p>PC Scia</p>
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e agli standards definiti dal competente assessorato.</p> <p>(3) Il mutamento di destinazione d'uso da agrosilvopastorale ad altra destinazione può avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 delle NTA" e compatibilmente con quanto previsto dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili per frane e rischio inondazioni (artt. 35 e 36).</p> <p>(4) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(5) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

- 4) La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi del comma precedente, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), di Superficie Urbanistica (Sur), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozone "Eb1 – Eb2 – Eb3 – Eb4 – Eb6 – Eb8 – Eb9 – Eb10 – Eb11 – Eb14 – Eb15 – Eb16 – Eb17 – Eb18 – Eb19 – Eb20 – Eb21 – Eb22"

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
a	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00
b	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00
c	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00
g	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00

(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.

(2) È ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge.

(-) Per gli interventi sui fabbricati agro-silvo-pastorali i parametri edilizi di riferimento sono quelli ammessi dal progetto che ha ottenuto il giudizio di razionalità favorevole.

4.2 - Sottozone "Eb5 – Eb7 – Eb12 – Eb13"

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
a	In atto (1)	In atto	/	In atto	In atto	10,00	5,00
b	In atto (1)	In atto	/	In atto	In atto	10,00	5,00
c	In atto (1)	In atto	/	In atto	In atto	10,00	5,00
g	In atto (1)	In atto	/	In atto	In atto	10,00	5,00

(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.

(-) Per gli interventi sui fabbricati agro-silvo-pastorali i parametri edilizi di riferimento sono quelli ammessi dal progetto che ha ottenuto il giudizio di razionalità favorevole.

- 5) Nei pascoli da riqualificare¹⁵⁵ sono ammessi interventi di completamento e di ampliamento rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti, operando attraverso interventi edilizi di:
- manutenzione ordinaria o straordinaria sui fabbricati ed impianti esistenti;
 - restauro e risanamento conservativo di fabbricati che presentino tipologie e caratteristiche di pregio storico architettonico meritevoli di specifica conservazione; in tal caso e per quanto possibile, gli usi particolari devono essere compatibili con l'esigenza di salvaguardia;
 - ristrutturazione, anche con ampliamento delle strutture preesistenti fino ad un massimo del 20% della superficie attuale non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali;

¹⁵⁵ NAPTP ,art. 31, comma 3.

- d) demolizione totale o parziale, di fabbricati rurali esistenti non razionali per il funzionale svolgimento delle moderne attività pastorali.

Nei pascoli da riqualificare, fatte salve ulteriori disposizioni previste da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, e fatto salvo il parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio, ove necessario, nella esecuzione degli interventi sono ammessi:

- a) la razionalizzazione degli accessi carrabili in modo da collegare gli alpeggi appartenenti ad uno stesso sistema pascolivo;
 - b) l'adeguamento delle strutture edilizie esistenti, con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, con eventuali completamenti e incrementi rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti;
 - c) interventi volti alla conservazione, al mantenimento e, ove possibile, al ripristino degli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..) e, qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, rispettare le disposizioni specifiche relative a tali aree.
- 6) Nei pascoli non compresi tra quelli da riqualificare sono consentiti interventi igienico sanitario, di mantenimento e di recupero dei manufatti esistenti, aumenti volumetrici volti alla razionalizzazione dell'attività zootecnica previo parere di razionalità rilasciato dall'Assessorato competente in materia di agricoltura. Saranno consentiti gli interventi volti al ripristino e al miglioramento della produttività foraggera nel rispetto dell'ambiente e territorio montano.

Negli altri pascoli gli interventi eseguibili, realizzati nel rispetto delle tipologie di zona, devono rispettare le seguenti disposizioni:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze storiche o comunque quelle tipiche;
 - b) ampliamenti eccedenti il limite del 20% della superficie attuale nei limiti richiesti dalle necessità di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e ai criteri definiti dal competente assessorato;
 - c) interventi non eccedenti il restauro ed il risanamento conservativo dei fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione;
 - d) demolizioni con ricostruzione per usi compatibili con le destinazioni della sottozona;
 - e) ricostruzione di ruderi e di fabbricati diroccati per usi coerenti con le destinazioni della sottozona qualora compatibili con le esigenze di tutela culturale e paesaggistica;
 - f) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
Non sono ammessi interventi infrastrutturali volti alla realizzazione di nuova viabilità essendo questi ammessi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, delle NAPTP.
- 7) La localizzazione e il dimensionamento degli interventi di cui al comma 3 e 4 relativi ai fabbricati rurali, e solo per la destinazione b10 (attività pastorizie) e c2 (abitazioni temporanee), sono determinati dalle esigenze aziendali convalidate nello specifico dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali, sulla base del manuale tecnico

contenente gli standards costruttivi¹⁵⁶ e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi. Sono ammessi alle medesime condizioni interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

- 8) Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da piani e programmi di settore, sono altresì consentiti interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alla conduzione degli alpeggi, quali: acquedotti, impianti di smaltimento di acque reflue, impianti per la produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili, impianti irrigui mobili o semifissi, decespugliamento, spietramento, livellamenti ed opere di bonifica in genere, infrastrutture d'accesso agli alpeggi ed ai mayen e quant'altro occorrente per lo sfruttamento razionale dei pascoli e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture. Tali disposizioni sono attuabili qualora compatibili con le esigenze di tutela culturale e paesaggistica e per quanto riguarda gli interventi di bonifica, livellamento e decespugliamento sono da evitare quelli che prevedono un completo taglio raso dell'area di riferimento. Eventuali tagli rasi, finalizzati agli interventi di cui sopra, devono essere concordati con le strutture regionali competenti.

La nuova costruzione di infrastrutture di accesso agli alpeggi e ai mayen è ammessa solo nei pascoli da riqualificare

- 9) Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare l'intero edificio;
 - b) deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - c) prevedere l'eliminazione dei volumi superfetativi con eventuale loro ridefinizione entro nuove morfologie coerenti con il carattere del contesto.
- 10) Le attività di tipo (m) di utilità pubblica e di proprietà pubblica sono sempre ammesse in funzione delle esigenze dell'amministrazione. Eventuali costruzioni dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzate utilizzando materiali e tipologie locali.
- 11) Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16.
- 12) Gli interventi ammissibili sui fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 sono definiti all'art. 25 delle presenti NTA.
- 13) Nelle porzioni della sottozona Eb13 caratterizzata da potenziale archeologico¹⁵⁷ ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di Tutela dei beni archeologici.
- 14) Non è ammessa nuova viabilità agricola di accesso ai fondi rimandando l'eventuale previsione alle esigenze che di volta in volta sorgeranno.
- 15) Gli interventi di nuova costruzione ai fini agricoli sono sempre ammessi, anche nei pascoli da mantenere, se limitati ad interventi di potenziamento e razionalizzazione dei fabbricati esistenti

¹⁵⁶ Approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

¹⁵⁷ NTA art. 26.

e se supportati da parere favorevole di razionalità rilasciato dall'ufficio regionale competente in materia di agricoltura così come sono ammessi gli interventi di adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture esistenti nonché la realizzazione di impianti irrigui mobili e semifissi e la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica a servizio degli stessi alpeggi.

- 16) Sono salvaguardati gli usi in atto non in contrasto con le norme igienico sanitarie specifiche per altre destinazioni d'uso.

Art. 51 – Sottozone Ec

- 1) Nelle tavole prescrittive P4 – *Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento¹⁵⁸, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
- 2) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
- 3) Le tabelle di cui al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, degli interventi di cui agli artt. 8, 9, e degli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

3.1 - Sottozone "**Ec1** Bosco Comba Fauderey – **Ec3** Versanti boscati dal torrent du Moulin al vallone de la Tsa – **Ec5** Bosco rupicolo in destra idrografica della diga – **Ec7** Boschi in testata di valle e in sinistra idrografica della diga – **Ec9** Boschi all'ingresso della Comba d'Orein"

(Sistema delle aree naturali – Sottosistema delle altre aree naturali)

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ec1 (4) Ec3 (4) Ec5 Ec7 Ec9	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali b17 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1) b): 2 - attrezzature e impianti c): demolizione	PC Scia
	(3)	b): 1 - nuova costruzione (2)	PC Scia

- (1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.
- (2) Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi limitatamente alle sottozone: Ec1 per quanto attiene alla realizzazione di piste trattorabili di accesso ai fondi delle attigue sottozone Eb; alla sottozona Ec9 per la costruzione della strada podereale di accesso al vallone d'Orein; alla sottozona Ec7 per la pista trattorabile verso i pascoli in sinistra idrografica del Buthier; in tutti i casi compatibilmente con quanto ammesso dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili per frane e rischio inondazioni (artt. 35 e 36) e condizionatamente allo strumento di PUD.
- (3) Usi e finalità di tipo b9 e c1 in atto nelle sottozone attigue, per le quali è prevista la realizzazione di piste di accesso il cui tracciato coinvolge alcune fra le sottozone elencate in tabella.
- (4) Sottozona interessata dalla zona di tutela assoluta e/o dalla zona di rispetto di una captazione idrica (art.29 NTA).
- (-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.

¹⁵⁸ NAPTP , art. 26, comma 1.

3.2 - Sottozona "**Ec6** Promontorio boscato di Praz-Rayé"
(Sistema dei pascoli)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ec6	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali b17 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1) b): 2 - attrezzature e impianti c): demolizione	PC Scia
	(3)	b): 1 - nuova costruzione (2)	PUD

(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.

(2) Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi limitatamente alle opere per garantire l'accessibilità e le infrastrutture all'edificio adiacente la sottozona, compatibilmente con quanto ammesso dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili per frane e rischio inondazioni (artt. 35 e 36).

(3) Nel caso di recupero dell'ex albergo che sorge sul promontorio all'esterno della sottozona Ec6, è autorizzabile nel rispetto delle indicazioni delle strutture regionali competenti, la realizzazione di una strada di accesso con tracciato che coinvolgerebbe in parte la sottozona Ec6.

(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.

3.4 - Sottozona "**Ec8** Bois de Léchère – **Ec11** Boschi di Rayes d'Adam – **Ec12** Mayens di Combadou – **Ec13** Bois d'Envers"
(Sistema boschivo)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ec8 Ec11 Ec12 (2) Ec13	<p>a - di tipo naturalistico</p> <p>b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b17 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b21 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali, con attività pastorizie</p>	<p>a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1)</p> <p>b): 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p>	PC Scia
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.</p> <p>(2) Sottozona interessata dalla zona di tutela assoluta e/o dalla zona di rispetto di una captazione idrica (art.29 NTA).</p> <p>(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.5 - Sottozona "**Ec2** Bosco a sud di Chentre"

(Sistema insediativo tradizionale – sottosistema a sviluppo integrato)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ec2	<p>b7- attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture foraggere</p> <p>b19 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b21 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali, con attività pastorizie</p>	<p>a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo</p> <p>b): 2 - attrezzature e impianti</p>	PC Scia
<p>(-) È vietato, nel periodo invernale e nelle porzioni della sottozona interferenti con la pista di fondo, il posizionamento di materiali e/o elementi di qualsiasi natura che possano impedire il regolare tracciamento.</p> <p>(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.6 - Sottozona "**Ec10** Fascia di bosco ripario del Buthier"
(Sistema fluviale)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ec10	<p>a - di tipo naturalistico</p> <p>b7- attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture foraggiere</p> <p>b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b17 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali</p>	<p>a): 1 - manutenzione straordinaria</p> <p>2 - restauro</p> <p>3 - risanamento conservativo</p>	PC Scia
(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.			

- 4) La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi del comma precedente, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), di Superficie Urbanistica (Sur), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozona "Ec1 – Ec2 – Ec3 – Ec4 – Ec5 – Ec6 – Ec7 – Ec8 – Ec9 – Ec10 – Ec11 – Ec12 – Ec13"

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
a	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00
b	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00
c	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00
dbis	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00
g	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00

- (1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.
- (2) È ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge.
- (-) Per gli interventi sui fabbricati agro-silvo-pastorali i parametri edilizi di riferimento sono quelli ammessi dal progetto che ha ottenuto il giudizio di razionalità favorevole.

- 5) Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:

- a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze;
- b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di

specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;

- c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - d) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - e) deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
 - f) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.
- 6) Nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche se direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
- 7) Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, infrastrutture di accesso anche tramite installazione di monorotaie. I decespugliamenti, spietramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere sono consentiti nelle sole porzioni delle sottozone di tipo Ec non vincolate ai sensi dell'art. 33 della L. 11/98.
- 8) Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16.
- 9) Le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 11 di utilità pubblica e di proprietà pubblica sono sempre ammesse in funzione delle esigenze dell'amministrazione.
- 10) Gli interventi ammissibili sui fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 sono definiti all'art. 25 delle presenti NTA.
- 11) Nelle porzioni della sottozona Ec6 caratterizzata da potenziale archeologico¹⁵⁹ ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di Tutela dei beni archeologici.
- 12) Sono salvaguardati gli usi in atto non in contrasto con le norme igienico sanitarie specifiche per altre destinazioni d'uso.
- 13) Nelle sottozone in cui insistono fabbricati rurali abbandonati ancora identificabili in forma e volumetrie, possono essere recuperati con interventi di restauro, di risanamento conservativo e di demolizione e ricostruzione per usi legati all'attività agro-silvo-pastorale e per le residenze

¹⁵⁹ NTA art. 26.

temporanee. In quest'ultimo caso, deve essere sottoscritta una convenzione con il comune con la quale si disciplinano le opere di urbanizzazione.

Art. 52 – Sottozone Ed

- 1) Nelle tavole prescrittive P4 – *Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Ed, destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi ed eventuali fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiore a 3000 Kw/h, i magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione, gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame nell'ambito di aziende zootecniche senza terra, le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati e usi similari.
- 2) Le tabelle di cui al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, degli interventi di cui agli artt. 8, 9, e degli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

2.2 - Ed2 Caserma”

(Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali)

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ed2	m3 - “impianti di radio-telecomunicazioni” m4 - “altri impianti di radio-telecomunicazioni”	a): 1- man. straordinaria 2- restauro 3- risan. conservativo 4- ristrutturazione ed.	PC Scia
	m3 - “impianti di radio-telecomunicazioni” m4 - “altri impianti di radio-telecomunicazioni”	b): 1 – nuova costruzione 2 – attrezzature e impianti 3 – Installazione di torri e tralicci	
(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.			

2.3 - **Ed4** Place Moulin”*(Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali)*

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ed4	m3 - “impianti di radio-telecomunicazioni” m4 - “altri impianti di radio-telecomunicazioni” m5 - “cabine di trasformazione dell'energia elettrica”	a): 1- man. straordinaria 2- restauro 3- risan. conservativo 4- ristrutturazione ed.	PC Scia
	m1 - attività pubbliche m2 - attività pubbliche m3 - “impianti di radio-telecomunicazioni” m4 - “altri impianti di radio-telecomunicazioni” m5 - “cabine di trasformazione dell'energia elettrica”	b): 1 – nuova costruzione 2 – attrezzature e impianti 3 – Installazione di torri e tralici	
(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.			

2.4 - “**Ed1** Les Rus – **Ed3** Perquis”*(Sistema insediativi tradizionale - Sottosistema a sviluppo integrato)*

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ed1 Ed3	m3 - “impianti di radio-telecomunicazioni” m4 - “altri impianti di radio-telecomunicazioni”	a): 1- man. straordinaria 2- restauro 3- risan. conservativo 4- ristrutturazione ed.	PC Scia
	m3 - “impianti di radio-telecomunicazioni” m4 - “altri impianti di radio-telecomunicazioni”	b): 1 – nuova costruzione 2 – attrezzature e impianti 3 – Installazione di torri e tralici	
(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.			

- 3) La tabella di cui al presente articolo, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona l'altezza massima, il numero di piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

3.1 - Sottozone "Ed1 – Ed2 – Ed3 – Ed4"

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² /m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC distanza dai confini m
m	/	/	Funzionale alla necessità dell'impianto	Funzionale alla necessità dell'impianto	In atto o min 10,00	In atto o min 5,00

- 4) Gli interventi edilizi devono contemperare le esigenze di funzionalità, costruttiva e di esercizio delle infrastrutture e degli impianti destinati ad uso speciale, con la coerenza nei confronti del contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In ogni caso costruzioni e manufatti devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità e la qualità dell'edificato.
- 5) Le aree pertinenti ai fabbricati ed agli impianti devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed alla esigenza di conseguire il migliore inserimento ambientale. A tale scopo dovrà essere prevista anche un'adeguata messa a dimora di essenze arboree autoctone in grado, senza creare cortine artificiali, di mitigare gli impatti sull'ambiente circostante.
- 6) Nel caso di nuovi impianti destinati ad usi speciali e compatibilmente alla specifica situazione ambientale ed alla tipologia, deve essere garantito il livello minimo di infrastrutturazione necessario alla funzionalità di esercizio e di manutenzione degli impianti stessi.
- 7) Ulteriori nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche e per la realizzazione di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
- 8) Gli interventi eseguibili devono inoltre rispettare le disposizioni seguenti:
 - a) in tutti gli interventi dovranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive coerenti con l'ambiente in cui si inseriscono;
 - b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree.
- 9) Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 63, 64, 65, 65bis, 66 e 67 delle NTA.
- 10) Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico ed il Piano di classificazione acustica¹⁶⁰.
- 11) Sono salvaguardati gli usi in atto non in contrasto con le norme igienico sanitarie specifiche per altre destinazioni d'uso.

¹⁶⁰ l. 447/95 - l.r. 30 giugno 2009, n.20; Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e smi

Art. 53 – Sottozone Ee

- 1) Nelle tavole prescrittive P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG, sono delimitate le sottozone di tipo Ee, di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.
- 2) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
- 3) Le tabelle di cui al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, degli interventi di cui agli artt. 8, 9, e degli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

3.1 - Sottozone "**Ee2** Lago Places de Moulin"*(Sistema delle aree naturali – Sottosistema delle altre aree naturali)*

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ee2	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali l4 - attività ricreative richiedenti spazi appositamente destinati ad attrezzature (1) m1 - attività pubbliche di rilievo locale (1) m2 - attività pubbliche di rilievo regionale (1)	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo b): 1 - nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti	 PC Scia
<p>(1) Con riferimento alle infrastrutture e attrezzature necessarie allo sviluppo della navigabilità del bacino di Place Moulin (pontile, attracco, ecc.)</p> <p>(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.2 - Sottozone "**Ee3** Lac d'Orein – **Ee4** Lac de Livourneyaz"*(Sistema delle aree naturali – Sottosistema delle altre aree naturali)*

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ee3 Ee4	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali		 PC Scia

3.3 - Sottozona "**Ee1** Boschi di Dzovenno-Plan Bouc"
(Sistema boschivo)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ee1	<p>a - di tipo naturalistico</p> <p>b7 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture foraggiere</p> <p>b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b19 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>g10- aziende di ristorazione -bar (2)</p> <p>l2 - impianti sportivi all'aperto (1)</p> <p>l4 - attività ricreative richiedenti spazi appositamente destinati ad attrezzature</p> <p>l5 - attività ricreative richiedenti spazi appositamente destinati ad attrezzature,impianti o servizio o apposite infrastrutture</p>	<p>a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo</p> <p>b): 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p>	<p>PC Scia</p>
<p>(1) Uso relativo all'esistente pista di sci di fondo.</p> <p>(2) Sulle strutture esistenti sono ammessi interventi per manutenzione e di adeguamento alle norme igienico-sanitarie con la possibilità di ampliamento dei volumi fino ad un massimo del 20% della superficie in essere.</p> <p>Possibilità di dislocamento del fabbricato adibito a bar (individuato nella tav. P4b1 con un asterisco) all'interno della sottozona Ee1 con la possibilità di ampliamento del volume fino ad un massimo del 50% della superficie in essere e comunque sempre nel rispetto dei pareri delle strutture regionali competenti e compatibilmente con quanto ammesso dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili.</p> <p>(-) È vietato, nel periodo invernale e nelle porzioni della sottozona interferenti con la pista di fondo, il posizionamento di materiali e/o elementi, manufatti di qualsiasi natura che possano impedire il regolare tracciamento.</p> <p>(-) E' ammesso il mantenimento dei manufatti e delle attrezzature esistenti.</p> <p>(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p> <p>(-) Sono consentiti gli attendamenti occasionali senza strutture, anche mobili, nella parte di territorio compresa tra l'azienda agricola (sottozona Eg14) ed il lago Lexert.</p>			

- 4) La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi del comma precedente, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), di Superficie Urbanistica (Sur), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozone "Ee1 – Ee2"

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
a	In atto	In atto	/	In atto	In atto	10,00	5,00
b	In atto	In atto	/	In atto	In atto	10,00	5,00
l	In atto	In atto	/	In atto	In atto	10,00	5,00
m	In atto	In atto	/	In atto	In atto	10,00	5,00

4.2 - Sottozone "Ee3 – Ee4"

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
a	/	/	/	/	/	/	/
b	/	/	/	/	/	/	/

- 5) Nelle sottozone di tipo Ee si applica la disciplina indicata nell'art.40 delle NAPTP. Inoltre nella sottozona Ee1 si applica la disciplina indicata nell'art. 38 delle NAPTP.
- 6) Tutte le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico individuate come sottozone Ee nel PRG sono da considerarsi di particolare pregio paesaggistico¹⁶¹.
- 7) In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione delle aree individuate nella carta di cui al comma 1; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.
- 8) Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ee, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
- 9) Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ee si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
- 10) Per gli interventi nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, di cui all'art. 26, ricadenti nelle sottozone di tipo Ee si applicano le procedure di cui al comma 3 dell'art. 24 delle NTA.
- 11) Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 13 dell'art. 25 delle NTA; in particolare, essi dovranno assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi della tipologia tradizionale.

¹⁶¹ Ai sensi della lettera e), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR 15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della l.r. 11/98 e smi.

- 12) É esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le possibilità e le procedure ai sensi di legge¹⁶².
- 13) Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 delle NTA.
- 14) Nelle porzioni della sottozona Ee2 caratterizzata da potenziale archeologico¹⁶³ ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di Tutela dei beni archeologici.
- 15) Sono salvaguardati gli usi in atto non in contrasto con le norme igienico sanitarie specifiche per altre destinazioni d'uso.

¹⁶² DGR n. 9 del 05 gennaio 2011.

¹⁶³ NTA art. 26.

Art. 54 – Sottozone Ef

- 1) Nelle tavole P4 – *Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Ef di particolare interesse naturalistico.
- 2) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
- 3) Le tabelle di cui al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, degli interventi di cui agli artt. 8, 9, e degli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

3.1 - Sottozone **"Ef1 Zona delle Kinzigiti di Places de Moulin"***(Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali)*

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ef1	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali b17 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali	a): 1 - manutenzione straordinaria	PC Scia
(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.			

3.2 - Sottozone **"Ef2 Comba des Lacs – Ef3 Apparato morenico del Glacier d'Orein"***(Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali)*

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ef2 Ef3	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1) c): demolizione	PC Scia
(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali. (-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.			

3.3 - Sottozona "Ef4 Riserva di Montagnayes – Ef5 Riserva di Montagnayes – Ef6 Riserva di Montagnayes"

(Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ef4 (1) Ef5 (1) Ef6	a - di tipo naturalistico b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali b17 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo b): 2 - attrezzature e impianti esclusivamente per pubblici servizi	PC Scia
<p>(1) Sottozona interessata dalla zona di tutela assoluta e/o dalla zona di rispetto di una captazione idrica (art.29 NTA).</p> <p>(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.4 - Sottozona "Ef7 Torbiera del Marais Vivier"

(Sistema insediativi tradizionale - Sottosistema a sviluppo integrato)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ef7	a - di tipo naturalistico	a): 1 - manutenzione straordinaria	PC Scia
<p>(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

- 4) La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi del comma precedente, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), di Superficie Urbanistica (Sur), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozona "Ef1 – Ef2 – Ef3 – Ef4 – Ef5 – Ef6 – Ef7"

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
a	In atto	In atto	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00
b	In atto	In atto	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00
<p>(1) È ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge.</p>							

- 5) In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, sono individuate le destinazioni di uso ammesse, avendo presente l'obiettivo primario di conseguire la tutela e la valorizzazione del tipo di interesse stesso.

-
- 6) Tutte le sottozone di tipo Ef sono da intendersi di particolare pregio ambientale e naturalistico¹⁶⁴.
 - 7) Nelle sottozone Ef sono ammessi nuovi interventi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
 - 8) Nelle aree interessate dai beni naturalistici, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguatamente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica degli insediamenti e delle infrastrutture, la viabilità rurale comunque privilegiando l'installazione di monorotaie, le opere infrastrutturali di interesse generale e gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo e all'alpinismo.
 - 9) Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico ed il Piano di classificazione acustica¹⁶⁵.
 - 10) Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 63, 64, 65, 65bis, 66 e 67 delle NTA.
 - 11) Nell'ambito delle sottozone di tipo Ef è vietata la realizzazione o l'installazione di impianti eolici.
 - 12) Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16.
 - 13) Sono salvaguardati gli usi in atto non in contrasto con le norme igienico sanitarie specifiche per altre destinazioni d'uso.

¹⁶⁴ Ai fini di cui alla lett. d), comma 2, dell'art. 14 della L.R. 11/98 e s.m.i.

¹⁶⁵ l. 447/95 - l.r. 30 giugno 2009, n.20; Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.

Art. 55 – Sottozone di tipo “Eg”

- 1) Nelle tavole P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG, sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
- 2) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
- 3) Le tabelle di cui al presente comma individuano le destinazioni d’uso di cui all’art. 10, degli interventi di cui agli artt. 8, 9 e degli strumenti attuativi di cui all’art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

3.1 - Sottozona "**Eg13** Ex prati-pascoli a monte di Champ de Ronc"
(Sistema delle aree naturali - sottosistemi delle altre aree naturali)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eg13	<p>b1 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: zootecnia</p> <p>b7 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture foraggere</p> <p>b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b11 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture specializzate (3)</p> <p>b13 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: attività apistiche</p> <p>b15 - altre attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali (4)</p> <p>c1 - abitazioni temporanee per attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>c3 - abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolture non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>d1 - abitazione permanente</p>	<p>a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1)</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (2)(6) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (5)</p>	PC Scia
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e agli standards definiti dal competente assessorato.</p> <p>(3) Nella categoria colture specializzate si intendono qui colture adatte al clima quali cereali, erbe aromatiche, ecc. che non richiedono particolari attrezzature o infrastrutture.</p> <p>(4) Nella categoria "altre attività agricole" si intendono qui colture adatte al clima quali patata, piccoli frutti, ecc. che non richiedono particolari attrezzature.</p> <p>(5) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(6) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.2 - Sottozona **"Eg2 Terrazzamenti a monte di Place"**
(Sistema boschivo)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eg2	<p>b1 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: zootecnia</p> <p>b7 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture foraggere</p> <p>b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b11 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture specializzate (2)</p> <p>b13 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: attività apistiche</p> <p>b15 - altre attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali (3)</p> <p>c1 - abitazioni temporanee per attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>c3 - abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolture non implicanti significative modifiche ambientali</p>	<p>a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1)</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (4)(5) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p>	PC Scia
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.</p> <p>(2) Nella categoria colture specializzate si intendono qui colture adatte al clima quali patata, piccoli frutti, ecc. che non richiedono particolari attrezzature.</p> <p>(3) Nella categoria "altre attività agricole" si intendono qui colture adatte al clima quali cereali, erbe aromatiche, ecc. che non richiedono particolari attrezzature o infrastrutture.</p> <p>(4) Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi limitatamente alle opere per garantire l'accessibilità e le infrastrutture all'edificio adiacente la sottozona, compatibilmente con quanto ammesso dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili per frane e rischio inondazioni (artt. 35 e 36).</p> <p>(5) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.3 - Sottozona **"Eg4** Prato-pascolo nei pressi del campo sportivo – **Eg7** Prato-pascolo a valle di Perquis – **Eg15** Mayen du Buchasse – **Eg18** Prati pascolo a sud promontorio boscato di Chentre"
(Sistema boschivo)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eg4 Eg7 Eg15 Eg18	<p>b1 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: zootecnia</p> <p>b7 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture foraggere</p> <p>b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b11 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture specializzate (2)</p> <p>b13 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: attività apistiche</p> <p>c1 - abitazioni temporanee per attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>c3 - abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolture non implicanti significative modifiche ambientali</p>	<p>a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1)</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (3)(4) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p>	<p>PC Scia</p>
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.</p> <p>(2) Nella categoria colture specializzate si intendono qui colture adatte al clima quali patata, piccoli frutti, ecc. che non richiedono particolari attrezzature.</p> <p>(3) Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi limitatamente alle opere per garantire l'accessibilità e le infrastrutture all'edificio adiacente la sottozona, compatibilmente con quanto ammesso dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili per frane e rischio inondazioni (artt. 35 e 36).</p> <p>(4) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(-) Nelle sottozone Eg4 e Eg18, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", interferente con l'area LM-ASIP di specifico interesse paesaggistico (vd. Tav. P4), è soggetta alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.</p> <p>(-) È vietato, nel periodo invernale e nelle porzioni delle sottozone Eg4 e Eg18 interferenti con la pista di fondo, il posizionamento di materiali e/o elementi e manufatti di qualsiasi natura che possano impedire il regolare tracciamento.</p> <p>(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.4 - Sottozona "**Eg1** Prati-pascoli di Place e Balme – **Eg5** Prati-pascoli di Dzovenno – **Eg6** Terrazzamenti fra Ru e Crêtes – **Eg8** Prati-pascoli di Plan de Veyne – **Eg11** Ex prati-pascoli di Vianoz – **Eg12** Prati-pascoli di Champ de Ronc – **Eg14** Lexert – **Eg19** Prati-pascolo di Place e Balme – **Eg20** Prati-pascolo di Chentre"

(Sistema insediativo tradizionale - sottosistema a sviluppo integrato)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eg1 (7) Eg5 Eg8 Eg12 Eg19 Eg20	<p>b1 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: zootecnia</p> <p>b7 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture foraggere</p> <p>b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b11 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture specializzate (3)</p> <p>b13 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: attività apistiche</p> <p>c1 - abitazioni temporanee per attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>c3 - abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolture non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>d1 - abitazione permanente</p>	<p>a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1)</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (2)(6) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (5)</p>	PC Scia
Eg6 Eg11	<p>b1 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: zootecnia</p> <p>b7 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture foraggere</p> <p>b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b11 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture specializzate (3)</p> <p>b13 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: attività apistiche</p> <p>b15 - altre attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali (4)</p> <p>c1 - abitazioni temporanee per attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p>	<p>a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1)</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (2)(6) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (5)</p>	PC Scia

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
	c3 - abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolture non implicanti significative modifiche ambientali d1 - abitazione permanente		
Eg14	b1 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: zootecnia b7 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture foraggere b11 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture specializzate (3) b15 - altre attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali (4) b24 - agriturismi g7 - esercizi di affittacamere g12 - case ed appartamenti per vacanze d1 - abitazione permanente	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia b): 1 - nuova costruzione (8) 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (5)	PC Scia
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e agli standards definiti dal competente assessorato.</p> <p>(3) Nella categoria colture specializzate si intendono qui colture adatte al clima quali cereali, erbe aromatiche, ecc. che non richiedono particolari attrezzature o infrastrutture.</p> <p>(4) Nella categoria "altre attività agricole" si intendono qui colture adatte al clima quali patata, piccoli frutti, ecc. che non richiedono particolari attrezzature.</p> <p>(5) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(6) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(7) Sottozona interessata dalla zona di tutela assoluta e/o dalla zona di rispetto di una captazione idrica (art.29 NTA).</p> <p>(8) Limitatamente a destinazioni d'uso di tipo <i>g7 - esercizi di affittacamere</i> e <i>d1 - abitazione permanente</i>.</p> <p>(-) Le sottozone Eg1, Eg5, Eg8, Eg12, Eg19, Eg20 sono da considerarsi di elevato interesse agricolo nell'economica locale.</p> <p>(-) È vietato, nel periodo invernale e nelle porzioni delle sottozone Eg5 e Eg14 interferenti con la pista di fondo, il posizionamento di materiali e/o elementi, manufatti di qualsiasi natura che possano impedire il regolare tracciamento.</p> <p>(-) Nella sottozona Eg14 è ammessa la realizzazione di piccole strutture funzionali all'uso turistico della zona del lago di Lexert, per la somministrazione di alimenti e bevande di superficie complessiva non superiore a 40 mq ad un piano fuori terra con altezza massima 3,50 m.</p> <p>(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.5 - Sottozona **"Eg3 Prati-pascoli a sud di Chentre"***(Sistema insediativo tradizionale - sottosistema a sviluppo integrato)*

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eg3	<p>b1 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: zootecnia</p> <p>b7 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture foraggere</p> <p>b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b11 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture specializzate (2)</p> <p>b13 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: attività apistiche</p> <p>c1 - abitazioni temporanee per attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>c3 - abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolture non implicanti significative modifiche ambientali</p>	<p>a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1)</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (3)(4) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p>	PC Scia

- (1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.
- (2) Nella categoria colture specializzate si intendono qui colture adatte al clima quali patata, piccoli frutti, ecc. che non richiedono particolari attrezzature.
- (3) Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi limitatamente alle opere per garantire l'accessibilità e i servizi all'edificio adiacente la sottozona, compatibilmente con quanto ammesso dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili per frane e rischio inondazioni (artt. 35 e 36).
- (4) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.
- (-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.

3.6 - Sottozona " **Eg9** Ex prati-pascoli a monte di Chez-Noyer – **Eg10** Ex prati-pascoli a monte di Chez-Les-Chenaux"*(Sistema insediativo tradizionale - sottosistema a sviluppo integrato)*

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eg9 Eg10	<p>b1 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: zootecnia</p> <p>b7 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture foraggere</p> <p>b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>b11 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: colture specializzate (2)</p> <p>b13 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali: attività apistiche</p> <p>b15 - altre attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali (3)</p> <p>c1 - abitazioni temporanee per attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali</p> <p>c3 - abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolture non implicanti significative modifiche ambientali</p>	<p>a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1)</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (4)(5) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p>	PC Scia
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.</p> <p>(2) Nella categoria colture specializzate si intendono qui colture adatte al clima quali patata, piccoli frutti, ecc. che non richiedono particolari attrezzature.</p> <p>(3) Nella categoria "altre attività agricole" si intendono qui colture adatte al clima quali cereali, erbe aromatiche, ecc. che non richiedono particolari attrezzature o infrastrutture.</p> <p>(4) Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi limitatamente alle opere per garantire l'accessibilità e i servizi all'edificio adiacente la sottozona, compatibilmente con quanto ammesso dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili per frane e rischio inondazioni (artt. 35 e 36).</p> <p>(5) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p> <p>(-) Esclusivamente per la sottozona Eg10, è ammessa la realizzazione di manufatti di servizio di superficie non superiore a 45,00 m², la cui realizzazione ed utilizzo devono essere strettamente connesse all'attività del parco avventura.</p>			

3.7 - Sottozona "**Eg16** Lexert – **Eg17** Lexert"*(Sistema insediativo tradizionale - sottosistema a sviluppo integrato)*

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eg16 Eg17	b5 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali – colture foraggere b19 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali – usi turistico ricreativi	a): 1 - manutenzione straordinaria 4 - ristrutturazione edilizia b): 1 - nuova costruzione (2) 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (1)	PC Scia
<p>(1) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(-) Qualora una sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p> <p>(-) Nel caso vengano realizzate le opere necessarie alla riduzione del rischio idrogeologico con aggiornamento delle cartografie degli ambiti inedificabili in tali sottozone saranno ammesse le seguenti destinazioni d'uso:</p> <p>b15 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali – usi turistico ricreativi</p> <p>l2 – impianti sportivi all'aperto</p> <p>l6 – attività ricreative</p> <p>g8 – parchi di campeggio (1)</p> <p>m1 – attività pubbliche di servizio di rilievo locale.</p>			

- 4) La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi del comma precedente, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), di Superficie Urbanistica (Sur), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozone "Eg1 – Eg2 – Eg3 – Eg4 – Eg5 – Eg6 – Eg7 – Eg8 – Eg9 – Eg10 – Eg11 – Eg12 – Eg13 – Eg14 – Eg15 – Eg16 – Eg17 – Eg18 – Eg19 – Eg20"

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
b	In atto	In atto	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00
c	In atto	In atto	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00
d	In atto	In atto	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00
g	In atto	In atto	/	In atto	In atto	10,00	5,00

(1) È ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge

(-) Per gli interventi di nuova costruzione, dove ammessi, valgono le disposizioni delle specifiche leggi di settore e degli standards costruttivi e dimensionali stabiliti dall'Assessorato competente

(-) Solo per la sottozona Eg14, quanto sopra vale solo per interventi relativi alle destinazioni agricole

- 5) Le sottozone Eg1, Eg5, Eg8, Eg12, Eg19, Eg20 sono definite di particolare interesse agricolo¹⁶⁶.
- 6) Nelle sottozone in cui è prevista la nuova costruzione ai sensi del precedente art.8, comma 1 lettera b), punto 1), sono ammessi interventi di completamento, ampliamento e nuova costruzione di fabbricati rurali, proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali e in relazione alla dimensione aziendali, che dovranno necessariamente recepire quanto previsto all'art. 14. Ulteriori nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche e per la realizzazione infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
- 7) La realizzazione di concimaie a servizio di singole aziende agricole è ammessa per le sole aziende operanti sul territorio comunale alla data di adozione della presente variante ed è subordinata al rilascio del giudizio di razionalità¹⁶⁷. Tali strutture, con platea impermeabile, dovranno essere prioritariamente realizzate in prossimità del centro aziendale e, in ogni caso, nei pressi della viabilità già esistente e al margine delle singole sottozone. Se realizzate lontane dal centro aziendale, le eventuali murature di contenimento perimetrali non dovranno emergere dal terreno naturale circostante.
- 8) Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, decespugliamenti, spietramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso.
- 9) Nell'ambito di nuovi insediamenti, limitatamente per la sottozona Eg14, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 50 m² di superficie

¹⁶⁶ Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera d) della l.r. 11/98 e s.m.i..

¹⁶⁷ Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della l.r. 11/98 e s.m.i..

urbanistica in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta. Dovrà essere inoltre garantito il drenaggio e l'allontanamento delle acque ruscellanti di superficie e percolanti a livello degli interrati;

- b) la necessità di realizzare nuovi fabbricati in alternativa al recupero di quelli preesistenti, dovrà risultare da un piano di utilizzazione aziendale che evidenzia, sulla base dei risultati colturali che si intendono conseguire, l'utilizzazione delle costruzioni esistenti e l'indispensabilità delle nuove costruzioni;
- 10) Gli interventi eseguibili su edifici esistenti devono rispettare le disposizioni seguenti:
- a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze;
 - b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
 - c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - d) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata;
 - e) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili; interventi a livello del piano fondale e con sensibile variazione della volumetria dovranno tener altresì conto delle caratteristiche geomorfologiche del sito e geomeccaniche del sedime fondale;
 - f) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - g) nel caso sia possibile l'accesso veicolare, esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 50 m² di superficie utile abitabile in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
- 11) Le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 11 di utilità pubblica e di proprietà pubblica sono sempre ammesse in funzione delle esigenze dell'amministrazione. Le cabine elettriche dovranno essere realizzate prevalentemente in interrato.
- 12) Gli interventi ammissibili sui fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 sono definiti all'art. 25 delle presenti NTA.
- 13) Non è ammessa nuova viabilità agricola di accesso ai fondi rimandando l'eventuale previsione alle esigenze che di volta in volta sorgeranno.
- 14) Sono ammessi interventi di spietramento, decespugliamento e bonifica agraria nei limiti delle indicazioni specifiche concordati con le strutture regionali competenti.
- 15) Sono salvaguardati gli usi in atto non in contrasto con le norme igienico sanitarie specifiche per altre destinazioni d'uso.

- 16) Nelle sottozone in cui insistono fabbricati rurali abbandonati ancora identificabili in forma e volumetrie, possono essere recuperati con interventi di restauro, di risanamento conservativo e di demolizione e ricostruzione per usi legati all'attività agro-silvo-pastorale e per le residenze temporanee. In quest'ultimo caso, deve essere sottoscritta una convenzione con il comune con la quale si disciplinano le opere di urbanizzazione.

Art. 56 – Sottozone di tipo “Eh”

- 1) Nelle tavole P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRGC sono delimitate le sottozone di tipo Eh caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività turistiche in ambito naturale.
- 2) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
- 3) Le tabelle di cui al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, degli interventi di cui agli artt. 8, 9, e degli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

3.1 - Sottozone "Eh2 Les Crêtes (area arrampicata)"

(Sistema delle aree naturali: sottosistemi delle altre aree naturali)

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eh2	b5 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali – colture foraggere b19 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali – usi turistico ricreativi I5 – attività ricreative	a): 1 - manutenzione straordinaria 4 - ristrutturazione edilizia b): 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (1)	PC Scia
<p>(1) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.2 - Sottozona "**Eh1** Lexert (area snow park)"*(Sistema insediativo tradizionale - sottosistema a sviluppo integrato)*

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eh1	b5 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali – colture foraggere b19 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali – usi turistico ricreativi I2 – impianti sportivi all'aperto I5 – attività ricreative	a): 1 - manutenzione straordinaria 4 - ristrutturazione edilizia b): 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (1)	PC Scia
<p>(1) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(-) La destinazione d'uso di cui all'art. 10, comma 12, lettera l) punto 2 è da intendersi per lo sci nordico con le relative infrastrutture.</p> <p>(-) È vietato, nel periodo invernale e nelle porzioni della sottozona interferenti con la pista di fondo, il posizionamento di materiali e/o elementi di qualsiasi natura che possano impedire il regolare tracciamento.</p> <p>(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p>			

3.3 - Sottozona "**Eh3** Lexert (area biathlon)"*(Sistema insediativo tradizionale - sottosistema a sviluppo integrato)*

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Eh3	b5 - attività agricole non implicanti significative modifiche ambientali – colture foraggere b19 - attività selvicolturali non implicanti significative modifiche ambientali – usi turistico ricreativi I2 – impianti sportivi all'aperto I5 – attività ricreative m1 – attività pubbliche di servizio di rilievo locale	a): 1 - manutenzione straordinaria 4 - ristrutturazione edilizia b): 1 - nuova costruzione (1) 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (2)	PC Scia
<p>(1) Per i terreni gravati da ambiti inedificabili è ammessa l'edificazione compatibilmente con quanto ammesso dalla L.R. 11/98 inerente gli ambiti inedificabili.</p> <p>(2) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(-) La destinazione d'uso di cui all'art. 10, comma 12, lettera l) punto 2 è da intendersi per lo sci nordico con le relative infrastrutture.</p> <p>(-) È vietato, nel periodo invernale e nelle porzioni della sottozona interferenti con la pista di fondo, il posizionamento di materiali e/o elementi e manufatti di qualsiasi natura che possano impedire il regolare tracciamento.</p> <p>(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.</p> <p>(-) E' ammessa la realizzazione di nuove strutture, come ufficio gare e/o spogliatoi, che siano strettamente connesse all'attività sportiva del biathlon.</p>			

- (-) Sono consentiti gli attendamenti occasionali senza strutture, anche mobili, nella parte di territorio situata a monte dell'area adibita al biathlon.

- 4) La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi del comma precedente, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), di Superficie Urbanistica (Sur), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozone "Eh1 – Eh2 – Eh3"

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
b	In atto	In atto	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00
l	In atto	In atto	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00

(1) È ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge

- 5) Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
- nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze;
 - devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
 - sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione¹⁶⁸ gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
 - i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.
- 6) Nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche di pubblica utilità, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico. Sono ammessi nuovi interventi esclusivamente per le destinazioni d'uso previste per le specifiche sottozone. In particolare per la sottozona Eh5 data la sua connotazione acquisita nel tempo

¹⁶⁸ Con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 25 delle NTA

come area per lo svolgimento di discipline sportive nordiche e vista che la stessa sottozona è all'interno di specifici canali visivi verso le piane prative ai margini del versante boscato e roccioso, gli eventuali interventi di nuova costruzione devono essere esclusivamente finalizzati al mantenimento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti, compresi i tracciati dello sci nordico.

- 7) Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, decespugliamenti e spietramenti.
- 8) Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 63, 64, 65, 65bis, 66 e 67 delle NTA.
- 9) Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16.
- 10) Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico ed il Piano di classificazione acustica¹⁶⁹.
- 11) Sono salvaguardati gli usi in atto non in contrasto con le norme igienico sanitarie specifiche per altre destinazioni d'uso.

¹⁶⁹ I. 447/95 - l.r. 30 giugno 2009, n.20; Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e smi

Art. 57 – Sottozone di tipo Ei

- 1) Nelle tavole P4 - *Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRGC* sono delimitate le sottozone di tipo Ei che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie.
- 2) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.

2.1 - Sottozone "**Ei2** Ex area di scavo per diga"*(Sistema delle aree naturali – Sottosistema delle altre aree naturali)*

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ei2	b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali	a): 1 - manutenzione straordinaria	PC Scia
(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.			

2.2 - Sottozone "**Ei1** Place Moulin"*(Sistema delle aree naturali – Sottosistema delle altre aree naturali)*

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Ei1	b9 - attività pastorizie non implicanti significative modifiche ambientali f3 - commercio su aree pubbliche g7 - esercizi di affittacamere l5 – attività ricreative m1 – attività pubbliche di servizio di rilievo locale	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia (1) b): 1 - nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti c): demolizione	PC Scia
(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente non cumulabile con aumenti volumetrici derivanti da leggi speciali.			
(-) Qualora la sottozona sia interamente gravata da ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, le attività ammissibili dovranno essere valutate con riferimento alla DGR 2939/2008 e s.m.i., limitando gli interventi ammissibili in base al grado di rischio presente.			

- 3) La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi del comma precedente, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), di Superficie Urbanistica (Sur), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

3.1 - Sottozone "Ei1 – Ei2"

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
b	In atto	In atto	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00
f	In atto	In atto	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00
g	In atto	In atto	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00

(1) È ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge.

- 4) Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
- nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze;
 - devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
 - sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione¹⁷⁰ gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
 - i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.
- 5) Nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche di pubblica utilità, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico. Sono ammessi nuovi interventi esclusivamente per le destinazioni d'uso previste per le specifiche sottozone.
- 6) Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e

¹⁷⁰ Con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 25 delle NTA

comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, decespugliamenti e spietramenti.

- 7) Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 63, 64, 65, 65bis, 66 e 67 delle NTA.
- 8) Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16.
- 9) Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico ed il Piano di classificazione acustica¹⁷¹.
- 10) Sono salvaguardati gli usi in atto non in contrasto con le norme igienico sanitarie specifiche per altre destinazioni d'uso.

¹⁷¹ I. 447/95 - l.r. 30 giugno 2009, n.20; Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e smi

Art. 58 – Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E

- 1) Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali, la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi e di strutture utilizzate per attività agrituristiche¹⁷², laddove è ammessa essa avviene sulla base dei seguenti criteri¹⁷³:
 - a) localizzazioni esterne alle sottozone di tipo A, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali¹⁷⁴.
 - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con il contesto ambientale in cui gli edifici sono inseriti;
 - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - e) ricomposizione del suolo e del sovrasuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.

- 2) Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge¹⁷⁵.

Tale destinazione d'uso è comunque subordinata all'ottenimento del parere di razionalità favorevole da parte della struttura regionale competente.

¹⁷² NAPTP , art. 26, comma 12.

¹⁷³ NAPTP , art. 26, comma 7.

¹⁷⁴ PTP , Schede per Unità Locali.

¹⁷⁵ l.r. 4 dicembre 2006, n. 29.

Art. 59 – Beni strumentali a servizio dell'attività agricola

- 1) E' ammessa la realizzazione di beni strumentali agli usi di cui al comma 2 con superficie netta inferiore a 20 m², nelle zone territoriali di tipo Eg, limitatamente al primo intervento, senza la necessita di acquisire il parere di razionalità rilasciato dall'Assessorato competente in materia di agricoltura ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. 22 della l.r. 11/1998. In ogni caso i beni strumentali devono essere utilizzati dai soggetti che coltivano, in proprietà o in godimento, le superfici da asservire al bene strumentale stesso.
- 2) I beni strumentali di cui al comma 1, possono presentare gli usi seguenti:
- allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
 - ricovero di animali di consistenza non superiore a 2 UBA e strutture rurali connesse al loro allevamento;
 - ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
 - depositi di prodotti agricoli e forestali.

E' ammessa la realizzazione contestuale di più beni strumentali o di un bene strumentale con diverse destinazioni, aventi in ogni caso superficie netta complessiva inferiore a 20 m².

- 3) I beni strumentali di cui al comma 1, devono presentare i seguenti limiti dimensionali:
- se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3,00 m, con altezza utile interna massima pari a 2,50 m. Tale soluzione e ammessa se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza posizionamenti e interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;
 - se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,40 m, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura in materiale di colore scuro o lose, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura e presentare aspetto decoroso e rifinito.

Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.

Per i beni strumentali destinati agli usi di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), la superficie netta e calcolata in relazione alla superficie in proprietà, coltivata dal richiedente, e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

	Superficie interna massima	Superficie agricola minima da asservire
Beni strumentali di cui al comma 2, lettera a	10 m ²	oltre 1.000 m ²
Beni strumentali di cui al comma 2, lettera b	10 m ²	oltre 2.000 m ²
	20 m ²	oltre 5.000 m ²

La superficie massima netta interna dei beni strumentali per gli usi di cui al comma 2, lettere c) e d), e calcolata in relazione alla superficie lavorata delle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

Strutture interrato	Strutture emergenti	Superficie minima coltivata colture specializzate
10 m ²	5 m ²	da 150 a 500 m ²
15 m ²	10 m ²	da 501 a 1.000 m ²
20 m ²	15 m ²	oltre 1.000 m ²

Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture orticole.

I beni strumentali destinati agli usi di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), devono essere realizzati fuori terra o in seminterrato. L'eventuale accesso carraio non deve pregiudicare la fruibilità dei terreni agricoli circostanti.

Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti:

- 50 metri, se si tratta di nuova realizzazione;
- 25 metri, se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o l'ampliamento di strutture già esistenti.

Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

La realizzazione di eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio di tali beni strumentali è sempre ammessa e non è considerata ai fini della determinazione della superficie interna massima. Anche queste strutture devono rispettare le distanze minime di cui sopra. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente o suoi familiari.

- 4) Si applicano le disposizioni in materia di beni strumentali¹⁷⁶.
- 5) Le eventuali opere di urbanizzazione sono ammesse solo se necessarie per fini igienico-sanitari ed in ogni caso sono ad esclusivo carico del proprietario del bene strumentale.
- 6) Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle NTA dei PRG per i fabbricati nelle zone di appartenenza, con l'indicazione di collocare le stesse in posizione marginale rispetto alle visuali principali.
- 7) Il proprietario o i proprietari all'atto della presentazione della SCIA edilizia devono dichiarare gli estremi catastali delle superfici coltivate e dimostrare il possesso nonché l'uso agricolo in atto, quest'ultimo esercitato in proprio o tramite terzi affittuari o titolari di altri diritti di godimento sul fondo.
- 8) I beni strumentali sono unicamente funzionali alle superfici coltivate che ne hanno permesso la realizzazione e, in caso di cessione dei fondi in godimento a terzi, sono ceduti unitamente al bene principale. La proprietà di tali beni può essere ceduta a soggetti non in possesso di analoghe strutture nel comune di riferimento e comunque fino al raggiungimento della superficie prevista dalla norma.
- 9) Tali strutture non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati

¹⁷⁶ Deliberazione Giunta Regionale n°1810/2012.

in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.

- 10) Nelle zone di tipo A, B ed Eg è consentita la realizzazione di serre per produzione ortofrutticola e florovivaistica ad uso familiare, di aspetto decoroso e rifinito, con materiali costruttivi leggeri e dimensionati per resistere agli eventi atmosferici e nel rispetto delle vigenti normative, da localizzare in prossimità dell'edificio esistente, da rimuovere in caso di cessazione dell'utilizzo, alle seguenti ulteriori condizioni:

Serre mobili

Titolo abilitativo	non richiesto
Superficie coperta	≤ 50 m ² nelle zone B e Eg; ≤ 20 m ² nelle zone A
Altezza massima al colmo	≤ 3,00 metri nelle zone B e Eg; ≤ 2,50 metri nelle zone A
Distanze minime da confini e costruzioni	da codice civile, escludendo la distanza reciproca tra serre

Serre fisse

Titolo abilitativo	SCIA;
Superficie coperta	≤ 50 m ² nelle zone B e Eg; ≤ 20 m ² nelle zone A;
Altezza massima al colmo	≤ 3,00 metri nelle zone B e Eg; ≤ 2,50 metri nelle zone A;
Distanze minime da confini e costruzioni	come da tabelle di sottozona del PRG, escludendo la distanza reciproca tra serre.

Art. 60 – Sottozone di tipo “Fb”

- 1) Nella Tavola P4 - *Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG* sono delimitate le sottozone di tipo Fb ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti ed alle attrezzature di interesse generale e destinate ai servizi di rilevanza comunale.
- 2) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
- 3) Le tabelle di cui al presente comma individuano gli usi e le attività ammesse ai sensi dell'art. 10:

3.1 - Sottozona **Fb1** Plan-de-Veyne (cimitero)*(Sistema insediativo tradizionale - sottosistema a sviluppo integrato)*

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Fb1	m1 - attività pubbliche	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia b): 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 2 - demolizioni e ricostr.	PC Scia
(-) Per le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, gli interventi ammissibili dovranno essere esclusivamente quelli ammessi dalla disciplina d'uso stabilita dalla DGR 2939/2008 e s.m.i..			

3.2 - Sottozona **Fb2** Propéraz*(Sistema insediativo tradizionale - sottosistema a sviluppo integrato)*

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG - Art. 10 NTA	PRG - Art. 8 comma 1 NTA	PRG
Fb2	d1 - abitazione permanente (1) dbis - abitazione temporanea (1) m1 - attività pubbliche	a): 1 - manutenzione straordinaria 2 - restauro 3 - risanamento conservativo 4 - ristrutturazione edilizia b): 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 2 - demolizioni e ricostr.	PC Scia
(1) Esclusivamente per i fabbricati esistenti.			
(-) Per le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, gli interventi ammissibili dovranno essere esclusivamente quelli ammessi dalla disciplina d'uso stabilita dalla DGR 2939/2008 e s.m.i..			

- 4) La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi del comma precedente, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), di Superficie Urbanistica (Sur), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani,

la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozona "Fb2"

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
d	in atto	in atto	in atto	in atto	in atto	in atto	in atto
m	/	/	/	/	/	/	/

- 5) Per interventi realizzati da enti pubblici i parametri di cui alla tabella del comma 4 sono definiti dalle specifiche esigenze tecnico-funzionali degli impianti e delle attrezzature di interesse generale.
- 6) I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza avendo come fine la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento, la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto.
- 7) Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.

Art. 61 – Aree destinate a servizi

- 1) Nella Tavola P4 - *Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG* sono delimitate ed individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.
- 2) I servizi esistenti sul territorio comunale o previsti dal PRG, qualificati come obbligatori o facoltativi ai sensi della delibera di Consiglio regionale n. 517/XI del 24,03,1999, sono i seguenti:

A - Servizi di rilevanza locale**Sanità****Tabella dati urbanistici – Servizi esistenti**

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	VALUTAZIONE
/	/	/	/	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

Tabella dati urbanistici – Servizi in previsione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	VALUTAZIONE
/	/	/	/	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

Sicurezza**Tabella dati urbanistici – Servizi esistenti**

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	ALTRO COMUNE DI RIFERIMENTO
Protezione civile: Area ricovero popolazione <i>Campo di calcio Plan Bois</i> (si1 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Ee1 – Plan Bois	/
Protezione civile: Area per elicotteri <i>Prato a Le Moulin</i> (si2 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Eg5 – Le Moulin	/
Protezione civile: Area di potenziale utilizzo per tendopoli o containeropoli <i>Campo di calcio Plan Bois</i> (si3 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Ee1 – Plan Bois	/
Protezione civile: Area attesa popolazione <i>Spogliatoio poligono di Biathlon</i> (si4 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Eh3 - Lexert	/
Protezione civile: Area ammassamento soccorsi <i>Parcheggio sopra garage comunali</i> (si5 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Ba4 – Lexert	/

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	ALTRO COMUNE DI RIFERIMENTO
Protezione civile: Area attesa popolazione, centro raccolta e smistamento merci <i>Municipio</i> (si6 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Fb2*– Plan-de-Veyne	/
Protezione civile: Sede Operativa <i>Municipio</i> (si7 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Fb2*– Plan-de-Veyne	/
Protezione civile: Area per elicotteri <i>Piazzale diga di Place Moulin</i> (si8 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Ed4 – Place Moulin	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

Tabella dati urbanistici – Servizi in previsione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	VALUTAZIONE
/	/	/	/	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

Istruzione

Tabella dati urbanistici – Servizi esistenti

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	ALTRO COMUNE DI RIFERIMENTO
Scuola dell'Infanzia	Sovra-comunale	Obbligatorio	/	Oyace – La Cretaz
Scuola Primaria	Sovra-comunale	Obbligatorio	/	Oyace – La Cretaz
Scuola Secondaria di 1° grado	Sovra-comunale	Obbligatorio	/	Gignod – Chez Roncoz
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

Tabella dati urbanistici – Servizi in previsione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	ALTRO COMUNE DI RIFERIMENTO
/	/	/	/	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

CulturaTabella dati urbanistici – Servizi esistenti

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	VALUTAZIONE
Biblioteca comunale (cu1 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Fb2*– Plan-de-Veyne	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

Tabella dati urbanistici – Servizi in previsione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	VALUTAZIONE
/	/	/	/	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

RicreazioneTabella dati urbanistici – Servizi esistenti

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	VALUTAZIONE
Area verde attrezzata gioco bimbi (ri1 – esistente)	Sovra-comunale	Obbligatorio	Eh1 – Lexert	/
Area Sky Park (ri2 – esistente)	Sovra-comunale	Obbligatorio	Eh1 – Lexert	/
Area verde attrezzata pic-nic (ri3 – esistente)	Sovra-comunale	Obbligatorio	Ee1 – Lexert	/
Area verde (ri4 – esistente)	Sovra-comunale	Obbligatorio	Eh3 – Les Dzovennoz	/
Area verde (ri5 – esistente)	Sovra-comunale	Obbligatorio	Ed4 – Place Moulin	/
Parco avventura (ri7 – esistente)	Sovra-comunale	Facoltativo	Ec3, Eg10 – Chez-Chenoux	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

Tabella dati urbanistici – Servizi in previsione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	VALUTAZIONE
Area verde / Attività ludica (ri6 – in previsione)	Comunale	Obbligatorio	Ba4– Les Dzovennoz	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

SportTabella dati urbanistici – Servizi esistenti

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	VALUTAZIONE
Campo di calcio (sp1 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Ee1 – Plan Bois	/
Poligono di tiro - Biathlon (sp2 – esistente)	Sovra-comunale	Obbligatorio	Eh3 – Les Dzovennoz	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

Tabella dati urbanistici – Servizi in previsione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	VALUTAZIONE
/	/	/	/	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

AmministrazioneTabella dati urbanistici – Servizi esistenti

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	VALUTAZIONE
Garage comunali (am1 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Ba4 – Lexert	/
Cimitero (am2 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Fb1 – Plan-de-Veyne	/
Municipio (am3 – esistente)	Comunale	Obbligatorio	Fb2* – Plan-de-Veyne	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

Tabella dati urbanistici – Servizi in previsione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	VALUTAZIONE
/	/	/	/	/
(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.				

ParcheggiTabella dati urbanistici – Servizi esistenti

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	POSTI AUTO n° SUPERFICIE m ²	
pa1 – esistente	Sovra-comunale	Obbligatorio	Ed4 – Place Moulin	4	93,16
pa2 – esistente	Comunale	Obbligatorio	Ee1 – Plan Bois	8	243,38
pa4 – esistente	Sovra-comunale	Obbligatorio	Eh1 - Lexert	54 ¹⁷⁷	2.620,67
pa5 – esistente ¹⁷⁸	Sovra-comunale	Obbligatorio	Eh1 – Lexert	30	4.254,02
pa6 – esistente	Sovra-comunale	Obbligatorio	Ba4 – Lexert	50 ¹⁷⁹	2.034,15 ¹⁸⁰
pa7 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg14 – Lexert	20	270,30
pa8 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Ba4 – Les Dzonvennoz	3	51,74
pa9 – esistente	Comunale	Obbligatorio	Ba4 – Les Dzonvennoz	5	194,30
pa10 – esistente	Comunale	Obbligatorio	Ba4 – Les Dzonvennoz	7	408,11
pa11 – esistente	Comunale	Obbligatorio	Ba4 – Les Dzonvennoz	5	136,26
pa12 – esistente	Comunale	Obbligatorio	Ba4 – Les Dzonvennoz	2	33,64
pa13 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Ae4 – Les Dzonvennoz	9	336,08
pa14 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg6 – Les Ru	19	415,58
pa15 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg5 – Chez-les-Merloz	8	292,69
pa16 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Ae9, Ba6 – Les Ley	4	63,53
pa17 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg6 – Les Ley	6	138,65
pa18 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg6 – Les Crêtes	5	88,69
pa21 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Ae12* – Perquis	5	77,62
pa22 – esistente	Comunale	Obbligatorio	Fb1 – Plan-de-Veyne	12	412,99
pa23 – esistente	Comunale	Obbligatorio	Ae13*, Eg6 – Plan-de-Veyne	19	486,92
pa24 – esistente	Comunale	Obbligatorio	Eg8 – Plan-de-Veyne	11	563,03
pa25 – esistente	Sovra-comunale	Obbligatorio	Ae13* – Plan-de-Veyne	6	159,53
pa27 – esistente	Comunale	Obbligatorio	Fb2* – Plan-de-Veyne	7	102,30
pa28 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg8 – Les Vagères	7	132,83

¹⁷⁷ Parcheggio destinato alla sosta di auto (n. 51 posti di cui n. 3 per disabili) ed autobus (n. 3 posti).

¹⁷⁸ Parcheggio destinato ad area sosta camper.

¹⁷⁹ N. 50 posti auto di cui n. 4 per disabili.

¹⁸⁰ Superficie comprensiva dei seguenti servizi: si5, am1, pa6.

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	POSTI AUTO n° SUPERFICIE m ²	
pa29 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Ae15 – La Quellod	4	144,30
pa30 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg8 – Le Vianoz	2	46,63
pa31 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Ae16* - Le Vianoz	3	79,92
pa33 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg8 – Chez-Chenoux	5	194,56
pa34 – esistente	Sovra-comunale	Obbligatorio	Ed4 – Place Moulin	49 ¹⁸¹	1.001,43 ¹⁸²
pa35 – esistente ¹⁸³	Sovra-comunale	Obbligatorio	Ed4 – Place Moulin	97 ¹⁸⁴	1.786,81
pa36 – esistente	Sovra-comunale	Obbligatorio	Ec4 – Place Moulin	14	321,38
pa37 – esistente	Sovra-comunale	Obbligatorio	Ec4, Ed4 – Place Moulin	23 ¹⁸⁵	1.106,14
pa38 – esistente	Sovra-comunale	Obbligatorio	Eh3 – Lexert	16 ¹⁸⁶	21.304,71 ¹⁸⁷
pa39 – esistente	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg13 – La Ferrère	12	246,10

(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.

Tabella dati urbanistici – Servizi in previsione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO (*)	LOCALITÀ	POSTI AUTO n° SUPERFICIE m ²	
pa3 – in previsione	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg20 – Chentre	30	890,17
pa19 – in previsione	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg5 – Le Moulin	8	243,92
pa20 – in previsione	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg5 – Le Moulin	5	125,63
pa26 – in previsione	Sovra-comunale	Obbligatorio	Fb2* – Plan-de-Veyne	8	239,89
pa32 – in previsione ¹⁸⁸	Infra-comunale	Obbligatorio	Eg8 – Le Clos-Neuf	2	51,62
pa40 – in previsione	Sovra-comunale	Obbligatorio	Ec4 – Place Moulin	22	642,85

(*) L'indicazione "obbligatorio" o "facoltativo" è riferita al tipo di servizio, ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24.03.1999.

- 3) La diversa o nuova collocazione di servizi obbligatori pubblici seguono le procedure di legge¹⁸⁹.

¹⁸¹ Parcheggio destinato alla sosta di auto (n. 35 posti di cui n. 1 per disabili) e di moto (n. 14 posti).

¹⁸² Superficie comprensiva dei seguenti servizi: si8, pa34.

¹⁸³ Parcheggio auto disposto su due piani.

¹⁸⁴ N. 97 posti auto di cui n. 2 per disabili.

¹⁸⁵ Parcheggio destinato alla sosta di auto (n. 20 posti) ed autobus (n. 3 posti).

¹⁸⁶ Parcheggio destinato alla sosta di auto (n. 11 posti di cui uno per disabili) e motocicli (n. 5 posti).

¹⁸⁷ Superficie comprensiva dei seguenti servizi: ri4, sp2, pa38.

¹⁸⁸ Essendo l'area interessata da ambiti per valanga di media pericolosità, il suo utilizzo è limitato alla sola stagione estiva.

¹⁸⁹ l.r. 11/1998, art. 14.

- 4) Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire da parte del Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione e ne comportano l'inedificabilità¹⁹⁰.
- 5) Alle aree destinate ai servizi si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.

¹⁹⁰ l.r. 11/1998, art. 91.

Art. 62 – Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali

- 1) Lungo le fasce stradali edificate od edificabili i fabbricati devono presentare un assetto edilizio ed urbanistico tale da garantire qualità all'insediamento in continuità visiva con il più ampio contesto ambientale-paesaggistico. Trovano applicazione, inoltre, le disposizioni di seguito riportate:
 - a) eventuali spazi destinati a deposito temporaneo di automezzi, materiali e merci a servizio della residenza e delle attività devono essere localizzati in posizione defilata e visivamente discosta dagli assi viari e, qualora prospicienti le strade, opportunamente mascherati alla vista mediante barriere vegetali;
 - b) gli accessi a più lotti di proprietà lungo le strade principali, per quanto possibile, devono essere razionalizzati, ridotti nel numero e, comunque, funzionalmente raccordati alla strada nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada e dell'ente proprietario.
 - c) è ammesso il recupero e la riqualificazione di manufatti edilizi esistenti, attraverso interventi edilizi di riqualificazione architettonica che non prevedano aumento della superficie e del volume esistente.

CAPO V - AMBITI INEDIFICABILI

Art. 63 – Aree boscate

- 1) Nella “Carta delle aree boscate” sono individuate le aree boscate come definite al comma 2 dell’art. 33 della l.r. 11/98 e s.m.i. e sulla base dei criteri indicati al capitolo V dell’Allegato A della delibera di giunta regionale n. 422 del 15/02/1999. In tali aree si applicano le disposizioni contenute nel suddetto articolo 33, nelle norme cogenti di cui all’art. 32 delle NAPTP e nei piani di settore.
- 2) Nelle aree boscate, gli interventi tengono conto, inoltre, delle norme cogenti delle NAPTP¹⁹¹ e dei piani di settore.
- 3) All’interno dei boschi e delle foreste valgono inoltre i seguenti divieti¹⁹²:
 - a) di ogni nuova edificazione, anche a scopo agricolo, con la sola eccezione riguardante gli interventi di recupero e quelli di ampliamento, nella misura necessaria a consentire l’adeguamento igienico-sanitario, coerente con i limiti imposti dall’art. 33 della l.r. 11/98;
 - b) di interventi infrastrutturali che comportino alterazioni alla copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni riguardanti gli interventi funzionali alla gestione forestale e alla conduzione degli alpeggi o alla realizzazione delle aree attrezzate¹⁹³ o degli interventi pubblici o di interesse pubblico di cui non siano individuabili alternative di tracciato o di ubicazione che presentino minori impatti ambientali e di quelli direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
- 4) Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all’art. 33 delle NTA e all’art. 21 delle NAPTP, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale¹⁹⁴ nonché di Relazione di Incidenza ai sensi dell’art. 42 delle NTA, ivi compresa l’opzione zero.

¹⁹¹ NAPTP art. 32.

¹⁹² NAPTP , art. 32 comma 6.

¹⁹³ NAPTP , art. 13, comma 3.

¹⁹⁴ NAPTP , art. 32, comma 7 (norma cogente).

Art. 64 – Zone umide e laghi

- 1) Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuate le zone umide, i laghi naturali ed artificiali e relative fasce circostanti. In tali aree si applicano le disposizioni di cui alla legislazione regionale¹⁹⁵ e dei relativi provvedimenti attuativi.
- 2) Nelle zone umide, in quanto aree di specifico interesse naturalistico, si applicano, inoltre le disposizioni di cui all’art. 38 NAPTP e quelle previste al precedente articolo 40 delle presenti NTA.

¹⁹⁵ l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 34.

Art. 65 – Terreni sedi di frane

- 1) Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili”, sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali, distinti in funzione della loro pericolosità.
- 2) In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia¹⁹⁶ e dei relativi provvedimenti attuativi.
- 3) Ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e D.M. Infrastrutture 14/01/2008, “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, i progetti delle opere pubbliche e private devono contenere, nei casi indicati dal decreto stesso, la relazione geologica e la relazione geotecnica.

¹⁹⁶ l.r. 11/98 e smi, art. 35; NAPTP, art. 33 norme cogenti.

**Art. 65bis – Terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa
(art. 35, comma 2, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.)**

- 1) Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili”, sono individuati i terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa, distinti in funzione della loro pericolosità.
- 2) In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia¹⁹⁷ e dei relativi provvedimenti attuativi.

¹⁹⁷ l.r. 11/98 e smi, art. 35, comma 2;
Provvedimenti attuativi relativi alla l.r. 11/98 e smi.

Art. 66 – Terreni a rischio di inondazione

- 1) Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili”, sono individuati i terreni a rischio d’inondazione, distinti in funzione della loro pericolosità.
- 2) In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia¹⁹⁸ e dei relativi provvedimenti attuativi, nonché le disposizioni di cui alle NAPTP¹⁹⁹.

¹⁹⁸ l.r. 11/98 e smi, art 36; NAPTP, art 35, norme cogenti; DGR n. 422 smi del 15.02.1999.

¹⁹⁹ NAPTP, art. 35.

Art. 67 – Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine

- 1) Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili”, sono individuati i terreni soggetti a tali rischi, distinti in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza.
- 2) In tali aree si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione in materia²⁰⁰, nonché quelle eventualmente previste nelle norme d’attuazione allegate alla cartografia degli ambiti in edificabili e quelle che possono essere fornite in sede progettuale.

²⁰⁰ l.r. 6 aprile 1998 smi, n° 11 e smi, art. 37; DGR n. 422 smi del 15.02.1999.

Art. 68 – Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico

- 1) Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure stabilite dalla legislazione regionale²⁰¹, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui ai precedenti articoli 65, 66,67, precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi della legislazione regionale²⁰²;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi della legislazione regionale²⁰³;
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui alla legislazione regionale²⁰⁴.

- 2) Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le previste procedure dalla legislazione regionale²⁰⁵, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi della legislazione regionale²⁰⁶;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi della legislazione regionale²⁰⁷;
 - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui alla legislazione regionale²⁰⁸.

²⁰¹ l.r. del 24 giugno 2002, n. 11.

²⁰² l.r. 6 aprile 1998 smi, n. 11 smi, art. 35, comma 1, lettera a).

²⁰³ l.r. 6 aprile 1998 smi, n. 11, art. 36.

²⁰⁴ l.r. 6 aprile 1998 smi, n. 11, art. 37, comma 1, lettera a).

²⁰⁵ l.r. 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4.

²⁰⁶ l.r. 11/98 e smi, art. 35, comma 1, lettera b).

²⁰⁷ l.r. 6 aprile 1998 e smi, art. 36.

²⁰⁸ l.r. 11/98e smi , art. 37, comma 1, lettera b).

TITOLO III - Disposizioni finali

Art. 69 – Destinazioni d'uso in atto

- 1) Sugli immobili esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero di cui al comma 1, lett. a), punti 1), dell'art. 8; sono fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica e di consolidamento statico.

Art. 70 – Attendamenti stagionali e temporanei

- 1) Sul territorio comunale, fermo restando il rispetto delle limitazioni di cui alle cartografie degli ambiti inedificabili, è ammessa la pratica dell'attendamento temporaneo di tipo sociale. Le aree da utilizzarsi dovranno essere adeguate, raggiungibili, distinte dal punto di vista localizzativo rispetto agli agglomerati esistenti e alle specifiche zone di espansione, non presentarsi a ridosso e adiacenti a zone residenziali e a non meno di 50,00 mt dalle stalle. Inoltre dovranno essere localizzati ad di fuori dei principali canali visivi (sistema viario comunale e regionale) e non devono essere autorizzati in aree soggette ad inondazione o ad alto e medio rischio per caduta massi.

Art. 71 – Vigilanza e sanzioni

- 1) La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi della legislazione regionale²⁰⁹.

²⁰⁹ l.r. 11/1998 e smi, Titolo VIII.

Art. 72 — Poteri di deroga

- 1) Sono ammesse deroghe alle presenti norme, ad eccezione di quelle derivanti da disposizioni di legge o regolamenti, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico nel rispetto delle disposizioni legislative regionali²¹⁰.
- 2) La disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei seguenti casi:
 - a) edifici ed impianti in contrasto con gli usi e le attività ammessi nella sottozona;
 - b) edifici ed impianti che presentano valore intrinseco o classificati “Monumento” o “Documento”.

²¹⁰ l.r. 11/98, art. 88. (Poteri di deroga); DGR 4243 del 29.12.2006.

I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.

Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.

L'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3. Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.